SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

645ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-86

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . 87-137

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3409) *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo:*

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione* 3, 9
CARPINELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 3, 8
LO CURZIO *(PPI), relatore* 3, 9
NOVI *(Forza Italia)* 3, 4
LAURO *(Forza Italia)* . . . . . 4, 5, 6 e *passim*
BORNACIN *(AN)* . . . . . 6, 7, 8 e *passim*
BESSO CORDERO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 8
CAMBER *(Forza Italia)* 9
DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 8

Verifiche del numero legale 3, 4

Seguito della discussione:

(4038) *Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado:*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 15, 16, 18 e *passim*
PERA *(Forza Italia)* . . . . . 15, 16, 17 e *passim*
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 17
NOVI *(Forza Italia)* 17
CALVI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* 19
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 19
CALLEGARO *(CCD)* 19
* FOLLIERI *(PPI)* 20, 21, 24
VALENTINO *(AN)* 22
CIRAMI *(UDeuR)* 23, 24
CÒ *(Misto-RCP)* 25, 35
PETTINATO *(Verdi-L'Ulivo)* 26
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 30
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 31
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 33, 34
ROTELLI *(Forza Italia)* 34

Verifica del numero legale 17

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409:

LAURO *(Forza Italia)* 35, 39, 43
BORNACIN *(AN)* 36, 43
CARPINELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 36, 42
TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione* 37, 38, 42
CASTELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 37
DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 38
LO CURZIO *(PPI), relatore* 38, 42
NOVI *(Forza Italia)* 43, 44

Verifiche del numero legale 43, 44

SULLA ERRATA TRASCRIZIONE DEL TESTO DI UNA INTERROGAZIONE

PRESIDENTE 44
LORENZI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 44

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 45
PIZZINATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 45

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999 46

ERRATA CORRIGE 48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3409:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 49
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno 51
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 60

DISEGNO DI LEGGE N. 4038:

Articolo unico del disegno di legge di conversione 76

Decreto-legge:

Articolo 3 ed emendamenti 76
Articolo 4 ed emendamento 84
Articolo 5 ed emendamento 85
Articolo 6 86

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 87

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 96

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 96
Annunzio di presentazione 96
Assegnazione . . . . . *Pag.* 97
Nuova assegnazione 98

DOCUMENTI

Deferimento a Commissioni permanenti . . 98

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 98
Trasmissione di documenti 99

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 100

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 101
Trasmissione di documentazione 101

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti 101

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Testo corretto dell'interrogazione 4-15711 102
Annunzio 46
Interpellanze 103
Interrogazioni 106
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 137

AVVISO DI RETTIFICA 137

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 1º luglio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato.

Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in relazione all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, nonché ai termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 4113 e 3919. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo competente sul primo punto all'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,10.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3409) *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 2 giugno si era chiusa la discussione generale e aveva replicato il relatore.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Rinvia alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati.

CARPINELLI *(DS)*. Ritira l'emendamento 1.2.

LO CURZIO, *relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 01.1.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. *(Le operazioni si prolungano. Commenti dai Gruppi FI e AN).* Avverte che si è in attesa dell'arrivo dei senatori impegnati nei lavori delle Commissioni, nel frattempo tutte sconvocate.

Chiude la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle 16,18, è ripresa alle ore 16,38.

PRESIDENTE. Passa nuovamente la votazione dell'emendamento 01.1.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge l'emendamento 01.1.

LAURO *(FI)*. Motiva il voto favorevole di Forza Italia allo 01.2.

Il Senato respinge l'emendamento 01.2.

LAURO *(FI)*. Insiste nel chiedere l'approvazione dello 01.3.

BORNACIN *(AN)*. Il Gruppo AN voterà a favore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti da 01.3 a 1.101 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LAURO *(FI)*. Dà conto dei propri emendamenti.

CARPINELLI *(DS)*. Ritira tutti i propri emendamenti, ad eccezione del 2.15, che considera illustrato, e presenta contestualmente l'ordine del giorno n. 20. *(v. Allegato A)*.

ERROI *(PPI)*. Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

DE BENEDETTI *(DS)*. Non intende illustrare gli emendamenti a sua firma.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Considera illustrati i propri emendamenti.

FIRRARELLO *(UDeuR)*. Dà per illustrati i propri emendamenti.

BORNACIN *(AN)*. Dà conto degli emendamenti di cui è primo firmatario.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Considera illustrati gli emendamenti del Governo.

BESSO CORDERO. Ritira tutti i propri emendamenti, presentando contestualmente l'ordine del giorno n. 21.*(v. Allegato A)*.

BORNACIN *(AN)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Considera illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Castelli e Terracini.

LO CURZIO, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 2.15, 2.18, 2.22, 2.36 e 2.38 e contrario a tutti gli altri emendamenti non ritirati. È favorevole anche agli ordini del giorno nn. 20 e 21.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Concorda con il relatore, accogliendo gli ordini del giorno.

CAMBER *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno n. 21.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

LAURO *(FI)*. Insiste sul 2.3, su cui il Gruppo FI voterà a favore.

BORNACIN *(AN)*. Il Gruppo AN voterà a favore.

Presidenza del presidente MANCINO

Il Senato respinge il 2.3.

LAURO *(FI)*. Chiede a nome del Gruppo FI l'approvazione del 2.5.

BORNACIN *(AN)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo AN.

PRESIDENTE. Dichiara precluso il 2.5.

Il Senato respinge il 2.6.

LAURO *(FI)*. Il Gruppo FI voterà a favore del 2.7.

Il Senato respinge quindi il 2.7, nonché gli identici 2.8 e 2.9 e gli identici 2.10, 2.11 e 2.12; sono altresì respinti il 2.13, il 2.14 e il 2.15. (Vivaci commenti dai Gruppi DS e PPI); dopo la controprova, richiesta dal senatore DEBENEDETTI (DS), è approvato il 2.15. Sono altresì respinti il 2.16, gli identici 2.17 e 2.200, il 2.201, il 2.202, il 2.19 e il 2.20, mentre vengono approvati il 2.18 ed il 2.22.

PRESIDENTE. Comunica che l'approvazione del 2.22 preclude gli emendamenti dal 2.23 al 2.34.

Il Senato approva poi gli emendamenti 2.36 e 2.38 e respinge il 2.37.

PRESIDENTE. Poiché sono stati accolti dal relatore e dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno nn. 20 e 21 non vengono posti in votazione.

LAURO *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno n. 21.

Il Senato approva infine l'articolo 2 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Come da accordi presi in Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione ad un orario successivo e passa all'esame del disegno di legge n. 4038. Fa peraltro presente che, poiché i lavori procedono con un ritardo di circa 10 minuti, la votazione finale di tale ultimo disegno di legge è prevista per le ore 18.40.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*** *(Relazione orale)*

Approvazione con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del 1° luglio è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Passa pertanto alla votazione del 3.1/1.

PERA *(FI)*. Per un richiamo al Regolamento, chiede che venga posto in votazione prima il 3.50 (Nuovo testo), in quanto più lontano dal testo in esame.

PRESIDENTE. Poiché sul 3.1/1 sono già state svolte le dichiarazioni di voto e sono già state effettuate votazioni, con successiva mancanza del numero legale, la richiesta del senatore Pera, pur giustificata, non può essere accolta.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore PERA (FI), e dopo prova e controprova, richiesta dal senatore LA LOGGIA (FI), il Senato approva il 3.1/1. (Commenti del senatore Bertoni).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1/2 è precluso.

Dopo prova e controprova, richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato approva il 3.1. È poi approvato il 3.50 (Nuovo testo), dalla parola «Conseguentemente» alla fine, mentre la prima parte dell'emendamento stesso risulta preclusa dalla precedente votazione. Il Senato respinge altresì il 3.52, fino alle parole «decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 3.53 e 3.51; l'approvazione del 3.1/1 preclude poi il 3.2, mentre il 3.55 ne risulta assorbito. Il Senato approva quindi gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 e respinge il 3.3. Risulta altresì precluso il 3.0.50, mentre è approvato il 3.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

CALVI, *relatore*. Lo considera illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

Il Senato approva il 4.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 5.0.1.

CALVI, *relatore*. Lo dà per illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

Il Senato approva il 5.0.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

CALLEGARO *(CCD)*. Il Governo e la sua maggioranza sono responsabili del fallimento dei tentativi di giungere ad un punto di equilibrio, avendo preferito una soluzione che snatura i principi ispiratori del nuovo rito processuale; per questo il Gruppo CCD voterà contro la conversione del decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI).*

FOLLIERI *(PPI)*. Il Partito popolare italiano, dopo il fallimento della Bicamerale, ha presentato presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che riafferma il principio del contraddittorio. Sono però condivisibili anche le ragioni che hanno portato all'approvazione dell'emendamento del senatore Fassone, che riguarda il regime transitorio delle incompatibilità tra GIP e GUP, e quindi il suo Gruppo voterà a favore del disegno di legge di conversione.

VALENTINO *(AN)*. In Commissione si era potuta registrare la sostanziale unanimità sulla soluzione proposta per la norma sulle incompatibilità ed è quindi incomprensibile, sia pure solo in apparenza, il mutamento di rotta voluto dalla maggioranza. Peraltro, lo slittamento dell'entrata in vigore delle norme più garantiste per i procedimenti di cui sia in corso l'udienza preliminare determinerà alcuni rilievi di incostituzionalità per l'evidente violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, cui AN è assolutamente contraria. Tale sarà, di conseguenza, il voto del suo Gruppo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).*

CIRAMI *(UDeuR)*. Le contraddizioni e la tortuosità del percorso seguito dalla maggioranza per definire le incompatibilità tra GIP e GUP hanno indotto il suo Gruppo ad assumere un atteggiamento fortemente

critico. Tuttavia, confidando che la Camera dei deputati possa apportare dei correttivi alle norme in esame, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. *(Applausi ironici del senatore Valentino)*.

CÒ *(Misto-RCP)*. Non bisogna fare confusione tra udienza preliminare e dibattimento, quest'ultimo essendo il luogo deputato all'esercizio delle garanzie del contraddittorio. La soluzione proposta dal senatore Fassone è condivisibile, in quanto tende a scongiurare diseconomie organizzative, e per tali motivi i senatori di Rifondazione comunista voteranno a favore della conversione del decreto. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Russo Spena)*.

PETTINATO *(Verdi)*. Nonostante le argomentazioni giuridiche su cui si è basato il dibattito, la questione del regime transitorio delle incompatibilità tra GIP e GUP è politica ed attiene alla comparazione tra la necessaria coerenza del sistema delle garanzie e l'esigenza di non bloccare i processi in corso. I Verdi hanno già compiuto una scelta a favore della pienezza delle garanzie, votando contro il subemendamento del senatore Fassone, e in nome di una così forte riserva si asterranno nella votazione finale. *(Applausi dal Gruppo Verdi)*.

PERA *(FI)*. Il Gruppo FI pronuncerà un no deciso di fronte al furto delle garanzie dei cittadini perpetrato dalla maggioranza, che, stordita dal recente insuccesso elettorale, ha negato alla sua prima applicazione il principio del giusto processo, soggiacendo alle pressioni di certa stampa e dei ricatti di parte della magistratura. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Forza Italia proseguirà con fermezza alla Camera dei deputati la propria battaglia, in nome delle garanzie dei cittadini. Con la sua decisione, la maggioranza infatti blocca l'attuazione del giusto processo ed il cammino delle riforme, e su questo i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Molte congratulazioni. Applausi ironici del senatore Pellegrino)*.

GASPERINI *(LNPI)*. L'approvazione dell'emendamento 3.1/1 ha introdotto nel testo una contraddizione stridente rispetto al principio dell'incompatibilità tra GIP e GUP. L'esclusione dell'incompatibilità per i procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia già in corso privilegia il processo *tout court*, ma danneggia il cittadino. Trattandosi dell'aspetto qualificante del decreto-legge, la Lega Nord voterà contro il disegno di legge di conversione. *(Applausi dai Gruppi LNPI, FI, CCD e AN)*.

RUSSO *(DS)*. Il Governo ha presentato il decreto-legge per affrontare i problemi creati all'organizzazione delle udienze preliminari in corso dall'entrata in vigore immediata del principio dell'incompatibilità tra GIP e GUP. La soluzione prospettata dalla maggioranza appare ragionevole e tende anch'essa a favorire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia a vantaggio dei cittadini. Per questo motivo, vanno respinte le accuse non documentate e prive di fondamento formulate dalle opposizioni, anche perché non è mai accaduto che una modifica delle

regole del processo penale abbia inciso sui riti in corso. Il Gruppo DS voterà pertanto a favore della conversione del decreto-legge n. 145. *(Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com., Misto-RCP e PPI).*

PELLEGRINO *(DS)*. Dichiara che non parteciperà al voto, per avere la possibilità di contestare, cogliendo quest'occasione, le affermazioni del senatore Pera. Un serio ragionamento sull'argomento dell'incompatibilità tra GIP e GUP, che avrebbe potuto produrre qualche risultato, viste le differenti posizioni sull'argomento anche all'interno della maggioranza, è stato reso impossibile dall'atteggiamento dell'opposizione, che ha preferito adottare toni demagogici e sottrarsi al confronto disertando i lavori parlamentari. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Follieri).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ROTELLI *(FI)*. Chiede la votazione nominale elettronica, affinché ciascuno si assuma la propria responsabilità *(Applausi ironici del senatore Polidoro).*

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», autorizzando la Presidenza ad apportare le modificazioni di coordinamento che si rendessero necessarie.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione e dei relativi emendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.202 e 3.0.9.

LAURO *(FI)*. Dà conto dei propri emendamenti.

BORNACIN *(AN)*. Illustra il 3.201 e il 3.202, dando per illustrato il 3.200.

CARPINELLI *(DS)*. Ritira tutti gli emendamenti, tranne il 3.0.10, del quale propone una modifica al terzo periodo.*(v. Allegato B).*

CASTELLI *(LNPI)*. Segnala che per un errore nello stampato la soppressione del comma 2 è stata riferita all'articolo 2 invece che all'articolo 3. Illustra i propri emendamenti.

DEBENEDETTI *(DS)*. Illustra il 3.16.

PRESIDENTE. Accogliendo il rilievo del senatore Castelli, con l'emendamento 3.205 trasferisce la proposta di soppressione del comma 2 all'articolo in esame.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno n. 1 si intendono illustrati.

LO CURZIO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.8, 3.19, 3.20 e 3.0.10, come modificato dal senatore Carpinelli. Si rimette al Governo sul 3.85 e sull'ordine del giorno n. 1, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole sul 3.85. Accoglie l'ordine del giorno n. 1.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.1, 3.50, 3.200, 3.4 e 3.5 ed approva il 3.3 (testo corretto).

LAURO *(FI)*. Motiva il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 3.51.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.51 al 3.83 ed approva il 3.8.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il 3.202 è improcedibile.

Il Senato approva il 3.85 e respinge gli emendamenti dal 3.203 al 3.18.

Dopo aver approvato gli emendamenti 3.19 e 3.20, il Senato respinge il 3.205, il 3.204 ed il 3.21.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.

LAURO *(FI)*. Risulta incomprensibile il parere contrario sul 3.0.1, a fronte del parere favorevole sul 3.0.10 nel testo modificato.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, di identico contenuto.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,25.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione degli identici emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Sull'errata trascrizione del testo di un'interrogazione

LORENZI *(LNPI)*. Segnala negli stampati alcuni errori di trascrizione del testo che stravolgono totalmente il significato dell'interrogazione 4-15711.

PRESIDENTE. Prende atto della necessaria rettifica.

Per lo svolgimento di due interrogazioni

PIZZINATO *(DS)*. Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 4-15204 e 4-15689, rivolte sin dal 12 maggio al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. La Presidenza provvederà a sollecitare la risposta al Governo.

TABLADINI, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 7 luglio 1999. *(v. Resoconto stenografico)*.

La seduta termina alle ore 19,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16)*.
Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1º luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cazzaro, Cecchi Gori, D'Alessandro Prisco, De Martino, Fanfani, Di Pietro, Fiorillo, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Loiero, Martelli, Mazzuca Poggiolini, Miglio, Mundi, Palumbo, Rocchi, Sarto, Sartori, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario. Andreotti, Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 2 luglio 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato» (4136).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Per consentire un più approfondito esame dei decreti legge in scadenza, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani saranno posti, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, i disegni di legge di conversione n. 4071 sulle acque di balneazione, n. 4124 sulla protezione civile e n. 4113 sulle dichiarazioni fiscali per l'anno 1998.

In relazione a quanto sopra, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4113, come già comunicato nelle vie brevi ai Gruppi parlamentari, resta fissato per le ore 19 di oggi.

Inoltre, in previsione dell'imminente proposta di inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 3919, «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia», il termine per la presentazione degli emendamenti allo stato è fissato alle ore 19 del prossimo lunedì 12 luglio.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, in attesa del rappresentante del Governo, che sta arrivando dalla Camera, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,10).

Riprendiamo i nostri lavori.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3409) *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3409.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 2 giugno si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore. Pertanto ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo cui do immediatamente la parola.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione.* Signor Presidente, noi abbiamo discusso ampiamente questa materia in sede di Commissione e con il relatore, per cui mi limito, oltre al ringraziamento al senatore Lo Curzio, a rinviare a quanto egli ha detto, chiedendo di passare subito, se possibile, al merito perché non ho nulla di sostanziale da aggiungere.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

TABLADINI, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 2.40, 3.202, 3.0.9 e 4.6 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

Avverto che gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3 e 1.1 sono stati dati per illustrati.

Invito i presentatori ad illustare i restanti emendamenti.

VALENTINO. Do per illustrati gli emendamenti 1.100 e 1.101.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.2

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LO CURZIO, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.100 e 1.101.

TREU, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale) (Le operazioni procedono lentamente. Commenti dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

Colleghi, siamo in attesa dei senatori impegnati nei lavori delle Commissioni, che nel frattempo sono state sconvocate.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,18, è ripresa alle ore 16,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 01.1.

Verifica del numero legale

NOVI. Reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.2.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, l'Italia ha troppe leggi; l'Italia degli italiani ha un coacervo di leggi in parte eluse, in parte infrante. L'illegalità è spesso tollerata per quieto vivere; una parte d'illegalità dovrà essere eliminata semplicemente eliminando divieti anacronistici o leggi e regole che non vengono fatte rispettare. Ecco il motivo di uno degli emendamenti da noi presentati, ma tutte le altre leggi, quelle che restano, devono essere fatte ampiamente rispettare.

Gli imprenditori denunciano continuamente la complessità burocratica e la rigidità del mercato; i magistrati sottolineano come il moltiplicarsi delle procedure favorisca la corruzione; gli economisti puntano il dito sull'impossibilità di rispettare tutte le regole, spesso tra loro contraddittorie; e i politici, che cosa fanno in tutto questo? In prima fila contro l'inflazione normativa, i Presidenti della Camera e del Senato hanno stigmatizzato in un documento ufficiale dell'anno scorso il proliferare di una produzione legislativa frammentaria, disorganica, connotata da scarsa chiarezza, che rappresenta un costo eccessivo per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Nonostante questo richiamo, il Governo continua ad essere sordo alle nostre reiterate proteste. Non vogliamo far altro che eliminare un comma dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, quello in base al quale il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto avrebbe dovuto individuare, entro 60 giorni dal 1994, i limiti delle circoscrizioni territoriali di ciascuna autorità portuale. Per la verità, sono passati cinque anni; questo decreto non è mai stato emanato. Evidentemente, ci sarà qualche necessità, qualche difficoltà.

Dal momento che questa legge, questo articolo, questo comma non sono rispettati, riteniamo opportuno abrogare quest'ultimo. Ci sembra l'atto più semplice, l'azione più chiara che evita di attendere decreti che non verranno mai emessi e che continua a dare la possibilità alle autorità portuali di muoversi un poco laddove sono più forti, in maniera completamente diversa.

Pertanto, per questo motivo, in questa gabbia di leggi che noi vorremmo modificare, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 01.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.2, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.3.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame intendiamo modificare un comma della legge n. 84 del 1994.

Forse perché figlio di armatore, capitano, isolano, il mare ed i porti sono stati costantemente presenti nella mia vita. Per questo, ritengo che dare una svolta alla riforma portuale sia un atto indispensabile per il nostro paese. Non possiamo pertanto accettare che l'Italia si muova ed il Governo compia degli atti solo perché deve dare seguito a delle contestazioni formulate dalla Comunità europea.

Proprio ieri si è svolto a Genova un incontro cui hanno partecipato Claudio Burlando e il commissario Van Miert ed in quella sede si è ribadito che l'Europa avrebbe nuovamente bocciato il provvedimento al nostro esame. Allora c'è da chiedersi: noi facciamo questa modifica per lasciare che sia poi bocciata?

Chiediamo che per il lavoro portuale, ormai determinante per il nostro paese e per lo sviluppo dei porti, si preveda una legge che sia conforme a quella dei paesi del Nord Europa e che permetta ai porti italiani di essere in qualche modo in competizione con tutti gli altri.

Questa è la motivazione che ha animato l'emendamento 01.3 ed è questo il motivo per cui il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'emendamento 01.3. Ne condividiamo le motivazioni.

Noi riteniamo che con il provvedimento oggi all'esame dell'Aula sostanzialmente si stiano già riducendo gli spazi di privatizzazione che erano stati già ridotti con la legge n. 84 del 1994 e si allontani sempre più la portualità italiana da quella europea.

Per questi motivi, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Lauro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.3, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, intende dichiarare il proprio voto?

LAURO. Signor Presidente, pensavo di dover illustrare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, siamo già in sede di votazione. Ad ogni modo, l'emendamento 1.1 è stato già dato per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

BORNACIN. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.100 e 1.101.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bornacin.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Valentino e Bornacin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Valentino e Bornacin.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Carpinelli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Do innanzitutto per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.33 e 2.37, presentati dal senatore Castelli.

LAURO. Signor Presidente, per la verità abbiamo presentato, tempo fa, un'interrogazione sul porto di Genova. Se il Governo avesse mantenuto fede all'impegno parlamentare del Senato di rispondere alle interrogazioni entro 25 giorni dalla loro presentazione, oggi, conoscendo le risposte del Governo, ci saremmo resi conto se le indicazioni che avevamo dato erano giuste o sbagliate.

In effetti, dalla presentazione della nostra interrogazione sono trascorsi 6 mesi, per la verità, ma nessuna risposta è stata data dal Governo, tant'è vero che dopodomani l'8ª Commissione del Senato si recherà a Genova per verificare con gli operatori se la legge vigente (non quella che stiamo votando) è stata o meno attuata e fino a quando.

Proprio perché la Comunità europea ha avvertito il Governo italiano che doveva modificare quella legge (che comunque è legge dello Stato), abbiamo proposto alcuni emendamenti.

In particolare, l'emendamento 2.3 riguarda i servizi portuali, cioè le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali secondo un ciclo integrato di servizi.

Anche gli emendamenti successivi da me presentati riguardano criteri vincolanti e servizi relativi alle operazioni portuali e, soprattutto, quelle escluse dalle disposizioni dell'articolo concernente i servizi portuali e, particolarmente, quelli prestati a favore delle navi.

Con gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, e 2.28 intendiamo dare un senso più adeguato e più europeo alle norme che il Governo ha proposto. D'altra parte il provvedimento

in esame è atteso dagli operatori portuali e noi siamo qui proprio per renderlo più omogeneo alle indicazioni della Comunità europea. Pertanto, speriamo che parte (o tutti) degli emendamenti da noi presentati siano accettati dal Governo.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 2 ad esclusione dell'emendamento 2.15, e li sostituisco con l'ordine del giorno che consegno gli atti dell'Assemblea.

ERROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.9 e 2.27.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.10, 2.23 e 2.29.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.24, 2.30 e 2.32.

FIRRARELLO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.25 e 2.31.

BORNACIN. Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 2.200 proponiamo di sopprimere la lettera e) del comma 1, dell'articolo 16, coerentemente con altri emendamenti presentati in precedenza. Infatti, riteniamo che sia le operazioni portuali che i servizi portuali potranno essere svolti dalle imprese autorizzate solo in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 1369 del 1960 e, in particolare, agli articoli 3 e 4, senza alcun bisogno di deroghe a tali leggi.

L'emendamento 2.201 invece si riferisce alle operazioni portuali; noi riteniamo che la modifica sia suggerita dalla necessità di rendere omogenee le possibilità operative delle imprese portuali di servizi e delle cosiddette imprese *ex*articolo 17, comma 3, cioè le imprese ex compagnie portuali.

Con l'emendamento 2.202, sempre relativo alla lettera *e)*, del comma 1, dell'articolo 16, confermiamo un emendamento che abbiamo già presentato in precedenza.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.18, 2.22, 2.36 e 2.38, presentati dal Governo, si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.26 e 2.34, presentati dal senatore Terracini, si intendono illustrati.

BESSO CORDERO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.40, sostituendolo, in accordo con gli altri sottoscrittori, con l'ordine del giorno n. 21.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Besso Cordero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.200, 2.201, 2.202, 2.19, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26. L'emendamento 2.27 è stato ritirato...

PRESIDENTE. Senatore Lo Curzio, il senatore Erroi non ha mai ritirato questi emendamenti. Forse questa è una sua interpretazione o una sua volontà.

LO CURZIO, *relatore*. Allora esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.9 e 2.27; pensavo di fare cosa gradita. *(Commenti del senatore Erroi).*

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.37. Esprimo, invece, parere favorevole sugli emendamenti 2.15, 2.18, 2.22, 2.36 e 2.38.

Queste sono le considerazioni del sottoscritto per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti in esame, come già indicato dal relatore, compresi gli emendamenti 2.9 e 2.27, presentati dal senatore Erroi, i quali, come abbiamo poi capito, non sono stati ritirati.

Ovviamente il parere è favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e anche sull'emendamento 2.15, trattandosi, in sostanza, della sostituzione di un termine.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 21, presentato dal senatore Besso Cordero ed altri e sottoscritto anche dal senatore Bornacin.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Camber.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, questo emendamento mira a recepire nel disegno di legge quanto richiesto e precisato dalla Commissione europea, sia nella sua decisione del 21 ottobre 1997 che in una successiva lettera del 23 dicembre 1998.

In particolare, l'emendamento precisa meglio il contenuto dell'accordo raggiunto in sede comunitaria nel mese di marzo 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Commissario europeo per la concorrenza. La Commissione ha infatti esplicitamente chiarito che esistono, per le imprese portuali, due tipi di autorizzazione: una per l'esercizio del ciclo completo ed un'altra limitata ad uno o più servizi portuali, dove il termine «servizio portuale» include anche le operazioni portuali.

L'emendamento proposto mira quindi a disciplinare il mercato della fornitura dei servizi portuali, prevedendo che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, hanno facoltà di appaltare i suddetti servizi ad altre imprese appositamente autorizzate, nel rispetto delle condizioni fissate dagli articoli 3 e 4 della legge n. 1369 del 1960.

Con tale emendamento viene quindi eliminata altresì la facoltà riconosciuta alle autorità portuali o marittime di determinare preventivamente a livello locale l'elenco dei servizi portuali ammessi. Tale facoltà, infatti, darebbe vita a soluzioni operative diverse da porto a porto che, oltre a creare una grave incertezza operativa tra gli imprenditori, produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza tra i vari scali marittimi. Infatti, l'individuazione preventiva dei servizi ammessi non risponde alle esigenze di un libero mercato quanto alla tutela dei privilegi operativi riconosciuti all'impresa, alla quale sarà assegnata in regime di esclusiva la fornitura del lavoro portuale temporaneo, impresa che, in base alla disciplina contenuta nell'articolo 17, sarà nella quasi totalità dei casi l'ex compagnia portuale.

Pertanto, il mercato dei servizi portuali è sufficientemente regolamentato già dalle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 7, ove si riconosce all'autorità portuale o marittima la facoltà di fissare preventivamente il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare alle imprese portuali richiedenti.

Per questi motivi, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.3.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma e per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale

all'emendamento 2.3 del senatore Lauro, di cui condividiamo le motivazioni.

Questo disegno di legge, come lei certamente ben sa e come i colleghi sanno, è nato da una procedura di infrazione che l'Unione europea aveva disposto nei confronti dell'Italia. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. Io ho l'impressione che questo disegno di legge non servirà a modificare la situazione, se è vero, come è vero, quello che è comparso su «Il Secolo XIX» di domenica scorsa, dopo un colloquio del presidente dell'*authority* portuale di Genova, Gallanti, a Bruxelles, nell'ambito del contenzioso esistente fra la «Pietro Chiesa» di Genova e la compagnia portuale. Noi pensiamo che questo emendamento in qualche maniera potrebbe evitare nuove infrazioni e per questo motivo esprimiamo il nostro voto favorevole.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Lauro e Bonacin.

Non è approvato.

Avverto che, terminata la votazione degli emendamenti all'articolo 2, passaremo al disegno di legge n. 4038, relativo al giudice unico di primo grado.

Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, per le stesse motivazioni dell'emendamento 2.3, il nostro Gruppo voterà a favore – trattandosi di emendamento simile – dell'emendamento 2.5.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, soltanto per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 2.5, del senatore Lauro.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.5 resta comunque precluso in relazione alla votazione dell'emendamento 2.3.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Lauro e D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto per dire che noi voteremo a favore di questo emendamento, proprio perché una volta che il Ministro dei trasporti e della navigazione ha determinato con proprio decreto i criteri vincolanti per l'individuazione dei servizi portuali, questi criteri devono rappresentare l'unico parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni.

È necessario quindi evitare che si possa procedere, in sede locale, all'individuazione dei servizi in base ad una regolamentazione speciale diversa da porto a porto, con inevitabili effetti distorsivi della concorrenza tra i vari scali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Lauro, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Debenedetti, identico agli emendamenti 2.11, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli, e 2.12, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Lauro e D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Carpinelli.

Non è approvato. *(Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

DANIELE GALDI. È approvato.

PRESIDENTE. Mi dispiace, o alzate la mano oppure non partecipate. Mi dispiace, io ho visto che non era approvato.

DEBENEDETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Chiedete anche la controprova, però state attenti. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Lauro e D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Lauro, identico all'emendamento 2.200, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 20.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.21 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 20.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal Governo.

È approvato.

L'approvazione dell'emendamento 2.22 preclude i successivi emendamenti fino all'emendamento 2.35 che comunque è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.39 è stato ritirato e che l'emendamento 2.40 è stato trasformato dai presentatori nell'ordine del giorno n. 21, che impegna il Governo, «in sede di attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali, prevista dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999, nonché in sede di attuazione della normativa sui lavori usuranti e delle disposizioni che prevedono benefici per i lavoratori esposti all'amianto, ad adottare soluzioni per il riconoscimento delle aspettative relative alle domande di prepensionamento di detti lavoratori, consentendo così alle imprese di cui fanno parte di acquisire la necessaria competitività».

Essendo stato espresso su di esso parere favorevole dal relatore e dal Governo, tale ordine del giorno non viene posto in votazione.

Informo che il senatore Carpinelli ha presentato un ordine del giorno, il n. 20, che impegna il Governo, «in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1), lettera *a)*, del presente disegno di legge che attribuisce alle autorità portuali o, laddove non istituite, alle autorità marittime un potere di regolamentazione del lavoro portuale, a tenere conto della tipicità di ogni singolo porto e di attribuire ai succitati soggetti una potestà regolamentare tale da garantire gli equilibri tra i vari operatori che lavorano nei porti, quale condizione necessaria per uno sviluppo armonico nel rispetto dei principi della libera concorrenza».

Essendo stato espresso su di esso parere favorevole dal relatore e dal Governo, tale ordine del giorno – sostitutivo degli emendamenti 2.4, 2.100, 2.21, 2.35 e 2.40 – non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Besso Cordero e, contemporaneamente, per conoscere il motivo in base al quale alcuni emendamenti, come il 2.27 presentato dal senatore Erroi, non sono stati posti ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, gli emendamenti a cui lei si riferisce, ossia il 2.27 e il 2.28, non sono stati posti in votazione perché sono di contenuto identico, come può ben rilevare. Se ha seguito le votazioni, l'Assemblea ha approvato l'emendamento 2.22, presentato dal Governo; tale votazione ha precluso tutti gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 2.35, che si trova a pagina 10 del fascicolo n. 3 degli emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

A questo punto, sospendiamo la discussione del disegno di legge n. 3409.

Poiché abbiamo 10 minuti da recuperare, nella Conferenza dei Capigruppi avevamo stabilito all'unanimità che saremmo passati all'esame del disegno di legge n. 4038, utilizzando il tempo fino alle 18,30, che prolungo fino alle 18,40. Vorrei pregare i presentatori degli emendamenti e i Gruppi parlamentari di tener conto che alle 18,40 metterò ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4038. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 1° luglio. Procediamo con le votazioni.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, intervengo per sottoporle un richiamo al Regolamento in merito alla successione delle votazioni degli emendamenti.

Dal fascicolo n. 4 degli emendamenti, signor Presidente, risulta un emendamento del senatore Pettinato, che è stato in seguito ri-

formulato e ripresentato durante la seduta di mercoledì pomeriggio della scorsa settimana.

L'emendamento 3.50 del senatore Pettinato, contenuto nel fascicolo degli emendamenti n. 4, modificava soltanto il regime transitorio circa la incompatibilità tra Gip e Gup. Diceva quell'emendamento che la incompatibilità non si applica alle udienze preliminari in corso salvo che non ricorrano certe condizioni. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Pregherei i senatori di togliere l'assembramento nell'emiciclo e di tornare ai loro posti perché siamo in fase di votazione. Prego il senatore Pera di continuare il suo intervento.

PERA. La ringrazio, signor Presidente. L'emendamento 3.50 modificava soltanto il regime transitorio mentre il 3.50 (Nuovo testo), contenuto nel fascicolo n. 5 degli emendamenti, fa di più: non modifica soltanto il regime transitorio della incompatibilità tra Gip e Gup ma anche la norma a regime, nel senso che stabilisce che la incompatibilità tra Gip e Gup vale soltanto quando ricorrono tassativamente certe situazioni. In questo è la differenza tra gli emendamenti 3.50 e 3.50 (Nuovo testo).

D'altro canto, anche l'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori – quello cioè che abbiamo cercato di votare nel corso della seduta di giovedì scorso – modifica soltanto il regime transitorio e non tocca la norma a regime; modifica il regime transitorio nel senso che la incompatibilità non si applicherebbe ai casi in cui vi sia una udienza preliminare in corso.

Considerando i contenuti di questi tre emendamenti – il 3.50, il 3.50 (Nuovo testo) ed il 3.1/1 – credo che l'emendamento 3.50 (Nuovo testo) vada più lontano degli altri perché modifica di più rispetto al decreto-legge. Perciò questo emendamento dovrebbe essere votato prima degli altri. Ribadisco che, a mio avviso, si tratta di un emendamento più lontano perché agisce in due direzioni: modifica il regime transitorio e la situazione a regime. Per questo motivo, signor Presidente, le chiedo di invertire l'ordine delle votazioni e far votare per primo, per le ragioni testé dette, l'emendamento 3.50 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pettinato.

PRESIDENTE. Senatore Pera, convengo con lei che l'emendamento 3.50 (Nuovo testo) è più lontano dal testo del decreto-legge rispetto all'emendamento 3.1/1. Si dà, però, il caso che sull'emendamento 3.1/1 sono state svolte le dichiarazioni di voto e votazioni con la registrazione dell'assenza del numero legale. Dobbiamo, pertanto, necessariamente riprendere dalla votazione dell'emendamento 3.1/1, indipendentemente da qualunque valutazione su vicinanze e lontananze. Mi dispiace di non poter accogliere la sua richiesta ma devo mettere in votazione l'emendamento 3.1/1.

Verifica del numero legale

PERA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico

(Segue la verifica del numero legale).

(Le operazioni di verifica procedono lentamente).

Dichiaro chiusa la votazione.

SCOPELLITI. Non ancora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si rivolga al senatore segretario. *(Commenti del senatore segretario Tabladini).* Vi prego di restare ai vostri posti.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

LA LOGGIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. *(Commenti del senatore Bertoni).*

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.1/2 è precluso.
Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

NOVI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

La prima parte dell'emendamento 3.50 (Nuovo testo), dalle parole «*Al comma 3*» fino alle parole «*2*-bis» è preclusa da precedenti votazioni.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.50 (Nuovo testo), dalle parole «*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente*», fino alla fine del testo, presentato dal senatore Pettinato.

È approvata.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.52, presentato dal senatore Callegaro, fino alle parole «salvo che».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.52 e gli emendamenti 3.53 e 3.51.

Ricordo che l'emendamento 3.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.1/1 e che l'emendamento 3.55 risulta assorbito dall'approvazione degli emendamenti 3.1/1 e 3.1, nel testo emendato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.50, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 del decreto-legge.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal relatore, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 del decreto-legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito dall'articolo 4 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CALVI, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 4.1 comporta semplicemente una correzione materiale e, quindi, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 del decreto-legge. Invito il relatore ad illustrarlo.

CALVI, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 5.0.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal relatore, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 del decreto-legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, su questo disegno di legge di conversione abbiamo detto tutto ciò che si poteva dire con grande pas-

sione ma non nascondo che, viste le vicissitudini e le alterne posizioni di questa maggioranza che ora affermava e ora smentiva ciò che aveva precedentemente detto, e lo faceva il giorno dopo e non dopo mesi o anni, mi auguravo che fosse compiuto almeno un tentativo per giungere a qualche punto di incontro. Ed il tentativo poteva anche andare a buon fine perché erano state offerte varie possibilità. Ad esempio, l'Aula avrebbe potuto approvare l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pettinato, così come potevano essere approvati i tre emendamenti da me presentati e che erano stati proposti «a scalare», proprio per offrire la possibilità di giungere ad un punto d'incontro.

Mi sembra che anche questi tentativi siano stati snobbati; mi sembra che ci sia proprio una volontà chiara e dichiarata di evitare di attuare, quando non fa comodo, i principi sanciti non solo dal nuovo codice di procedura penale ma dal diritto naturale e dalla coscienza di tutti.

Abbiamo sottolineato come, un po' alla volta, abbiamo snaturato la filosofia del codice per interessi, molto spesso, di bottega: «per una pagnotta abbiamo venduto il principio» (cioè non abbiamo, ho detto abbiamo perché, alla fine, è il Senato che approva obbrobri di questo genere e quindi, in un certo senso, la responsabilità è anche nostra).

Bisogna chiarire in questa sede che la responsabilità è tutta ed esclusiva di questa maggioranza che, ad un certo momento, deve comporre interessi diversi, al di là dei principi: la responsabilità è tutta di questo Governo che oggi fa una scelta che all'indomani si rimangia e che il giorno dopo cambia ancora, andando avanti in questa maniera.

Pertanto, dopo l'approvazione dell'emendamento 3.1, noi non vogliamo la responsabilità dell'approvazione dell'articolo unico che compone il disegno di legge ed è chiaro che vogliamo che questo risulti: non voglio affermare presuntuosamente alla storia, ma sicuramente alla cronaca.

Quindi dopo l'approvazione dell'emendamento 3.1, dichiariamo il nostro voto contrario all'approvazione del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia).*

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 29 giugno scorso ho indirizzato al segretario del mio partito, onorevole Franco Marini, una lettera con la quale richiamavo la sua attenzione sul fatto che il disegno di legge di revisione dell'articolo 111 della Costituzione, approvato quattro mesi orsono dal Senato della Repubblica, giaceva presso la Camera dei deputati che, la settimana precedente, ne aveva rinviato la discussione.

Aggiungevo testualmente: «dopo il fallimento della Bicamerale e la nota sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale mi ero preoccupato di presentare un disegno di legge di rango superiore che restituisse dignità al principio

del contraddittorio, senza del quale è inimmaginabile qualsiasi tipo di processo anche di natura inquisitoria».

Infine, sollecitavo l'intervento del segretario del Partito Popolare Italiano perché l'importante novella fosse, al più presto, calendarizzata dalla Camera dei deputati anche per scongiurare l'annunziata protesta degli avvocati penalisti che per 24 giorni intendono astenersi dalla partecipazione alle udienze.

Questa è la risposta che, per quanto mi riguarda, noi popolari diamo all'interrogativo che è echeggiato giorni orsono in quest'Aula in ordine alla volontà di alcune forze politiche di definire la questione sul giusto processo, questione che – come si sa – è volta a tutelare, tra gli altri, anche il principio della terzietà del giudice che certamente si realizza nell'ambito di quella disposizione, che contempla l'incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare.

Come è noto a tutti, il Governo, con il disegno di legge in esame, al comma 3 dell'articolo 3, chiede che alcune disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998 sul giudice unico divengano efficaci il 2 gennaio 2000. Tra queste vi è la norma sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

In Commissione lo slittamento fu oggetto di attenta valutazione da parte del relatore, senatore Calvi, il quale esternò tutte le sue preoccupazioni in ordine alla proroga alla data del 2 gennaio 2000 di questo canone che noi riconosciamo molto valido, perché – come affermavo in precedenza – recupera il principio della terzietà ed imparzialità del giudice. Il relatore propose, tra l'altro, la possibilità che su questo tema vi fossero delle riflessioni da parte di tutti i commissari.

Tuttavia, era indispensabile anche un accorgimento di natura tecnica, che necessariamente doveva intervenire perché – com'è già stato rilevato in quest'Aula – il Governo, per una sorta di disguido, ha prorogato l'efficacia dell'articolo 171, che contempla la disposizione dell'articolo 34-*bis* del codice di procedura penale, ma non ha provveduto a far slittare anche la norma connessa di natura ordinamentale, ossia la disposizione dell'articolo 7-*ter*, che obbliga il Consiglio superiore della magistratura ad individuare nel GUP un magistrato diverso da colui il quale svolge le indagini preliminari.

Quindi, anche per questa ragione, che – sottolineo ancora una volta – è di natura tecnica, bisognava intervenire con un recupero del principio riflettente l'incompatibilità. La Commissione lo ha fatto introducendo un nuovo emendamento, precisamente l'emendamento 3.1, che qualcuno ha definito frutto di un accordo. Io, in verità, non sono stato mai interpellato in ordine a questa proposta. Non ricordo neanche di averlo votato in seno alla Commissione...

PERA. Lo ha votato!

FOLLIERI. Senatore Pera, ho controllato i verbali della Commissione. Dicevo che non ricordo neanche di averlo votato, perché se io fossi stato presente in Commissione certamente mi sarei opposto

all'emendamento, che contiene due enunciazioni, una di questa gravemente lesiva del principio costituzionale, riguardante la libertà personale. Ciò perché non solo con il comma 4 si chiede la sospensione della prescrizione, ma con il comma successivo si prevede la proroga di tre o di sei mesi, a seconda del tipo e della gravità dei reati, della custodia cautelare.

Ritengo, invece, positivo il fatto che il Senato della Repubblica abbia approvato, pochi minuti fa, l'emendamento 3.2, in cui, in definitiva, viene applicato in tutta la sua estensione il principio dell'incompatibilità ad eccezione di alcune situazioni in corso, nel senso che non si applica l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Voglio ricordare, anche per rasserenare questa discussione che ormai sta volgendo al termine, che il giudice dell'udienza preliminare non è investito di una giurisdizione piena, nel senso che può soltanto prosciogliere, cioè adottare una sentenza di non doversi procedere, ovvero disporre il rinvio a giudizio. Pertanto non ritengo che sia scandaloso aver apportato una deroga che, tra l'altro, rispetta, come è stato già detto in quest'Aula, il principio riguardante la *perpetuatio iurisdictionis* e quindi l'articolo 25 della nostra Costituzione, in tema di giudice naturale precostituito per legge. Non è possibile «scippare» un procedimento quando si è creata una congiunzione, come diceva il senatore Fassone, tra il magistrato e un determinato fascicolo processuale.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

VALENTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa vicenda si è celebrata la saga dell'amarezza, perché si sono davvero verificate delle situazioni che lasciano perplessi. Si era prima trovato un accordo, vi era stata la sostanziale unanimità su tale accordo e poi è accaduto qualcosa che ci sfugge ufficialmente, ma che non ci è ignoto nella sostanza, e che ha determinato un mutamento di rotta a 180 gradi.

Qual è l'epilogo di questa vicenda? È che il Senato oggi, ma non con il nostro voto certamente, licenzierà una legge caratterizzata da un vizio di incostituzionalità evidente, perché si verificherà la singolare situazione che taluni soggetti, i quali hanno in corso un processo davanti al Gup, che nei loro confronti ha assunto una serie di decisioni, per il solo fatto che questo processo non si celebri dopo il 2 gennaio 2000, dovranno avere un interlocutore che ha già assunto delle decisioni, che ha già espresso la sua opinione, che conosce gli atti e li ha interpretati in maniera difforme da ogni aspirazione difensiva; mentre dal 2 gennaio 2000 coloro che la sorte porterà davanti ad un Gup avranno la certezza di essere giudicati da un magistrato che non conosce la vicenda, che

non ha assunto decisioni nella fase delle indagini preliminari e che si pone con assoluta terzietà rispetto alle esigenze difensive. Questo è il paradosso che si verificherà. A questo paradosso si era cercato di porre rimedio con una norma garantista, ma la replica è stata quella che tutti conosciamo.

È questa la ragione per la quale noi non ci possiamo stare. Abbiamo espresso, nel corso delle sedute precedenti, il nostro atteggiamento assolutamente contrario; abbiamo fatto presente come sia offensivo per la magistratura italiana ritenere che taluni processi possano essere celebrati soltanto da alcuni giudici e non da altri (perché questa è la ragione fondamentale, poi, di tutto quello che è accaduto in quest'Aula); eppure, nonostante ciò, gli esiti sono stati quelli che oggi celebreremo, ma non con il nostro accordo.

Per queste ragioni Alleanza Nazionale vi anticipa con grande fermezza che il suo voto sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).*

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, la settimana scorsa, quando abbiamo chiuso la discussione sul famoso emendamento relativo all'incompatibilità tra Gip e Gup, mi sembra che l'intera Assemblea avesse rilevato la tortuosità del percorso, la contraddittorietà dei ragionamenti nonché l'assenza assoluta di materia culturale che potesse spiegare il cambiamento di opinioni espresse da gran parte dei componenti della Commissione giustizia e oggi riproposte in Aula in maniera assai diversa, senza che nessun evento culturale avesse portato un contributo notevole al ragionamento.

Ricorderanno i colleghi che quel giorno è mancato diverse volte il numero legale, anche da parte del Gruppo che qui rappresento, non fosse altro che per richiamare l'attenzione su una riflessione che doveva, nelle prime ore di questa giornata, trovare – ove possibile – una sorta di ragionamento comune. *(Commenti del senatore Bucciero).* Senatore Bucciero, al Governo non interessa tutta questa materia, per cui, anche se è assente, la cosa non è importante. Infatti ha licenziato il provvedimento in una maniera assolutamente ... Pertanto, non è importante se il Governo è presente o meno, perchè il problema riguarda il Parlamento, precisamente il Senato, che ora si sta occupando di questa materia e che dovrà spiegare all'altra Camera il perché di questo percorso così contraddittorio, di questa revisione delle proprie idee che non offre giustificazione alcuna.

Tutti sanno, almeno chi mi conosce, la stima che io nutro per il senatore Follieri, dal quale proprio non mi aspettavo e non accetto – mi dispiace che ora non sia presente – questo suo modo di procedere, nel tentativo di spiegare con molte parole un qualcosa che lui conosce ma che non è spiegabile, perché non è spiegabile a nessuno che un principio di garanzia che ha copertura costituzionale possa essere sospeso –

alcuni diranno – perché si consenta a Tizio di fare un processo e a Caio di subirlo o non, come se il Parlamento dovesse preoccuparsi di una conseguenza che è di ordine strutturale e non di ordine costituzionale, che è un bene primario da poter salvaguardare.

Il dibattito in Aula non ha chiarito questa contraddizione; si sono spese molte parole nel tentativo di ciascuno di arrampicarsi sugli specchi, di trovare una giustificazione per parole alle quali sicuramente non credeva. Ancora non mi riesco a spiegare, infatti, cos'è avvenuto nell'intervallo tra la decisione della Commissione giustizia e ciò che si è detto in Aula per tentare di giustificare questa marcia indietro, questo modo di procedere così assolutamente contraddittorio, incomprensibile tra l'altro a chi dovrà leggere domani gli atti dei lavori parlamentari del Senato su questa materia.

Facevo riferimento a quello che tentava di spiegare il senatore Follieri, ma sono convinto che lui stesso non credesse alle cose che diceva, perché non è possibile che da lui si affermi che il giudice dell'udienza preliminare non sia investito del merito. Vorrei capire allora su quale conoscenza degli atti o di merito tale giudice possa pronunciare un'archiviazione ... *(Commenti del senatore Follieri)* o un non luogo a procedere, o su quale base di merito o non di merito possa disporre il rinvio a giudizio. Il giudice dell'udienza preliminare – lo sappiamo tutti, almeno chi ha un minimo di pratica nelle aule forensi – è investito dell'intera materia, tant'è che può decidere se archiviare, e chiudere così la vicenda giudiziaria di questo o di quell'indagato, o rinviare a giudizio esercitando tutte le funzioni di quello che era il giudice istruttore di una volta.

Come si fa a dire che il Gup non entra nel merito della vicenda? Questa affermazione è stata tante volte ripetuta, quasi che la somma delle ripetizioni serva come convincimento al proprio *deficit* culturale. Non sono convinto di questo, senatore Calvi; sono invece convinto del fatto che oggi, su questa norma, si è fatta una forzatura per dire che c'era una ragion di Stato.

FOLLIERI. Sono due cose diverse!

CIRAMI. Lo so che non può condannare, però nel merito ci entra, senatore Follieri. Come fa – per esempio – ad entrare nel merito e a disporre il rinvio a giudizio, quando si è occupato dello stesso merito per esercitare una delle funzioni di spedizione di un ordine di custodia cautelare? *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

Sicuramente c'è e ci sarà in lui della prevenzione. Ho già affermato prima che ad un giudice prevenuto preferisco un giudice estraneo ed assolutamente terzo ad una vicenda, anche se questa dovrà portare dei ritardi di natura processuale.

Dopo aver detto questo – al riguardo, ormai, abbiamo già affermato quello che dovevamo dire – devo aggiungere che non possiamo, però, opporci alla conversione di un decreto-legge che sposta in avanti i termini dell'entrata in vigore della istituzione del giudice unico di primo grado. Diciamo ciò con sofferenza e con tutta la contraddittorietà che in

essa è sposata, riguardando soprattutto la norma contenuta nell'articolo 3. Confidiamo che la Camera dei deputati possa apportare gli opportuni accorgimenti, affinché il principio costituzionale di garanzia, affidato all'incompatibilità dei due organi – il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare – venga savato per rispettare il dettato costituzionale.

Con questa forte critica votiamo a favore della conversione del decreto-legge in esame, sperando che la Camera dei deputati ovvierà a questa che oggi è stata una pagina oscura, dal punto di vista culturale e giuridico, del nostro Senato. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UdeuR. Applausi ironici del senatore Valentino).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intendo in questa sede annunciare il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista a questo provvedimento, cercando di motivare brevemente questa nostra decisione.

Mi sembra che nella discussione e nelle dichiarazioni di voto che sono state svolte proprio in questi attimi si sia operata anche una confusione tra il dibattimento e l'udienza preliminare. Ho rilevato – come mi sembra – in molti interventi una grande confusione in relazione al luogo nel quale si devono esercitare fino in fondo le garanzie di imparzialità e di contraddittorio. Questo luogo è esclusivamente il dibattimento e queste garanzie, in quella sede, trovano la loro massima esplicazione. A mio giudizio, caricare l'udienza preliminare di una valenza che non ha assolutamente nell'impianto processualistico del nostro codice, può aver portato ad una confusione rispetto all'efficacia di queste due fasi completamente diverse.

Vorrei in questa sede ricordare che, non a caso, la Corte costituzionale parla di incompatibilità tra le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle svolte dal giudice dell'udienza preliminare solo quando quest'ultimo è investito della piena cognizione del processo. Quindi, non si può assolutizzare il principio di incompatibilità. Questa assolutizzazione non c'entra nulla con il principio di imparzialità, che deve essere assolutamente garantito; o meglio, il principio di imparzialità non coincide perfettamente con il principio dell'incompatibilità fra il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare.

Per questo motivo, trovo corretto l'approccio assolutamente pragmatistico che è stato posto in essere con l'emendamento presentato dal senatore Fassone, approvato in quest'Aula, proprio perché con esso si elimina il grave rischio della fase transitoria per l'entrata in vigore del giudice per l'entrata in vigore del giudice unico. Si impedisce una diseconomia assai grave che si determinerebbe sottraendo il giudice naturale che già ha in mano il procedimento penale.

Per questa ragione confermo il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista. *(Applausi dalla componente Rifondazione Comu-*

nista-Progressisti del Gruppo Misto e dal Gruppo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Vi è un dato che può apparire singolare nella discussione relativa alla conversione del decreto-legge al nostro esame. Con la eccezione di qualche punta polemica, per la verità assai rara anche se a volte particolarmente appassionata per lo più, la discussione si è «appoggiata» piuttosto che sul piano politico su quello tecnico. Ricordo molto bene che il senatore Fassone ha fatto riferimento, da un lato, al principio del giudice naturale e, dall'altro, alla norma dell'articolo 7- *ter* dell'ordinamento giudiziario che, in realtà, crea un elemento che una qualche contraddizione introduce nella condizione attuale di un certo numero di processi, posto che, per un verso, la norma è operante come precetto al Consiglio superiore della magistratura e, per altro verso, avremo un ritardo che può certamente far sorgere qualche elemento di disguido.

Il senatore Russo – lo ricordo molto bene – ha dedicato il proprio intervento a contestare l'esistenza di un orientamento pacifico della giurisprudenza o di una prassi nella direzione nella quale si sosteneva esistesse, vale a dire della incompatibilità, con ciò contrastando gli argomenti di chi diceva di lasciare alla magistratura valutare caso per caso dove l'incompatibilità va applicata. Certo, se scegliamo come approccio per la decisione su questo delicato problema la coerenza del sistema, probabilmente siamo portati a concludere che non vi è nulla di scandaloso nell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Russo, Fassone ed altri, perché esso si muove nella direzione di una prassi abbastanza ricorrente e consolidata con sufficienti precedenti che, per altri versi, viene però contestata dagli stessi proponenti.

Lo stesso vale anche per le argomentazioni del senatore Cò, che faceva riferimento alle pronunce della Corte costituzionale dandone una lettura sufficientemente corretta, o meglio semplicemente corretta, ricordando che la Corte costituzionale si riferisce ovviamente ai casi in cui il giudice è investito della piena cognizione del problema. Va detto, peraltro, che a partire dal 1990 e sino a tempi recentissimi la Corte Costituzionale ha indicato con costanza, con sistematicità, una serie di elementi di incompatibilità, dai quali ho ritenuto di poter trarre una norma da collocare a regime e che desse alla materia una sistemazione definitiva.

Il punto è poi proprio questo: proprio per le cose dette in Aula, proprio perché è stato sostenuto con eguale autorevolezza che, in mancanza di una norma esplicita relativa alla proroga, la giurisprudenza avrebbe potuto dar luogo a questa o a quell'altra serie di decisioni, e quindi risolvere in un modo o nell'altro il problema, la questione che avevamo oggi di fronte era essenzialmente politica: concerneva una valutazione comparativa, la necessità – la definisco con convinzione con il termine «coerenza del sistema» – di affrontare, all'interno di un ragiona-

mento interamente tecnico, da una parte un'emergenza reale che ovviamente nessuno disconosce, dall'altra, però, una serie di princìpi, un principio stabilito dalla Corte costituzionale con ricorrenti pronunce che hanno posto il problema in modo indiscutibile, ineludibile e improcrastinabile.

Tra il sistema di garanzie prospettato dalle sentenze della Corte costituzionale e la corrispondente mancanza delle stesse nel sistema attuale, segnalata con l'autorevolezza delle sue decisioni e quindi in forma definitiva dalla Corte costituzionale, abbiamo ritenuto, rispetto a quell'emendamento, di scegliere la posizione di piena attuazione delle garanzie e di completo ossequio ai princìpi e alla strada indicati dalla Corte costituzionale. Per questo motivo abbiamo scelto di non votare quell'emendamento.

Se quell'emendamento non fosse stato approvato, potremmo oggi guardare con maggiore serenità alla situazione che si determina: l'approvazione di una norma a regime limita fortemente i casi di incompatibilità, che sarebbero stati invece numerosissimi per effetto della norma approvata nel 1998; permane, tuttavia, da parte nostra una riserva profonda su questo provvedimento. Avendo il conforto di aver contribuito con un emendamento a migliorare la norma a regime, manteniamo una profonda riserva su una scelta che sancisce sostanzialmente un'iniquità, una differenza di comportamenti tra soggetti che avrebbero diritto, per la norma costituzionale, ad un trattamento uguale.

Per questa ragione, ancora una volta con una decisione discussa e sofferta, il Gruppo dei Verdi si asterrà nella votazione finale del disegno di legge n. 4038. *(Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo e del senatore Gubert).*

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, esprimo a nome del mio Gruppo un «no» deciso e indignato alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. Oggi, signor Presidente, onorevoli colleghi, da parte della maggioranza è stato commesso un furto alle garanzie dei cittadini italiani, allo Stato di diritto e ai nostri impegni internazionali derivanti dalle Convenzioni che abbiamo sottoscritto. Ciò è avvenuto, peraltro, in una situazione di grave imbarazzo da parte della stessa maggioranza, che si è divisa e non è stata in grado di esprimere argomenti positivi a favore di questo furto, non essendo tali né gli imbarazzatissimi silenzi del relatore, senatore Calvi, né i balbettii intellettuali del senatore Follieri. Le garanzie sono state rubate ai cittadini italiani dalla maggioranza e dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Diliberto, che ha rinnegato le proprie affermazioni e, cosa ancor più grave per un Ministro, il proprio voto. Il furto è stato commesso con un voltafaccia e con una perdita di credibilità: non si può affermare un principio e dopo qualche giorno negarlo se si vuole mantenere almeno dignità politica oltre che personale. Agli occhi dell'opposizione il ministro Diliberto ha completamente per-

duto la dignità politica e personale; se egli avesse avuto almeno un argomento per smentire se stesso avrebbe dovuto avere almeno il coraggio di venire una volta in quest'Aula e spiegare le ragioni per cui prima ha affermato un principio e poi lo ha negato. Un Ministro che cambia opinione e un Ministro che si nasconde non è un Ministro né affidabile né credibile!

Questa è una maggioranza che oggi ha rubato le garanzie soltanto perché stordita dal voto che i cittadini italiani le hanno negato il 13 giugno scorso. Ed è stata così stordita, questa maggioranza, che non ha compreso neppure le ragioni di quel suo grave insuccesso elettorale e, addirittura, questa maggioranza ha pensato che negando diritti elementari, da Stato di diritto, ai cittadini italiani avrebbe potuto riprendere qualche consenso perduto. Miope, veramente miope!

Questa maggioranza ha bocciato oggi la prima applicazione dei principi del giusto processo; alla prima occasione in cui si è cercato di verificare se questa maggioranza credeva davvero che nei tribunali italiani dovessero funzionare dei giudici imparziali, questa maggioranza ha detto no.

Questa maggioranza ha bocciato ancora il testo del giusto processo perché dopo averlo approvato al Senato, sia pure con grande fatica, lo ha rimesso in discussione alla Camera.

Questa maggioranza ha bocciato le richieste degli avvocati penalisti in sciopero che chiedevano ad essa e al Ministro di mantenere gli impegni sottoscritti e i voti dati.

Questa maggioranza ha smentito platealmente il Capo dello Stato che più volte – due volte in circostanze ufficiali, una volta in una circostanza informale – ha chiesto la riforma del giusto processo.

No a tutti: no all'opposizione, no alle convenzioni internazionali, no ai princìpi del giusto processo, no ai cittadini che chiedono garanzie, no agli avvocati che le reclamano, no al Presidente del Consiglio. Signori colleghi della maggioranza, dove volete andare? Vi rendete conto che in questo modo non rappresentate più quelle esigenze che i cittadini, su questo terreno della giustizia, vi stanno chiedendo con maggiore insistenza?

Ma c'è di più, signor Presidente, onorevoli colleghi. Il furto che è stato commesso oggi è un furto con scasso. Sissignore, perché nella maggioranza c'è stato perfino chi ha osato dare un nome e un cognome a quell'emendamento. Lo ha fatto il senatore Bertoni, lo ha fatto la senatrice Fumagalli Carulli. Un nome e un cognome, quando invece è esattamente il contrario, quando cioè è il controemendamento oggi approvato che ha un nome e un cognome, un controemendamento palesemente incostituzionale, signor Presidente. Infatti, non si può dire ai cittadini italiani: «Guardate, a voi riconosciamo garanzie, la garanzia dell'imparzialità del giudice, ma, secondo la nostra discrezione, alcuni l'avranno riconosciuta subito, altri a venire». Questa è una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione e di quel principio di ragionevolezza che è stato ricavato da quell'articolo.

È il controemendamento che ha un nome e un cognome e avevamo cercato anche di motivare la nostra posizione sulla base dell'ineffabile

monitoraggio a lei distribuito, signor Presidente, e a me mai, né da lei mai trasmesso a me; avevamo cercato di dimostrare, con i dati del monitoraggio alla mano, che in realtà non c'era alcuna ragione obiettiva per approvare un controemendamento.

Proprio a coloro che si presentavano in questa sede pronunciando nomi e cognomi di imputati avevamo detto con molta chiarezza: «Le questioni giudiziarie vengono affidate ai magistrati; le questioni politiche vengono affidate al Parlamento». I magistrati, sulla base di garanzie fissate dal Parlamento, avrebbero potuto liberamente, autonomamente, indipendentemente celebrare i processi e il Parlamento teneva fede alle garanzie stabilite fin dal 1994. Era una distribuzione da Stato di diritto: decidano i magistrati liberamente sulla base di norme, decida il Parlamento sulle garanzie!

Questa era la ragione dell'emendamento approvato in Commissione, che poi è stato respinto: chi lo ha proposto, con un voltafaccia lo ha negato. Eppure, era un emendamento ragionevole innanzi tutto perché separava i piani; non obbligava né consentiva, anzi impediva al Parlamento di entrare nello specifico di migliaia di processi, perché – signori, che avete fatto nomi e cognomi di imputati – i processi che si stanno celebrando in situazione di incompatibilità, o più precisamente le udienze preliminari che si stanno celebrando in condizioni di incompatibilità, sono migliaia.

Allora abbiamo detto: «Lasciamo quelle al loro destino e teniamoci fermi i princìpi»: niente! L'emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione e smentito con i balbettii che abbiamo appena avvertito, prevedeva anche un'altra cosa: di mantenere fermo il piano delle garanzie, combinandole con l'efficienza. Siccome riconosciamo le garanzie, impediamo che il riconoscimento delle stesse faccia saltare i processi: infatti, i processi non sarebbero saltati.

Si sarebbe obbligato un giudice a sostituire un altro giudice, ma nel frattempo (ecco la salvaguardia dell'efficienza) si sarebbero interrotti contestualmente i termini della prescrizione. Era in questo la combinazione ragionevole tra garanzie da un lato ed efficienza dall'altro: ahimè, signori della maggioranza, ma in particolare colleghi dei DS, sono bastati un paio di articoli di gazzette forcaiole per costringervi a tornare all'ovile! Evidentemente, è ancora troppo forte il ricatto che subite da parte di alcuni settori della stampa o della magistratura: questo è indicibile, questo è inconcepibile! *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico).*

Noi andremo avanti con le buone ragioni che abbiamo espresso, cercando di combinare tutti i princìpi, e sottoponendole in quest'Aula. Andremo avanti con fermezza con tutti gli strumenti che la democrazia parlamentare ci consentirà di utilizzare alla Camera dei deputati. Ripresenteremo le nostre ragioni, ma lo faremo però con un appello in più questa volta: ci appelleremo anche ai cittadini italiani. Ai cittadini italiani noi diremo, fin da oggi, che questa maggioranza nega ad essi i diritti che lei stessa qualche giorno prima ha affermato.

Confermo ciò che ho detto la settimana scorsa, intervenendo sull'emendamento 3.1 che ci ha tenuto tanto impegnati: con il controe-

mendamento, che oggi è stato approvato, del voltafaccia e della perdita di faccia muore oggi il giusto processo, parola vacua e inutile sulle vostre bocche! *(Applausi ironici del senatore Pellegrino).*

Infatti, alla prima occasione in cui si poteva applicare una conseguenza immediata del giusto processo voi avete detto «no»: voi non volete il giusto processo, voi non volete lo Stato di diritto, voi non volete le garanzie, voi negate ai cittadini italiani quello che vorreste riconoscere al cittadino turco o curdo Ocalan e a tutti gli altri; voi avete due pesi e due misure! *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).* Voi difendete magari i terroristi ma non difendete gli elementari diritti dei cittadini italiani! *(Commenti del senatore Pelella)*

Oggi voi apportate una ferita indelebile nei confronti del giusto processo e delle garanzie: vi assumete una gravissima responsabilità. Sarà colpa vostra se il clima sarà definitivamente distrutto, ma sarà responsabilità vostra se la riforma del giusto processo e le riforme che tanto sbandierate a parole non si potranno fare in questa legislatura. Solo i cittadini, solo gli elettori avranno la possibilità, e la useranno, di farvi cambiare opinione. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico. Molte congratulazioni).*

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, devo notare, non solo da parlamentare ma da modestissimo giurista, un'insanabile contraddizione. La legge è chiara: abbiamo accolto un principio che forse è discutibile. Io, peraltro, sono affezionato alla vecchia figura del giudice istruttore, ma accetto la legge e la discussione che è intervenuta in ordine all'indipendenza e alla terzietà del giudice. Riconosco che esiste un principio ormai accolto universalmente, espresso dall'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale così come dovrebbe essere riformulato. Tale principio afferma che il magistrato, il quale nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari, non può tenere l'udienza preliminare. Si tratta di un principio ormai consacrato dalla legge, dalla coscienza dei giuristi e quindi unanimemente accolto.

Ora noi ci accingiamo a varare un'altra legge, in cui si stabilisce che certamente è incompatibile la funzione del giudice per le indagini preliminari con quella del giudice dell'udienza preliminare, sostenendosi, peraltro, che quest'ultimo non decide nel merito. Io probabilmente non ho capito il codice di procedura penale malgrado sia avvocato da 35 anni, ma ricordo a me stesso che il giudice dell'udienza preliminare decide sia sull'eventuale patteggiamento (se ammetterlo o meno), sia sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere (quindi, entra nel merito), ma anche sull'istanza di giudizio abbreviato e sul giudizio abbreviato. Quindi, se il giudice dell'udienza preliminare non entra nel merito di questi tre spettri del processo penale, non so quando mai un giudice dovrebbe entrare nel merito.

Dunque, noi affermiamo che tale incompatibilità è giusta (ricordo a me stesso che le cause di incompatibilità determinano processualmente nullità assoluta, insanabile e rilevabile *ex* ufficio) e che essa potrà valere dalla data indicata nella legge, che è fissata al gennaio 2000. Tuttavia, con un emendamento, si afferma il principio opposto; si stabilisce che, se l'udienza preliminare è in corso, tale incompatibilità processualmente non esiste.

A mio avviso, coloro che hanno proposto tale emendamento hanno privilegiato il processo *tout court*, ossia il fatto che venga portato avanti il processo qualunque esso sia. Se ragioniamo però filosoficamente, per breve periodo sulla natura e sull'essenza del processo, che è il metodo previsto dalla legge per raggiungere la verità (naturalmente la verità processuale), privilegiando il processo al di là del principio sancito dell'incompatibilità, noi faremo omaggio al processo, ma faremo torto al cittadino ad esso sottoposto. Questo, signori, è un principio che io non posso accogliere, perché il processo ha una sua valenza, ma prima di tutto deve essere rispettato il diritto dell'attore principale del processo, che è l'uomo chiamato a rispondere di un reato.

Ora, io vorrei discutere con il Ministro invisibile. Io mi assento dai lavori – non so se di più o di meno del senatore Di Pietro, che oggi non vedo – ma almeno qualche volta vengo in Aula. Il Ministro di grazia e giustizia invece non l'ho mai visto in quest'Aula (probabilmente non ci vedo io che sono senza occhiali, poiché non li porto), e parlare del processo penale in assenza del Ministro di grazia e giustizia – a parte il rispetto che devo a voi tutti e ad ella, signor Presidente – sembra dover parlare con me stesso. Sono contento ugualmente, ma mi auguro che quest'uomo invisibile un giorno venga ad onorarci della sua presenza, anche per conoscere la sua opinione.

Ebbene, se noi approvassimo questo disegno di legge, faremmo torto alla nostra coscienza e al vero processo penale, contraddiremmo le regole del giusto processo ed inoltre esprimeremmo una opinione legislativa in contrasto con la coscienza giuridica europea: questo per noi è inaccettabile. Poiché questo emendamento qualifica nella sua ingiustizia tutta la legge che ci accingiamo a votare, che pure contiene dei punti che sono accettabili, poiché dunque esso costituisce il punto qualificante della legge, per noi inaccettabile, il mio Gruppo, tramite la mia persona, esprime un giudizio negativo e pertanto annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale).*

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra su questo disegno di legge. *(Commenti dal Gruppo Forza Italia. Richiami del Presidente).*

Dirò poche parole per argomentare questo voto favorevole, e saranno, secondo il mio costume, parole pacate, basate su argomenti. Devo dire al collega Pera che da lui non ho sentito argomenti, come certamente, per la sua statura intellettuale, sarebbe capace di svolgere: ho sentito soltanto parole forti, invettive al limite dell'insulto; ebbene, non replicherò su questo terreno.

Circa il punto controverso di questo decreto-legge che convertiamo in legge oggi, dirò soltanto che il provvedimento adottato dal Governo si era fatto carico di un problema: quello cioè che l'entrata in vigore immediata del principio, da noi stabilito, di incompatibilità tra GIP e GUP avrebbe di necessità creato forti intralci nell'organizzazione delle udienze preliminari. Facendosi carico di questo problema, il Governo aveva previsto il rinvio al gennaio del 2000 delle udienze preliminari già fissate e non ancora iniziate al 2 giugno 1999 e di quelle già iniziate sempre a tale data.

Quello al quale il Governo con questo decreto-legge voleva porre rimedio era un problema reale, perché – come ha lucidamente spiegato il collega Fassone – fino al 2 giugno 1999 è rimasto in vigore l'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario che prescriveva la concentrazione delle medesime funzioni nel GIP e nel GUP; il passaggio, da un giorno all'altro, da un principio al principio opposto è innegabile che avrebbe creato problemi. Il nostro emendamento 3.1/1 ha introdotto una soluzione estremamente ragionevole: le udienze preliminari già fissate si terranno con altro giudice, perché quello è un disagio organizzativo tollerabile. Si continuano a tenere le udienze preliminari con il giudice che ne era investito in quei procedimenti nei quali le udienze preliminari erano in corso.

Non è mai accaduto che una norma processuale che modifica una regola del processo abbia inciso sui processi in corso. Qualora l'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame avesse prodotto o producesse la spoliazione di un giudice del processo che sta trattando, saremmo stati in presenza di una norma assolutamente irragionevole che non ha precedenti nel nostro ordinamento. Non ho sentito alcun argomento ragionevole contro questa impostazione.

Si è fatto riferimento ai grandi princìpi del giusto processo, ma non si dimentichi che la Corte costituzionale, più volte, è intervenuta su questo punto a sancire che non è in contrasto con la Costituzione la norma in vigore fino al 2 giugno 1999 per cui il GUP tratta i processi che ha già trattato come GIP. La Corte costituzionale ha soltanto stabilito che il giudice dell'udienza preliminare non può trattare il processo con giudizio abbreviato; ma come udienza preliminare il GUP - secondo la Corte costituzionale – può farlo, non ci sono incompatibilità e contrasto con la Costituzione. La nostra è una norma di opportunità: laddove i redattori del codice di procedura penale avevano ritenuto opportuno che le funzioni del giudice dell'udienza preliminare fossero concentrate nel medesimo magistrato che aveva svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari, noi oggi siamo giunti ad un convincimento opposto e lo abbiamo sancito in una norma che entra pienamente in vigore

con il 2 giugno 1999, con la sola eccezione assolutamente ragionevole dei processi in corso.

Le riforme vanno fatte – e noi le stiamo facendo – ma vanno fatte in modo che i processi continuino a svolgersi regolarmente; non possiamo varare leggi che creino intralci nei processi in corso. Dobbiamo favorire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia e questo va a vantaggio dei cittadini. Infatti, già oggi i cittadini pagano troppe conseguenze negative dovute alla disorganizzazione dei nostri uffici giudiziari. Non dobbiamo e non possiamo, con le nostre leggi, aggravare questo stato di cose, tutt'altro. La norma che abbiamo approvato è assolutamente ragionevole e noi esprimeremo con convinzione il nostro voto favorevole perché proprio su questo punto la legge di conversione migliora il decreto-legge.

Per il resto, vorrei soltanto ricordare che, al di là della discussione che si è svolta su questo punto, il decreto-legge che stiamo per convertire ha un grande significato, perché fa entrare in vigore la riforma del giudice unico con il 2 giugno 1999, per tutti gli aspetti ordinamentali che sono gli aspetti peculiari di questa riforma. Ciò che si rinvia al gennaio del 2000 è soltanto la competenza penale del giudice monocratico, rinvio opportuno, perché quando il giudice monocratico sarà investito dell'intera competenza che gli attribuisce il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dovrà essere già approvata la riforma del nuovo rito.

La scelta che ha fatto il Governo di rinviare l'entrata in vigore per questa parte del decreto legislativo, ma di mantenere l'entrata in vigore della riforma del giudice unico per tutti gli aspetti ordinamentali al 2 giugno 1999 è una scelta saggia che condividiamo. Daremo, quindi, il nostro voto favorevole con piena convinzione, respingendo, con la massima fermezza, le accuse che ci sono state rivolte, che non sono state argomentate e che non hanno alcun fondamento nella realtà. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa e Verdi-L'Ulivo e dalle Componenti Comunista e Rifondazione comunista-Progressisti del Gruppo Misto).*

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PELLEGRINO. Signor Presidente, solo poche parole per dire che non parteciperò al voto finale su questo provvedimento e lo faccio non perché dissento dalla posizione che sul voto finale ha assunto il mio Gruppo. Penso infatti che questo provvedimento debba essere votato per le ragioni che bene ha esposto ora il collega Russo. Non parteciperò al voto perché questo è l'unico modo che il Regolamento mi consente per dare una risposta – un pò meno pacata di quella del senatore Russo – alle cose dette dal senatore Pera.

Vede, collega Pera, io non ho votato il subemendamento Russo 3.1/1 e neanche l'emendamento 3.1 della Commissione; ho votato l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pettinato. Non ho motivato il mio voto perché sono stato scoraggiato da una battaglia parlamentare, dal vuoto desolante dei banchi dell'opposizione, dell'una e dell'altra opposizione.

Su questo provvedimento la maggioranza non era compatta. C'è un Gruppo, quello dei Verdi, che ha votato non differentemente da come io ho votato. Ma a che valeva motivare il mio voto? Le battaglie parlamentari si fanno venendo in Aula e semmai...

PERA. Che cosa sta dicendo? Ci siamo tutti!

PELLEGRINO. No, molti banchi sono vuoti e dalla votazione risulterà a quali Gruppi appartengono gli assenti.

Lei, senatore Pera, fa demagogia, non democrazia. Gli appelli al popolo non servono. Si viene in Aula e si ragiona. Se si fosse ragionato, si sarebbe capito che, trasportare in quest'Aula una rissa giudiziaria senza senso, è stato un torto per l'Aula stessa.

Dobbiamo ricordare che in questa sede il giusto processo non c'entra niente. Si tratta di restituire all'udienza preliminare la sua propria funzione, quella cioè di essere un ragionevole filtro, che eviti dibattimenti inutili, e si ragiona sul fatto che un GIP, che ha già emesso provvedimenti che incidono sulla libertà dell'indagato, non è adatto a questa funzione di filtro. Tuttavia, questo suo non essere adatto non va a danno dell'imputato, come risulta chiaro appena proviamo a ragionare. *(Commenti del senatore Pera)*. Infatti, l'archiviazione consente la prosecuzione delle nuove indagini; invece, un rinvio a giudizio su basi deboli apre la strada all'assoluzione, cioè ad una pietra tombale, ed è quindi un favore per l'imputato.

Pertanto, è inutile fare appelli al popolo. Proviamo a ragionare e non diciamo che il giusto processo è morto, oggi, in quest'Aula. Oggi, in quest'Aula, non si è fatta una battaglia parlamentare, perché l'opposizione non era presente. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Follieri)*.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, se non è un insulto – e spero che lei non lo consideri tale – e se non è un'offesa a quest'Aula – e non credo che lei la consideri un'offesa a quest'Aula – poiché vorremmo sapere chi approva questo provvedimento, le chiedo formalmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi ironici del senatore Polidoro)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rotelli,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4038, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	213
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	122
Contrari	78
Astenuti	12

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati gli emendamenti che invito ad illustrare.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 3.1 a mia firma.

LAURO. Signor Presidente, la previsione nel testo legislativo della stipula di un contratto collettivo unico nazionale di riferimento appare del tutto inopportuna in quanto, da un lato, verrebbe ingiustificatamente ad interferire nell'autonomia contrattuale collettiva; dall'altro, produrrebbe l'inevitabile effetto dannoso di far lievitare

il costo del lavoro nel settore, accorpando categorie di lavoratori privati e pubblici.

È auspicabile, quindi, che il legislatore non intervenga nella materia, lasciando alle parti sociali il compito di accertare la percorribilità di un processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale del settore portuale. Questo vale per l'emendamento 3.50 da me presentato mentre do per illustrato, essendo molto semplice, l'emendamento 3.4. Illustro, invece, l'emendamento 3.5 che riveste particolare importanza in quanto tende ad eliminare una grave confusione interpretativa che potrebbe derivare dal testo del disegno di legge. Il richiamo fatto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ingenera il dubbio che l'impresa autorizzata ad operare in regime di esclusiva, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, possa fornire alle imprese portuali richiedenti, oltre alla manodopera temporale, anche appalti di servizi che la suddetta legge, alla stregua di quanto richiesto dalla Commissione europea, affida invece esclusivamente alle imprese autorizzate, ai sensi dell'articolo 16, in quanto operante nel distinto mercato dei servizi portuali.

La cancellazione del richiamo alla legge n. 1369 del 1960 esclude, pertanto, tale possibile equivoco interpretativo, chiarendo che l'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 17, per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, trova il suo esclusivo fondamento nel suddetto articolo e non anche nel regime derogatorio della citata legge n. 1369 del 1960.

Do per illustrati gli altri emendamenti perché penso siano molto chiari e precisi e ringrazio per l'attenzione prestata.

BORNACIN. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.200. Per quanto riguarda l'emendamento 3.201, la nuova formulazione del capoverso 2 del richiamato articolo 17 intende disciplinare, con netta distinzione, i diversi tipi di servizio che possono essere resi dalle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali e servizi portuali, disponendo espressamente che l'impresa autorizzata a svolgere prestazioni temporanee, di cui al comma 1, non deve essere partecipata né direttamente né indirettamente con imprese *ex* articolo 16.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.202, al terzo periodo del comma in questione, laddove si prevede che le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese, di cui agli articoli 16, 17 e 18, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate secondo le norme della legge 23 luglio 1991, n. 223, occorre inserire che anche i soggetti, di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, sono sottoposti a tale disciplina, per un'evidente criterio di uguaglianza di trattamento nei confronti dei dipendenti di tutti i soggetti imprenditoriali operanti nell'ambito portuale.

Do per illustrati gli altri emendamenti di cui sono firmatario.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.9.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Gli emendamenti presentati dal Governo si illustrano da sé.

CASTELLI. Signor Presidente, non so se sia possibile dal punto di vista regolamentare apportare una correzione ad un presumibile errore di stampa, ma vorrei comunque segnalare all'Assemblea che l'emendamento 2.37, almeno nelle mie intenzioni, avrebbe dovuto riferirsi all'articolo 3, anziché all'articolo 2. Si tratterebbe cioè di un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 3.

Vorrei poi illustrare, in particolare, l'emendamento 3.81. Non si capisce perché i servizi inerenti ad operazioni portuali, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 84 del 1994, debbano essere forniti da una sola impresa. Ciò francamente ci stupisce, visto che anche oggi il presidente del Consiglio D'Alema, illustrando alla Camera il Documento di programmazione economico-finanziaria, ha citato più volte l'esigenza di modernizzare il paese. Credo che una modernizzazione necessaria e condivisa da tutti consista nell'introduzione della libera concorrenza in qualsiasi tipo di attività. Qui, invece, ancora una volta, si crea una sorta di monopolio, concedendo l'autorizzazione ad una singola impresa. Ci sfugge la *ratio* di questa disposizione e segnalo che essa va esattamente nella direzione opposta rispetto a quanto dichiarato, in data odierna, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Suggerisco, dunque, di sostituire le parole «di un'impresa» con le parole «di una o più imprese», il che mi sembrerebbe assolutamente logico anche rispetto agli indirizzi di questo Governo, che peraltro non sosteniamo.

L'emendamento 3.82 si riferisce ai termini entro i quali deve essere concessa l'autorizzazione. Personalmente, suggerisco di introdurre una forma di silenzio-assenso in quanto sappiamo tutti che la burocrazia blocca spesso le iniziative. L'introduzione di una forma di silenzio-assenso costringe invece i burocrati a lavorare perchè pende comunque su di loro una spada di Damocle e la mancata concessione dell'autorizzazione non impedisce di iniziare a lavorare.

L'emendamento 3.85 si riferisce al già richiamato articolo 17, la cui lettera *d)* indica le procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali e, laddove non siano istituite, delle autorità marittime, circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate. Anche se ciò ha evidentemente un valore di carattere generale, credo sia opportuno richiamare, attraverso l'introduzione di una lettera *d-bis*), i criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. Sappiamo che questo è attualmente uno dei punti cruciali riguardante tutte le attività del nostro paese che, purtroppo, detiene il *record,* non invidiabile, in Europa di percentuali di incidenti sul lavoro.

Le attività portuali sono particolarmente pericolose e questo è confermato dalle statistiche, oltre che dall'analisi delle lavorazioni effettuate. Pertanto, riteniamo opportuno operare un richiamo di questo genere.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi rendo conto della ragionevolezza della sua richiesta, che quindi accolgo.

Pertanto, l'emendamento 2.37 viene ricompreso tra gli emendamenti presentati all'articolo 3, dopo l'emendamento 3.20, divenendo così emendamento 3.205, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

Gli emendamenti presentati dal senatore Terracini si danno per illustrati.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.10 e 3.15.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.11 e 3.14 del senatore Firrarello si intendono illustrati.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, intendo illustrare solo l'emendamento 3.16, che mi sembra quello più rilevante.

In realtà, non si capisce per quale motivo si debba prevedere un unico contratto collettivo di lavoro per le attività portuali. Infatti, il porto rappresenta un luogo in cui si svolge una serie di attività molto diverse tra di loro che necessitano sicuramente di essere normate da contratti collettivi di lavoro ma non da un unico contratto perché tali attività sono unificate solo dal luogo in cui vengono svolte e non dalle mansioni o dai compiti previsti.

Do inoltre per illustrato l'emendamento 3.12.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.18, del senatore Erroi, e l'ordine del giorno n. 1 del senatore Duva si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.50, 3.200, 3.4, 3.5, 3.51, 3.201, 3.80, 3.81, 3.7, 3.82, 3.83 e 3.202.

In ordine all'emendamento 3.85, mi rimetto al Governo in quanto, signor Presidente, tratta una delicata materia relativa alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, invito il signor Ministro a valutarne l'opportunità.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 3.203, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.204 e 3.21.

Confermo, inoltre, il parere contrario sull'emendamento 3.205, già emendamento 2.37, presentato dal senatore Castelli.

Esprimo, infine, parere favorevole sugli emendamenti 3.3 (testo corretto), 3.8, 3.19 e 3.20.

Questi sono i pareri che il sottoscritto ha voluto esprimere riportando anche le indicazioni scaturite dalla discussione svoltasi in Commissione.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, il mio parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dal relatore.

Inoltre, l'emendamento 3.85, presentato dal senatore Castelli, sul quale il relatore Lo Curzio si è rimesso al Governo, è da considerare accoglibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3 (Testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, non ho illustrato l'emendamento 3.51 per intervenire in sede di dichiarazione di voto. La legge n. 196 del 24 giugno 1997 disciplina il contratto di fornitura di lavoro temporaneo che può essere concluso in alcuni casi, mentre prevede i settori in cui tale contratto non è ammesso. I settori sono: l'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e l'edilizia, in cui i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti, in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Quindi, non si riscontra alcun richiamo al lavoro portuale che, di conseguenza, non essendo esplicitamente escluso dal campo di applicazione della legge, ma essendo includibile a particolari condizioni, come per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia, è inequivocabilmente aperto al nuovo istituto previsto da una legge che questo Parlamento ha approvato e che è, quindi, legge dello Stato.

Noi riteniamo, pertanto, che con il nostro emendamento si vada a chiarire una legge dello Stato; in caso contrario, si ritorna alle leggi fatte male, incomprensibili e non chiare, a cui si deve nuovamente porre mano per cambiarle, lasciando a tutti i cittadini la sensazione dell'assoluta impossibilità di capire quello che noi legiferiamo.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 3.51.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.81, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Terracini e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.82, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.83, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 3.202 è precluso e l'emendamento 3.9 – ricordo – è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.85, presentato dal senatore Castelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.203, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli, identico all'emendamento 3.11, presentato dal senatore Firrarello, e all'emendamento 3.12, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Terracini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Firrarello, identico all'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e all'emendamento 3.16, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dai senatori Terracini e Lauro, identico all'emendamento 3.18, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.205 (già emendamento 2.37), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.204, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Invito il relatore e il Ministro a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Duva.

LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, considerate alcune determinazioni positive contenute nell'ordine del giorno in esame, mi rimetto al Governo.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore ed il Ministro a pronunziarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati.

LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8 e 3.0.9. L'emendamento 3.0.7 è stato ritirato, come pure, mi sembra, l'emendamento 3.0.10.

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.10 non è stato ritirato, ma ne propongo una modifica, nel senso di sostituire il terzo periodo (ossia dalla parola: «qualora» fino al termine: «presidente») con la seguente dizione: «La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o rinnovo».

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

LO CURZIO, *relatore.* Parere favorevole, signor Presidente, sul nuovo testo del 3.0.10. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.11 e 3.0.12.

TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche in relazione all'emendamento 3.0.10.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, com'è possibile che il relatore esprima parere favorevole sull'emendamento 3.0.10, presentato dal senatore Carpinelli, e contrario su altri emendamenti identici (perché con la modifica apportata risultano uguali a quelli successivi)?

PRESIDENTE. Lo vedremo nel momento in cui verrà posto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Carpinelli, chiedendo al relatore di ripetere il suo parere.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2, identico agli emendamenti 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Bornacin richiama l'attenzione della Presidenza su alcune luci cui non corrispondono senatori fra i banchi del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

Ci sono dei banchi con delle luci cui non corrispondono senatori.

BORNACIN. *(Indicando i banchi del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* Guardi là, signor Presidente, sembra un albero di Natale. E anche più a destra. *(Commenti dei Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, si può togliere la tessera in corrispondenza di quella luce? *(Il senatore segretario, Tabladini, richiama l'attenzione del Presidente su alcune luci cui non corrispondono senatori fra i banchi del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* Senatore Parola, si può togliere la scheda dietro di lei?

Il Senato non è in numero legale.

Vi pregherei, onorevoli colleghi, di essere presenti, dal momento che è la prima giornata utile per le votazioni.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3409

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.0.2, identico agli emendamenti 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, reitero la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3409 alla seduta di domani mattina, che si terrà alle ore 9,30. Sono iscritti all'ordine del giorno diversi decreti-legge, e cominciamo a prendere atto che non si può approvare più di un provvedimento nel corso di una seduta.

Sull'errata trascrizione del testo di una interrogazione

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente in merito alla interrogazione 4-15711 che ho presentato lo scorso 1° luglio al Ministro della pubblica istruzione in riferimento al disegno di legge di iniziativa governativa, titolato «Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione».

Ebbene, in questa interrogazione, nella quale mi permettevo di mettere in collegamento il disegno di legge di iniziativa governativa con quello da me presentato nel 1995, di medesimo oggetto, ripresentato nel maggio del 1996 in questa legislatura, sono intervenuti dei gravi errori di trascrizione dell'interrogazione stessa che ritengo di dover riportare all'attenzione sua, signor Presidente, e dell'Aula tutta; in particolare, vorrei leggere il punto *a)* di questa interrogazione come è originalmente e come diventa dopo un errore estremamente emblematico.

Il punto *a)* recita testualmente: « il proposto ciclo triennale elementare, dopo il precedente materno a carattere pseudo-obbligatorio, è concepibile in termini di contrazione dell'attuale quinquennale attraverso una equa riduzione del numero di alunni per classi, e quindi attraverso un corrispondente aumento del numero di classi e di insegnanti per ciascuno dei tre anni del ciclo, onde permettere sia un netto miglioramento del servizio didattico, oggi divenuto particolarmente problematico e dispersivo, sia il mantenimento della istituzione elementare e quindi di tutta la logistica relativa;». Con l'errore intervenuto, invece, questo stesso periodo si legge così: « il proposto ciclo triennale elementare, dopo il precedente materno a carattere pseudo-obbligatorio, è inconcepibile in termini di contrazione dell'attuale quinquennale attraverso ... ». È stata, cioè, sostituita la parola «concepibile» con l'altra «inconcepibile», oltre a due errori meno importanti nel corso del testo. Credo sia bene portare all'attenzione che di inconcepibile vi è soltanto il fatto di aver commesso un errore di questo genere. Non si può trascrivere, al posto di un termine che ha un significato, un altro che ne ha uno diametralmente opposto.

Quindi, credo sia dovere del Senato e di tutto l'apparato curare sia a livello tipografico, sia chiaramente, a monte il rispetto della corretta trascrizione onde impedire spiacevoli inconvenienti che, nel mio caso, si sono tradotti nella trasmissione *sic et simpliciter* del testo, così come è stato stampato, al sindacato CISL-Scuola, ad un ordine professionale e a degli organi di informazione locale, cosa che, chiaramente, mi ha costretto ad inviare nuovamente tutte le comunicazioni con la correzione. Ma ancor più grave è il fatto che l'interrogazione acquista il suo valore e la sua importanza nella veste in cui esce in tempo reale. Questo è soprattutto vero – lo sappiamo – per le interrogazioni; quindi, anche dopo aver parlato con i funzionari che mi hanno suggerito di intervenire in tal senso, mi sono permesso di far presente alla Presidenza e all'Assemblea quanto esposto.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei ha ragione. Si prende atto di quanto esposto e sarà apportata la rettifica necessaria.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PIZZINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO. Vorrei sollecitare, signor Presidente, la risposta ad una interrogazione urgente, 4-15204 che, assieme a numerosi altri colleghi lombardi, presentai il 12 maggio scorso al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno – sottolineo il 12 maggio – a fronte degli attentati terroristici alle sedi milanesi dei Democratici di Sinistra e della CGIL. Purtroppo non abbiamo avuto risposta. Da più parti si è sottolineata la non percezione per tempo di tale problematica ed abbiamo assistito all'assassinio del professore Massimo D'Antona; la scorsa settimana di fronte agli stabilimenti Pirelli di Milano-La Bicocca sono stati posti, al momento dell'ingresso al lavoro degli operai e degli studenti nella nuova università, copie di quel comunicato.

Stante la preoccupazione per elementi che indicano la presenza di micro- organizzazioni terroristiche, a nome dei colleghi firmatari di quella interrogazione e di una successiva 4-15689, chiedo a lei cortesemente, signor Presidente, di invitare il Ministro dell'interno a rispondere a dette interrogazioni al fine di dare serenità alla vita politica e sociale non solo milanese ma di tutto il nostro paese. Signor Presidente, la ringrazio preventivamente delle sue iniziative.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, provvederò immediatamente parlando direttamente con il Ministro dell'interno.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 luglio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 luglio 1999, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione (4113) *(Relazione orale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (4071) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (4124) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

2. GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (3294).

3. BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).

– CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*).

– BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).

– Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).

ALLE ORE 15,30

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente dibattito.

La seduta è tolta *(ore 19,33).*

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 642ª seduta, del 1º luglio 1999, alla pagina 18, al quinto capoverso, sostituire le parole: «perchè riguardano interventi *post*» con le altre: «perchè riguardano i perdenti posto».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,40

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1. **Approvato**

(Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: «I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».

EMENDAMENTI

All'articolo 1, premettere il seguente: **Respinto**

«Art. 01.

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso il comma 5».

01.1 LAURO

All'articolo 1, premettere il seguente: **Respinto**

«Art. 01.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso il comma 7».

01.2 LAURO

All'articolo 1, premettere il seguente: **Respinto**

«Art. 01.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *l)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: «le parole "sei" sono sostituite dalle altre: "due" e le parole: "cinque eletti" sono sostituite dalle altre: "uno eletto».

01.3 LAURO

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

1.1 LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: **Respinto**

«Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è premesso il seguente periodo: "I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali"».

1.100 VALENTINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: **Respinto**

«Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, ri-

morchio ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal Codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

1.101 VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente: **Ritirato**

«Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal regolamento di attuazione al codice della navigazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

1.2 CARPINELLI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2. **Approvato con emendamenti**

(Operazioni portuali e servizi portuali)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) al comma 2, dopo le parole: «delle operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi portuali» e dopo le parole «ai sensi del comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma

1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, ovvero di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.»;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: «in apposito registro tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «in appositi registri distinti tenuti»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e non sono riferiti alle prestazioni di cui all'articolo 17.»;

f) dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni di cui al presente articolo e delle concessioni di cui all'articolo 18 al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali prevista al presente articolo ovvero la concessione di cui all'articolo 18.

7-*quater*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta».

2. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 7-*ter* del citato articolo 16 della legge n. 84 del 1994, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

2.1 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) *ed il capoverso 7*-ter *della lettera* f). **Respinto**

2.2 CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) *con la seguente:* **Respinto**

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita dall'Autorità marittima, servizi portuali intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo nonchè attività connesse o complementari alle operazioni portuali stesse"».

2.3 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) *con la seguente:* **Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 2.100, 2.21, 2.35, 2.39, nell'odg n. 20**

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanarsi in conformità dei criteri fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione"».

2.4 CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire le parole da:* «Sono servizi portuali» *fino a:* «Ministro dei trasporti e della navigazione» *con le seguenti:* «Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita dall'Autorità marittima, servizi portuali intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo ovvero attività connesse alle operazioni portuali stesse». **Precluso**

2.5 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire le parole:* «servizi portuali» *con le altre:* «servizi relativi alle operazioni portuali». **Respinto**

2.6 LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sopprimere il secondo periodo.* **Respinto**

2.7 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I servizi sono autorizzati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime, in base ai criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione». **Respinto**

2.8 LAURO

Al comma 1, nell'articolo 16 richiamato, lettera a), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I servizi sono autorizzati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime, in base ai criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione». **Id. em. 2.8**

2.9 ERROI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire la parola:* «ammessi» *con la seguente:* «autorizzati». **Respinto**

2.10 DEBENEDETTI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire la parola:* «ammessi» *con la seguente:* «autorizzati». **Id. em. 2.10**

2.11 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) *sostituire la parola:* «ammessi» *con:* «autorizzati». **Id. em. 2.10**

2.12 FIRRARELLO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera b) *sostituire le parole:* «servizi portuali» *con le altre:* «servizi relativi alle operazioni portuali». **Respinto**

2.13 LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera b) *inserire la seguente:* **Respinto**

«*b-bis)* al comma 2, dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono inserite le seguenti: "Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i servizi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 e quelli prestati a favore delle navi"».

2.14 LAURO

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «ovvero» *con la seguente:* «oppure». **Approvato**

2.15 CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), *sostituire le parole:* «servizi portuali» *con le seguenti:* «servizi relativi alle operazioni portuali». **Respinto**

2.16 LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e). **Respinto**

2.17 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e). **Id. em. 2.17**

2.200 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), *sostituire il comma 3*-bis) *con il seguente:* **Respinto**

«3-*bis*. Le operazioni portuali ed i servizi anche ad alto contenuto di manodopera di cui al comma 1 sono svolti in appalto in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

2.201 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), *al comma* 3-*bis) sostituire le parole:* «al comma 1», *con le seguenti:* «ai commi 1 e 1-*bis*». **Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 2.4, 2.21, 2.35 e 2.39, nell'odg n. 20**

2.100 CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), *al comma 3*-bis), *dopo le parole:* «ed i servizi di cui al comma 1» *sopprimere la parola:* «non». **Respinto**

2.202 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «e non sono riferiti alle prestazioni di cui all'articolo 17.» *con le seguenti:* «salvo quanto previsto dall'articolo 17.». **Approvato**

2.18 IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), *inserire la seguente:* **Respinto**

«*e-bis)* al comma 4, lettera *d)*, dopo le parole: "di operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e di attività connesse alle stesse"».

2.19 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), *inserire la seguente:* **Respinto**

«*e-bis)* al comma 4, lettera *d)*, dopo le parole: "di operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali connessi"».

2.20 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), *inserire la seguente:* **Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 2.4, 2.100, 2.35 e 2.39, nell'odg n. 20**

«*e-bis)* al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le tariffe delle operazioni portuali e dei servizi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono rese pubbliche"».

2.21 CARPINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:* **Approvato**

«*f)* dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta"».

2.22 IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle concessioni di cui all'articolo 18». **Precluso**

2.23 DEBENEDETTI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle concessioni di cui all'articolo 18». **Precluso**

2.24 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle concessioni di cui all'articolo 18». **Precluso**

2.25 FIRRARELLO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle concessioni di cui all'articolo 18». **Precluso**

2.26 TERRACINI

Al comma 1, alla lettera f), *capoverso 7*-ter, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le imprese indicate all'articolo 21, qualora svolgano in ambito portuale le attività di cui all'articolo 16, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali o servizi portuali prevista al comma 3 del presente articolo». **Precluso**

2.27 ERROI

Al comma 1, alla lettera f), *capoverso 7*-ter, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le imprese indicate all'articolo 21, qualora svolgano in ambito portuale le attività di cui all'articolo 16, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali o servizi portuali prevista al comma 3 del presente articolo». **Precluso**

2.28 LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* «entro centoventi giorni», *con:* «entro trenta giorni». **Precluso**

2.29 DEBENEDETTI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* «entro centoventi giorni», *con:* «entro trenta giorni». **Precluso**

2.30 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), *al comma 7*-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* «entro centoventi giorni», *con:* «entro trenta giorni». **Precluso**

2.31 FIRRARELLO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f)*, al comma 7*-ter*, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro centoventi giorni», *con:* «entro sessanta giorni». **Precluso**

2.32 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera f)*, capoverso 7*-quater*, sopprimere le parole:* «di cui al presente articolo». **Precluso**

2.33 CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f)*, al comma 7*-quater *richiamato, sostituire la parola:* «novanta» *con la parola:* «trenta». **Precluso**

2.34 TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f)*, al comma 7*-quater*, sopprimere la parola:* «motivato». **Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 2.4, 2.100, 2.21, e 2.39, nell'odg n. 20**

2.35 CARPINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Approvato**

«1-*bis.* Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 84 del 1994, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16, ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994».

2.36 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2. **Respinto**

2.37 CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «7-*ter* del citato articolo 16 della legge n. 84 del 1994, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *con la seguente:* «1-*bis*». **Approvato**

2.38 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» *con le altre:* «comma 1-*bis*».

2.39 CARPINELLI

Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 2.4, 2.100, 2.21, e 2.35, nell'odg n. 20

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di garantire condizioni di pari opportunità per l'accesso ad una procedura di gara aperta alle imprese comunitarie, come previsto dal comma 2 del presente articolo, ed in relazione alla piena attuazione della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, si concedono, a titolo di sanatoria, i benefici previsti dalla legge n. 58 del 24 marzo 1990, ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 21 lettera *b)* della citata legge n. 84 del 28 gennaio 1994, che ne abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 1995».

2.40 BESSO CORDERO, ERROI, ROGNONI, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 21

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso:

che ai sensi della legge n. 84 del 1994 le compagnie e i gruppi portuali vennero obbligati a trasformarsi in società operanti sul mercato in regime di concorrenza;

che detta trasformazione, in alcuni casi, ha comportato per le nuove società gravi difficoltà finanziarie anche in relazione ad eccedenza di personale;

che sono da escludere nell'immediato ipotesi di attivazione di idonei ammortizzatori sociali in grado di riequilibrare tale situazione;

che la distinzione tra operazioni portuali e servizi portuali prevista nel presente disegno di legge non sembra garantire una effettiva discriminante tra i due settori di lavoro;

che la originalità di situazioni riscontrate in ogni singolo porto comporta la necessità di affrontare le tematiche di specie caso per caso,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1), lettera *a)* del presente disegno di legge che attribuisce alle autorità portuali, o, laddove non istituite, alle autorità marittime, un potere di regolamentazione del lavoro portuale, a tenere conto della tipicità di ogni singolo porto e ad attribuire ai succitati soggetti una potestà regolamentare tale da garantire gli equilibri tra i vari operatori che lavorano nei porti, quale condizione necessaria per uno sviluppo armonico nel rispetto dei principi della libera concorrenza.

9.3409.20 (*già* em. 2.4, 2.100, 2.21, 2.35 e 2.39) CARPINELLI

Non posto in votazione (*)

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato

Non posto in votazione (*)

considerata la necessità di garantire condizioni di pari opportunità tra le imprese italiane e comunitarie nell'accesso alle procedure di gara previste per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 per l'esecuzione di operazioni e servizi portuali;

considerato che la particolare gravosità del lavoro portuale qualifica detta attività come usurante, non solo sotto il profilo della sicurezza del lavoro, ma anche sotto il profilo della salute dei lavoratori poiché in alcuni porti, fra le attività svolte, c'è stata anche la manipolazione dell'amianto;

considerato che le procedure di prepensionamento dei lavoratori delle compagnie portuali di cui alle leggi n. 58 del 1990 e n. 647 del 1996, non hanno consentito di collocare fuori produzione gli addetti che avevano fatto domanda e maturato i requisiti;

considerato che occorre raggiungere un ottimale equilibrio tra forza lavoro ed attività delle imprese, ormai trasformate in società o cooperative ai sensi dell'articolo 21, lettera *b)* della legge n. 84 del 1994, per non penalizzare la competitività delle imprese stesse ed il loro accesso al mercato,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali prevista dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999, nonché in sede di attuazione della normativa sui lavori usuranti e delle disposizioni che prevedono benefici per i lavoratori esposti all'amianto, ad adottare soluzioni per il riconoscimento delle aspettative relative alle domande di prepensionamento di detti lavoratori, consentendo così alle imprese di cui fanno parte di acquisire la necessaria competitività.

9.3409.21 (*già* em. 2.40) BESSO CORDERO, ERROI, ROGNONI, BORNACIN, CAMBER, LAURO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con emendamenti

Art. 3.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). – 1.* Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, nè deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)* e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto ai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da una Agenzia promossa dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggetta al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*. Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'Agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, che cessano la propria attività, e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18; questi ultimi sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima. Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizza-

trici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine ai verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dalla autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'Agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate.

11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità

marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio della attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa dall'Agenzia di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'Agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero del trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle compagnie portuali, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13, regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996».

2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

3.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: **Respinto**

«Art. 3. – *1.* L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso».

3.50 LAURO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: **Respinto**

«1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

3.200 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: **Ritirato**

«1. Le disposizioni che seguono disciplinano la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16, comma 1, e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

3.2 CARPINELLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «temporaneo» *inserire le seguenti:* «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,». **Approvato**

Conseguentemente, dopo le parole: «16, comma 3,», *sopprimere le parole:* «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

3.3 (Testo corretto) IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3,». **Respinto**

3.4 LAURO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369». **Respinto**

3.5 LAURO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire dal capoverso 2 al capoverso 13 con i seguenti: **Respinto**

«2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è affidata alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed è sottoposta alle prescrizioni dettate dalla medesima legge.

3. In deroga all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e limitatamente alle prestazioni di lavoro da effettuare in ambito portuale, l'accesso all'albo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è consentito anche alle imprese che abbiano effettuato, in forza della legge n. 84 del 1994, forniture di lavoro temporaneo nei porti italiani da almeno un anno dall'entrata in vigore delle presente legge:

a) che posseggano un capitale sociale di almeno lire 500.000.000 e abbiano effettuato un deposito vincolato di pari importo;

b) che non esercitino direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*;

c) che non detengano direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. Con regolamento da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, fisserà tempi e condizioni per l'iscrizione delle imprese di cui al comma 3 nell'albo previsto dall'articolo 2 della legge n. 196 del 1997.

5. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, in caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997 n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti conseguenti».

3.51 LAURO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente: **Respinto**

«2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di

un'impresa da individuarsi secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, nè deve essere partecipata direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)* e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, nè deve avere collegamenti anche di fatto con alcuna di tali imprese, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni e a rimuovere i suddetti collegamenti anche di fatto prima del rilascio dell'autorizzazione».

3.201 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1». **Respinto**

3.80 CASTELLI

Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di una impresa», *con le seguenti:* «di una o più imprese». **Respinto**

3.81 CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 2, secondo periodo sostituire le parole da: «Detta impresa» *fino alla fine del capoverso con le altre:* «Detta impresa deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. Non deve esercitare le attività di cui agli articoli 16, commi 1 e 1-*bis* e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*; detta impresa non deve svolgere operazioni di cui agli articoli 16, commi 1 e 1-*bis*, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, nè deve essere compartecipata da altre imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16, commi 1 e 1-*bis*, 18 e 21, comma 1 lettera *a)*. In caso contrario dovrà dismettere dette attività e compartecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione». **Ritirato**

3.6 CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e risorse proprie». **Respinto**

3.7 TERRACINI, LAURO

Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, al capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «medesimo comma» *aggiungere le seguenti:* «Decorso detto termine, in assenza di diniego motivato, l'autorizzazione si intende concessa». **Respinto**

3.82 CASTELLI

Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «rapporto di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «e del trattamento retributivo». **Respinto**

3.83 CASTELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente: **Approvato**

«5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da Agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*. Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'Agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia».

3.8 IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 17, al capoverso 5, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16, 17, commi 2 e 5, e 18, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223». **Precluso**

3.202 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Ritirato**

«*b)* criteri per la determinazione degli organici in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte».

3.9 CARPINELLI

Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, capoverso 10, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:* **Approvato**

«*d*-bis) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro».

3.85 CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il capoverso 13, con il seguente: **Respinto**

«10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo nonchè in quelle previste dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile».

3.203 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il primo periodo. **Respinto**

3.10 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il primo periodo. **Id. em. 3.10**

3.11 FIRRARELLO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il primo periodo. **Id. em. 3.10**

3.12 DEBENEDETTI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè in quelli» *fino a:* «articolo 18». **Respinto**

3.13 TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il secondo e terzo periodo. **Respinto**

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.14 FIRRARELLO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il secondo e terzo periodo. **Id. em. 3.14**

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.15 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il secondo e terzo periodo. **Id. em. 3.14**

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.16 DEBENEDETTI

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo. **Respinto**

3.17 TERRACINI, LAURO

Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al capoverso 13, sopprimere il secondo e terzo periodo. **Id. em. 3.17**

3.18 ERROI

Al comma 1, capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: «e delle compagnie portuali» *con le seguenti:* «e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1». **Approvato**

3.19 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: **Approvato**

«1-*bis.* I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituite, l'autorità marittima.

1-*ter.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.20 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2. **Respinto**

3.205 CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente: **Respinto**

«2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.204 BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

3.21 LAURO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

preso atto che il provvedimento in esame trae motivo dall'esigenza di adeguare le norme sulla fornitura di lavoro temporaneo nei porti alle direttive dell'Unione Europea con particolare riferimento agli articoli 86 e 90 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e ai princìpi di tutela della concorrenza e di apertura del mercato che lo ispirano;

preso altresì atto che con la legge 24 giugno 1997, n. 196 è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di fornitura di lavoro temporaneo,

impegna il Governo:

a riferire, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di valutare:

a) se le modifiche apportate alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 risultino effettivamente atte a superare i rilievi mossi in materia all'Italia dagli organi dell'Unione Europea;

b) se gli effetti prodotti dalla legge n. 196 del 1997 a tre anni dalla sua entrata in vigore non siano tali da far ritenere superabile la situazione, ancora oggi in essere, che porta a una normativa differenziata della disciplina del lavoro temporaneo all'interno e all'esterno delle aree portuali.

9.3409.1 DUVA

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI A INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "deve esercitare", è soppressa la parola: "direttamente" e dopo le

parole: "la concessione" sono inserite le parole: "direttamente per almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo».

3.0.1 LAURO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7, all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "deve esercitare", è soppressa la parola: "direttamente"».

3.0.2 TERRACINI, LAURO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7, dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: "direttamente"».

3.0.3 DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7, dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: "direttamente"»

3.0.4 FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 10, dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: "direttamente"».

3.0.5 FIRRARELLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le parole da: "non può essere" fino alle parole: "nella stessa area demaniale"».

3.0.6 LAURO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 37 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

"Quando la concessione è richiesta da imprese portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 perchè nel porto l'attività commerciale si è fortemente ridotta provocando una massiccia caduta dei traffici marittimi ed il conseguente calo dell'occupazione dei dipendenti di dette imprese le stesse hanno la precedenza allo scopo di consentire lo svolgimento di altre attività nei settori connessi alla nautica da diporto"».

3.0.7 CARPINELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni per il trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito lagunare di Venezia di pertinenza delle Autorità marittima e portuale)

1. Il personale marittimo imbarcato con mansioni richiedenti il possesso di titoli professionali di coperta e di macchina su navi adibite al trasporto di passeggeri nei bacini e canali di navigazione marittima della laguna veneta costituenti l'ambito portuale come definito, in armonia con l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, dalla Direzione marittima di Venezia con decreto n. 132 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè la navigazione sia estesa, con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, ai sensi dell'articolo 24 del codice della navigazione e dell'articolo 4 del relativo regolamento di esecuzione per la navigazione marittima e per la navigazione interna, alle zone extraportuali marittimE di cui all'articolo 123 del codice della navigazione e agli articoli da 248 a 274 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 327.

2. Il personale imbarcato al comando di navi adibite ai servizi pubblici di linea comunali e provinciali di Venezia, anche quando le navi, nell'esercizio della linea, attraversino canali e bacini portuali di navigazione marittima, se non diversamente stabilito dalla normativa regionale vigente, deve essere provvisto, ai sensi dell'articolo 520 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 327, che dei titoli professionali marittimi di cui all'articolo 123 del codice della navigazione equivalenti a quelli della navigazione interna prescritti dall'articolo 134 del codice stesso, e deve aver conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

3. Il personale imbarcato con mansioni richiedenti titoli professionali su navi adibite ai servizi pubblici non di linea di taxi e di noleggio con conducente di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, assoggettato all'iscrizione nel ruolo dei conducenti secondo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge suddetta, deve essere fornito dei titoli professionali prescritti ai sensi dell'articolo 520 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (marittima) senza l'obbligo di possedere la qualifica di "autorizzato" non più esigibile col sopravvenuto obbligo di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti».

3.0.8 LAURO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Adeguamento di trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 603, la legge 23 maggio 1983, n. 230.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo stesso, le somme relative al beneficio di cui al comma 1 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire 15 miliardi è posto a carico del fondo della gestione commissariale di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa a favore del fondo della gestione medesima di lire 5,5 miliardi per l'anno 1998, e di lire 9,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti di cui alle lettere *i), l)* e *l*-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. Qualora il quadriennio di durata in carica si compia entro un periodo non superiore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del mandato del presidente, la nomina dei nuovi componenti è effettuata dopo la nomina o il rinnovo del presidente. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma dove pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente"».

3.0.10 CARPINELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti di cui alle lettere *i), l)* e *l*-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designa-

zioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma dove pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente”».

3.0.10 (Nuovo testo) CARPINELLI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti di cui alle lettere *i), l)* e *l*-bis) del comma 1 sono nominati dal Presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione dovrà pervenire al Presidente entro due mesi dalla richiesta dello stesso. Tale richiesta dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Comitato portuale. L’inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione del Comitato e il suo regolare funzionamento. Qualora la designazione o la sostituzione di un rappresentante venga effettuata dopo la scadenza del termine, il Presidente procederà alla nomina di tale rappresentante fermo restando che il mandato dello stesso sarà soggetto alle medesime scadenze di quello degli altri membri del Comitato già nominati”».

3.0.11 LAURO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti di cui alle lettere *i), l)* e *l*-bis) del comma 1 sono nominati dal Presidente e restano in carica per il quadriennio. La loro designazione dovrà pervenire al Presidente entro due mesi dalla richiesta dello stesso. Tale richiesta dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Comitato portuale. L’inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione del Comitato e il suo regolare funzionamento. Qualora la designazione o la sostituzione di un rappresentante venga effettuata dopo la scadenza del termine, il Presidente procederà alla nomina di tale rappresentante fermo restando che il mandato dello stesso sarà soggetto alle medesime scadenze di quello degli altri membri del Comitato già nominati”».

3.0.12 ERROI

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038)

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni, al testo del decreto-legge, il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

All'emendamento 3.1, sostituire l'articolo 3-bis *richiamato con il seguente*: **Approvato**

«Art. 3-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.1/1 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, LUBRANO DI RICCO, SMURAGLIA, FOLLIERI, RESCAGLIO

All'emendamento 3.1, nell'articolo 3-bis richiamato, sopprimere il capoverso 5. **Precluso**

3.1/2 PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis. **Approvato con un subemendamento**

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis.* – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Le parole da: «Al comma 3» a: «capoverso 2-*bis*» assorbite; seconda parte approvata

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche, previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione, previsto dall'articolo 409 comma 5"».

3.50 (Nuovo testo) PETTINATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Le parole da: «Al comma 3» a: «del 1999, salvo che» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando

provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.52 CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis. **Precluso**

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio, ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che nel termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.53 CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis. **Precluso**

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini pre-

liminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.51 CALLEGARO

Al comma 3, capoverso 2-bis, *sopprimere la lettera* b), *conseguentemente dopo l'articolo 3, inserire il seguente*:

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, LUBRANO DI RICCO, SMURAGLIA, FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1

3.55 PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso 2-bis, *alla lettera* c) *sostituire le parole*: «articoli 42-*quater*, comma 2 e 43-*bis*, comma 3, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articoli 42-*quater*, secondo comma, e 43-*bis*, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12». **Approvato**

3.4 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» *e le parole*: «dall'articolo 42-*quater*, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «dall'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941». **Approvato**

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera e), *sostituire le parole*: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941». **Approvato**

3.6 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-ter, *sopprimere l'ultimo periodo.* **Respinto**

3.3 MILIO

Al comma 3, capoverso 2-ter, *sostiuire le parole*: «articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12». **Approvato**

3.7 LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Precluso**

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.0.50 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 3-*bis.*

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle parole: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

3.0.100 IL RELATORE

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per

l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: « articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *e le parole*: «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941». **Approvato**

4.1 LA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 5-***bis.***

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intro-

dotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

"In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

5.0.1 (Testo corretto) IL RELATORE

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.4038,di conversione in legge del decreto-legge n.145. Votazione finale	213	212	012	122	078	107	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANDREOTTI GIULIO	M	
ANGIUS GAVINO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BALDINI MASSIMO	C	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BEDIN TINO	F	
BERGONZI PIERGIORGIO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BIANCO WALTER	C	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	C	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	A	
BONATESTA MICHELE	M	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORNACIN GIORGIO	C	
BORRONI ROBERTO	F	
BORTOLOTTO FRANCESCO	A	
BOSI FRANCESCO	C	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRIENZA GIUSEPPE	C	
BRUNI GIOVANNI	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	
BRUTTI MASSIMO	F	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
BUCCIERO ETTORE	C	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMPUS GIAN VITTORIO	C	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	A	
CARPINELLI CARLO	F	
CARUSO ANTONINO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	C	
CAZZARO BRUNO	M	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	C	
CIONI GRAZIANO	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
CO' FAUSTO	F	
CONTE ANTONIO	M	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTIANA FIORELLO	A	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CRESCENZIO MARIO	F	
CURTO EUPREPIO	C	
CUSIMANO VITO	C	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	
D'ALI' ANTONIO	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DE ANNA DINO	C	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE SANTIS CARMINE	C	
DE ZULUETA TANA	M	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	F	
DI ORIO FERDINANDO	M	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DONDEYNAZ GUIDO	C	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	
DUVA ANTONIO	M	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	F	
FAUSTI FRANCO	C	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FISICHELLA DOMENICO	C	
FOLLIERI LUIGI	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
GAMBINI SERGIO	F	
GASPERINI LUCIANO	C	
GAWRONSKI JAS	C	
GERMANA' BASILIO	C	
GIARETTA PAOLO	F	
GIORGIANNI ANGELO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRECO MARIO	C	
GRILLO LUIGI	C	
GRUOSSO VITO	F	
GUBERT RENZO	C	
GUERZONI LUCIANO	M	
IULIANO GIOVANNI	F	
LA LOGGIA ENRICO	C	
LARIZZA ROCCO	F	
LASAGNA ROBERTO	C	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAURO SALVATORE	C	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LORETO ROCCO VITO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACERATINI GIULIO	C	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGI ERNESTO	C	
MAGGIORE GIUSEPPE	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANFREDI LUIGI	C	
MANIS ADOLFO	F	
MANTICA ALFREDO	C	
MANZELLA ANDREA	F	
MANZI LUCIANO	F	
MARCHETTI FAUSTO	F	
MARINO LUIGI	F	
MARRI ITALO	C	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	M	
MEDURI RENATO	C	
MELE GIORGIO	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGLIO GIANFRANCO	M	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	
MILIO PIETRO	C	
MINARDO RICCARDO	C	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTELEONE ANTONINO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	C	
MUNDI VITTORIO	M	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MUNGARI VINCENZO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI BRUNO	C	
NAPOLI ROBERTO	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	C	
OCCHIPINTI MARIO	F	
OSSICINI ADRIANO	A	
PACE LODOVICO	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALUMBO ANIELLO	M	
PAPINI ANDREA	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUALI ADRIANA	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PELELLA ENRICO	F	
PELLICINI PIERO	C	
PERA MARCELLO	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	A	
PIANETTA ENRICO	M	
PIATTI GIANCARLO	F	
PIERONI MAURIZIO	A	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	A	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	
PREDA ALDO	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	C	
RECCIA FILIPPO	C	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIGO MARIO	C	
RIPAMONTI NATALE	A	
RIZZI ENRICO	C	
ROBOL ALBERTO	F	
ROCCHI CARLA	F	
ROGNONI CARLO	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
RONCONI MAURIZIO	C	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	M	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	C	
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	C	
SEMENZATO STEFANO	A	
SERVELLO FRANCESCO	C	
SMURAGLIA CARLO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIA ANGELO	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	

Seduta N. 0645 del 06-07-1999 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TABLADINI FRANCESCO	C	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAROLLI IVO	C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	C	
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	
TOIA PATRIZIA	A	
TONIOLLI MARCO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TURINI GIUSEPPE	C	
UCCHIELLI PALMIRO	F	
VALENTINO GIUSEPPE	C	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZECCHINO ORTENSIO	F	
ZILIO GIANCARLO	F	

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Misto sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: il senatore Maritati entra a farne parte;

3ª Commissione permanente: il senatore Russo Spena cessa di appartenervi; il senatore Scalfaro entra a farne parte;

10ª Commissione permanente: il senatore Gnutti entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Russo Spena entra a farne parte.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 5 luglio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4493. – «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (1388-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 giugno 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

AGOSTINI, MANCA, LORETO, PELLICINI, ROBOL, FUMAGALLI CARULLI e UCCHIELLI. – «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» (4125).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GAWRONSKI, LA LOGGIA, MAGGIORE e PIANETTA. – «Modifiche in materia di elezioni al Parlamento europeo» (4137);

TONIOLLI. – «Finanziamento delle opere di manutenzione ed ammodernamento degli impianti sportivi del CONI» (4138);

RUSSO SPENA, CÒ e CRIPPA. – «Norme relative ai livelli retributivi dei dipendenti pubblici, nonché al rapporto di lavoro tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opere» (4139);

RUSSO SPENA, CÒ e CRIPPA. – «Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza» (4140).

Disegni di legge, assegnazione

In data 5 luglio 1999, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato» (4136), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 5 luglio 1999, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati TREMAGLIA ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (3841-B) *(Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati);*

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998» (4129), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999» (4130), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione,

della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GRECO. – «Agevolazioni per le imprese artigiane, piccole e medie imprese operanti nel settore calzaturiero» (4078), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge nn. 2881, 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315 concernenti la riforma delle accademie, dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Documenti, deferimento a Commissioni permanenti

Il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc*. LVII, n. 4), è stato deferito, in data 5 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, del Regolamento, all'esame della 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri e le osservazioni dovranno essere espressi entro le ore 13 di martedì 13 luglio.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 501).

In data 5 luglio 1999, tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 agosto 1999.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma di A/R n. SMA 4/99 relativo all'acquisizione di materiale per il riconoscimento *(Explosive Ordnance Reconnaissance EOR)* e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi *(Explosive Ordnance Disposal EOD)* (n. 502).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 agosto 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo» (n. 503).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 luglio 1999. La Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di giugno, i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attività culturali, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base inseriti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio finanziario 1999.

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni permanenti.

Nello scorso mese di giugno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, copia dei decreti

ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni parlamentari.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 5 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'esercizio 1997 (*Doc*. XXIX, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 22 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la relazione concernente lo stato di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze (*Doc*. CXLVI, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 28 giugno 1999, ha trasmesso copia del documento di consultazione «Disciplina dei livelli specifici e generali relativi ai fattori commerciali di qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas».

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Corte Costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 30 giugno 1999, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, lettera *c*), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino (*Doc*. VII, n. 134). Sentenza n. 270 del 24 giugno 1999.

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 23 giugno 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), per l'esercizio 1997 (*Doc*. XV, n. 201);

Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, per gli esercizi 1995 e 1997 (*Doc*. XV, n. 202);

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per l'esercizio 1997 (*Doc*. XV, n. 203).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1º luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine – Mediocredito Centrale spa, per gli esercizi 1997 e 1998 (*Doc*. XV, n. 204).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa per l'anno 1998, approvato con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 23/D.P./99 in data 24 giugno 1999.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 giugno 1999, ha trasmesso un testo di

osservazioni e proposte su «L'accordo Agenda 2000: la nuova programmazione italiana ed europea, il partenariato sociale», approvato all'unanimità dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 16 giugno 1999.

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Testo corretto dell'interrogazione n. 4-15711
pubblicata in data 1° luglio 1999

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che alla Camera dei deputati è attualmente in discussione nella commissione competente il disegno di legge d'iniziativa governativa, titolato «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione»;

che il predetto disegno di legge ricalca piuttosto fedelmente un precedente disegno di legge presentato dallo scrivente nella XII legislatura, l'atto Senato n. 1566 del 30 marzo 1995, e ripresentato nella corrente legislatura il 24 maggio 1996 con l'atto Senato n. 560, dal titolo «Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica ed universitaria», nel quale si propone un'impostazione basata tutta su cicli triennali, dalla materna al dottorato, oltre all'obbligo fino ai 15 anni e a tutta una serie di altre opzioni, quali il libretto dello studente, i *master* universitari abilitanti alle professioni, eccetera;

che lo schema ordinamentale proposto a suo tempo dall'interrogante, fondato rigorosamente sul ciclo triennale, teneva conto sia della situazione contingente relativa all'attuale dimensionamento delle istituzioni scolastiche che della necessità di un raccordo a livello europeo sull'obbligo, sull'età di diploma secondario a 18 anni e sul riconoscimento della completezza del ciclo triennale come ben evidenziato dalla direttiva 89/48/CEE, che sanziona formazioni professionali con durata minima di tre anni;

che il disegno di legge governativo sembrava sottoposto ad una forte pressione modificativa come traspare particolarmente dalla posizione critica e di forte riserva assunta dalla segreteria nazionale CISL scuola con comunicazione del 17 giugno 1999, in merito al proposto ciclo primario di 6 anni diviso in tre bienni, sostitutivo delle attuali scuola elementare e scuola media;

che, pur non essendoci condivisione da parte dello scrivente su molti degli interrogativi e perplessità sollevati e sollevabili dalla CISL scuola su di un processo di riforma indubbiamente rivoluzionario rispetto all'ordinamento attuale si deve necessariamente ribadire quanto segue circa la proposta originale di cui all'atto Senato n. 560:

a) il proposto ciclo triennale elementare, dopo il precedente materno a carattere pseudo-obbligatorio, è concepibile in termini di contrazione dell'attuale quinquennale, attraverso una equa riduzione del numero di alunni per classi, e quindi attraverso un corrispondente aumento del numero di classi ed insegnanti per ciascuno dei tre anni del ciclo, onde permettere

sia un netto miglioramento del servizio didattico, oggi divenuto particolarmente problematico e dispersivo, sia il mantenimento della istituzione elementare e quindi di tutta la logistica relativa;

b) il proposto ciclo triennale di media inferiore andrebbe a sostituirsi letteralmente all'attuale scuola media, che naturalmente avrebbe solo il compito di ridefinirsi nella programmazione soprattutto a causa dell'anticipazione all'età di 9 anni dell'inizio del ciclo;

c) i due proposti cicli triennali di scuola media superiore e di diploma coincidono esattamente col ciclo secondario di 6 anni del testo governativo, e quindi presuppongono una non difficile dilatazione di un solo anno dell'attuale ciclo quinquennale delle superiori, senza generare insormontabili problemi sul piano logistico;

d) il problema dei contenuti non può e non deve far parte di questa riforma ordinamentale, ma essere demandato ad organi regionali, sulla base di direttive essenziali, concernenti i requisiti minimi dei vari livelli, rilasciate a livello nazionale ed europeo;

che quanto esposto al quinto punto delle premesse vuole evidenziare il carattere di maggior compatibilità con l'attuale ordinamento strutturale, soprattutto dei due proposti cicli triennali, elementare e medio inferiore, dell'atto Senato n. 560, rispetto al ciclo primario articolato in tre bienni del disegno di legge governativo, per il quale i problemi di riconversione dimensionale appaiono indubbiamente di più difficile soluzione ed onerosità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere atto delle problematiche esposte, anche sulla base delle osservazioni della CISL scuola, e se non ritenga quindi di riconsiderare positivamente l'originale proposta di riordino in cicli tutti triennali, in rispetto alla massima compatibilità possibile con l'attuale ordinamento strutturale.

(4-15711)

Interpellanze

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i titolari dei diritti d'autore (autori, editori, scrittori, compositori, produttori cinematografici e televisivi, poeti, pittori) non sono obbligati dalla legge a servirsi della SIAE, ma, in pratica, quasi tutti trovano convenienza a giovarsi dei servizi della SIAE che è professionalmente organizzata per seguire ogni loro produzione, attraverso le diverse e sempre più articolate forme di utilizzazione poste in essere entro confini sempre più ampi;

che la SIAE è collegata con tutte le società di autori straniere operanti nei paesi europei ed extraeuropei mediante contratti di reciproca rappresentanza;

che, recentemente, rigettando la tesi secondo cui la SIAE sarebbe un soggetto privato (società o associazione), la Corte di cassazione a sezioni unite civili, con sentenza n. 1741 del 15 luglio 1993, ha ribadito che la SIAE è un ente pubblico economico (impresa pubblica) ed ha richiamato la numerosa e consolidata giurisprudenza (formatasi dal 1954 in poi) e la normativa vigente che non lascia spazio a dubbi ed equivoci sulla natura giuridica dell'ente;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 1990, ha ritenuto legittima e giustificata l'esclusiva legale di intermediazione riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore alla SIAE (esclusiva da esercitare con l'obbligo di contrattare e di osservare la parità di trattamento) in dipendenza ed in funzione dell'interesse generale di adeguata protezione del diritto d'autore e dell'attività di promozione della cultura e di diffusione del patrimonio letterario, musicale ed artistico italiano;

constatato:

che la natura giuridica pubblica della SIAE non può essere messa in discussione, mentre deve essere, al più presto, messa mano ad un profondo aggiornamento del suo ordinamento societario (statuto e regolamento generale) per porre la gestione aziendale in grado di affrontare il mercato nazionale ed internazionale con mezzi adeguati, conferendo trasparenza e democraticità nella ripartizione dei diritti e nella gestione dell'ente;

che la SIAE ha esercitato sempre e soltanto (sulla base dei requisiti della organizzazione, economicità e professionalità posseduti) attività di produzione di servizi;

preso atto che la SIAE non ha mai usufruito di dotazioni o capitali statali e non usufruisce di sovvenzioni, contribuzioni o erogazioni a carico dello Stato, di enti pubblici o, più in generale, della collettività,

l'interpellante chiede di conoscere se si intenda porre l'ente nelle condizioni di superare l'attuale disagio gestionale (perdita dell'aggio per l'incasso della soppressa imposta unica sulle scommesse dei cavalli; prevista soppressione dell'imposta sugli spettacoli, diminuzione dei proventi finanziari generali), prevedendo:

l'attuazione di servizi sostitutivi con introiti a compensazione di quelli cessati;

l'attuazione della riforma dell'ente (statuto, legge sul diritto d'autore, riorganizzazione delle strutture e del personale).

(2-00863)

RONCONI. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che risultano quattordici casi di neonati colpiti da enterite necrotizzante nella clinica di ostetricia e ginecologia del Policlinico Umberto I, con conseguente sequestro delle sale parto;

che questo episodio segue i casi di infezione riscontrati in precedenza al reparto di oculistica che portarono al sequestro dell'intero complesso ospedaliero da parte della magistratura,

si chiede di sapere quali atti intenda adottare il Governo per assicurare la piena rispondenza della struttura sanitaria agli *standard* qualitativi di un moderno ospedale.

(2-00864)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che ancora una volta a Napoli lunedì 5 luglio 1999 si è ritenuto da parte dello Stato di reprimere la più che motivata protesta dei disoccupati;

che in precedenza 11 esponenti di punta dei disoccupati autonomi sono stati arrestati e sono rimasti detenuti per quasi 3 mesi al fine di riportare una presunta pace sociale nella città e anche al fine di favorire la riorganizzazione delle liste di lotta controllate dalla sinistra diessina e dall'ultrasinistra di Banche Nuovi;

che dietro la repentina riorganizzazione delle liste di lotta della sinistra ci sarebbero l'assessore regionale alla formazione professionale Emiddeo Gallo e il vice presidente della giunta Nino Daniele;

che ai disoccupati è stato detto che sono in arrivo 120 miliardi di finanziamenti comunitari da investire entro il 2001;

che il vicepresidente della giunta regionale Nino Daniele, in passato feroce oppositore del piano per la rimozione differenziata dei rifiuti che creava 2.000 posti di lavoro senza discriminazioni tra le cooperative dei disoccupati sembra aver riscoperto i valori dello stato sociale;

che la politica discriminatoria della nuova giunta regionale verso la collocazione politica dei movimenti dei disoccupati è all'origine delle tensioni, degli scontri e degli arresti che negli ultimi giorni hanno investito Napoli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno far cessare le repressioni poliziesche;

se siano a conoscenza delle trame clientelari e discriminatorie dell'assessore regionale Emiddio Gallo e del vice presidente della giunta Nino Daniele che sembrerebbero seminare divisione e violenze.

(2-00865)

NOVI. *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la società Wind ha proceduto alle assunzioni per la sua struttura produttiva secondo spregiudicati sistemi clientelari;

che la società Wind ha preteso e ottenuto dall'Enel il licenziamento di un dirigente sindacale dell'UGL che aveva denunciato queste pratiche clientelari;

che la Wind ha assunto, nell'ambito di questi comportamenti clientelari, a parere dell'interpellante, l'ex segretaria di un ministro in carica che si occupa di inquinamento da radiofrequenze;

che la fortunata ex segretaria del ministro Maccanico si è vista gratificata di uno stipendio di duecento milioni l'anno;

che sempre all'ex segretaria del Ministro è stata assegnata un'auto di servizio con autista;

che la Wind paga 800.000 lire al mese gli operatori del *call center* di Napoli per un massacrante lavoro *part-time*,

si chiede di conoscere le ragioni di tanta disparità di trattamento tra i dipendenti della Wind.

(2-00866)

Interrogazioni

MILIO, SCOPELLITI, PETTINATO, LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 successivo, ammetteva alla procedura accelerata delle norme «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997) il progetto dell'opera denominata «Lotto zero», variante alla strada statale n. 80 del Gran Sasso d'Italia, nella città di Teramo, all'epoca ultimo progetto stradale dei quattro che si erano susseguiti dal 1986, e come i precedenti insistente nello stretto alveo del fiume Tordino, in zona vincolata *ex* legge n. 431 del 1985 e qualificata dal Piano regionale paesistico della regione Abruzzo con il massimo indice A1 – conservazione integrale, in cui non sono consentite opere stradali;

che la cosiddetta variante «Lotto zero» è da oltre un decennio al centro del dibattito cittadino, oltre ad esser stata materia, a più riprese in passato, di interrogazioni e interpellanze parlamentari dell'interessamento del Commissario all'ambiente della Comunità europea, di una risoluzione del Parlamento europeo, nonchè di diversi pronunciamenti del giudice amministrativo;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato è stato impugnato davanti al TAR del Lazio dalle associazioni Italia Nostra e WWF nonchè da un locale Comitato di cittadini, promotore di una valutazione di impatto ambiente sull'opera;

che con ordinanza n. 940 dell'8 aprile 1998 la prima sezione del TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione non riscontrando l'imminenza dell'avvio dei lavori «dovendosi ancora acquisire, tra i vari atti previsti, certamente la valutazione di impatto ambientale»;

che nonostante i numerosi problemi ambientali che l'opera pone il comune di Teramo, con delibera n. 64 del 28 aprile 1999 del consiglio comunale, ha approvato, in variante al piano regolatore generale, un'ennesima variante del Lotto zero (la quinta) pur trattandosi di opera statale e pertanto di competenza degli organi del Ministero dei lavori pubblici;

che nell'intenzione dell'amministrazione comunale tale delibera dovrebbe essere finalizzata all'immediato avvio dei lavori dell'opera in oggetto;

che il Comitato speciale per i beni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali, sul presupposto che si tratta di variante mi-

gliorativa, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica subordinata alla verifica, da parte della regione Abruzzo, della compatibilità dell'opera con il Piano territoriale paesistico;

che la regione Abruzzo, da parte sua, si è limitata ad associarsi a tale atto senza compiere alcuna ulteriore verifica;

che la quinta variante in realtà incide su un limitato tratto dell'intero tracciato (circa 800 metri rispetto ai 4.750 complessivi) e non tiene conto di gran parte delle stesse prescrizioni in precedenza impartite dal Comitato speciale per i beni ambientali ed aumenta l'incidenza dell'opera in zona A1;

che nessuna valutazione di impatto ambientale è stata nel frattempo effettuata;

che l'opera interferisce pesantemente sul realizzando parco fluviale del Tordino, finanziato con fondi dell'Unione europea;

che rispetto al progetto originario appaltato oltre 10 anni fa all'impresa Spartaco Sparaco, per l'importo di 25 miliardi e 550 milioni, pur non essendo in alcun modo ridimensionato l'impatto ambientale e paesaggistico, la quinta versione dell'opera risulta essere completamente diversa da quella originaria per natura e localizzazione, tracciato, categorie di opere e notevole lievitazione dei costi;

che stanti le palesi illegittimità del procedimento, è stato presentato dalle associazioni Italia Nostra e WWF un nuovo ricorso al TAR del Lazio,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non ritenga venuti meno (anche a ritenerli in precedenza estinti) i presupposti che avevano a suo tempo consentito di inserire l'opera nell'ambito delle procedure acceleratorie di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, visto che a distanza di oltre 18 mesi dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non si vede ancora l'avvio dei lavori di un'opera soggetta a continui mutamenti di forma e dimensioni, e quindi se non ritenga di emanare i conseguenti provvedimenti;

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda intervenire per restituire agli organi istituzionalmente competenti la progettazione dell'opera stradale, finora stranamente affidata al comune di Teramo;

se lo stesso Ministro intenda intervenire chiarendo se – tenuto conto delle numerose varianti progettuali finora intervenute, che pur non riducendo in modo significativo il pesante impatto ambientale sicuramente non permettono di ascrivere il nuovo progetto nell'ambito delle varianti in corso d'opera – i lavori in questione possano essere ancora eseguiti dall'impresa Spartaco Saraco, originaria aggiudicataria, che peraltro non possederebbe i requisiti per la realizzazione di opere nel sottosuolo per importi superiori ai 9 miliardi categoria G4 nell'Albo nazionale costruttori (l'ultima variante prevede 1.300 metri di tracciato in galleria con costi decisamente superiori a tale cifra);

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga di dover ribadire che nessun intervento in area vincolata *ex* articolo 1 della legge n.431 del 1985 può essere consentito senza la preventiva verifica di compatibilità con il piano paesistico redatto ai sensi dell'articolo

1-*bis* della medesima legge e se quindi non ritenga di dover intervenire per impedire l'avvio di lavori palesemente in contrasto con tale normativa, qualificata dalla Corte costituzionale di grande riforma economico-sociale;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di adottare i conseguenti provvedimenti interdittivi, dovendo l'opera essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, considerando anche il pronunciamento del TAR del Lazio (ordinanza n. 940 dell'8 aprile 1998) e la nota del direttore del Servizio di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente protocollo n. 4372/VIA/b. 15 del 22 aprile 1998 e tenuto conto di quanto osservato nella nota 11 maggio 1998 della Commissione europea – Direzione generale XI in cui si ribadiva, tra l'altro, la necessità di sottoporre l'opera a valutazione di impatto ambientale e si ricordava alle autorità italiane che l'area fluviale del Tordino è considerata da molteplici punti di vista di alto interesse ambientale;

in quali termini il Ministro per le politiche comunitarie intenda garantire che la Repubblica italiana adempia agli obblighi segnalati dagli organi dell'Unione europea, evidenziando che l'«area del parco fluviale del Tordino è stata designata come sito di importanza comunitaria dalla Repubblica italiana nell'ambito della procedura volta a costituire la rete ecologica europea denominata natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE» (recepita nell'ordinamento italiano dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357);

l'articolo 6 di questa direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito «forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del mesedismo» (nota della Commissione europea 11 maggio 1998 citata);

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il danno ambientale che si prospetta in dipendenza di un procedimento contrassegnato da plateali illegittimità non richieda comunque un pronto intervento risolutivo che, da un lato verrebbe a tutela del bene ambientale e a garanzia del rispetto della legalità, dall'altro rappresenterebbe uno stimolo, per l'intera città di Teramo, ad affettuare una serena valutazione delle ipotesi viarie, alternative al Lotto zero e procedere di conseguenza all'adeguamento dell'attuale rete viaria da più parti da molto tempo invocato.

(3-02948)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – (*Già* 4-13384)

(3-02949)

LAURO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – (*Già* 4-13507)

(3-02950)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – (*Già* 4-13531)

(3-02951)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – (*Già* 4-14165)

(3-02952)

CASTELLANI Pierluigi. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 28 gennaio 1997 è stato sottoscritto tra la regione Umbria, il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa un accordo quadro per la riqualificazione dell'offerta e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione. Il predetto accordo, oltre agli interventi di riqualificazione della linea Orte – Falconara e Foligno – Terontola, presuppone il mantenimento in Umbria dei necessari livelli decisionali con le relative strutture al fine di meglio rispondere alle esigenze di governo dell'importante segmento ferroviario umbro direttamente interessato al necessario raccordo con le infrastrutture ferroviarie di tutta l'Italia centrale,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali non si sia data attuazione al richiamato accordo quadro rimanendo tutt'ora sospesi interrogativi importanti sul ruolo delle Officine Grandi Riparazioni di Foligno e sul definitivo assetto, con riguardo a ruoli e competenze, della direzione regionale trasporto dell'Umbria,

quali siano i motivi che ostacolino l'installazione in Foligno del Dispositivo Tecnologico di Telecomando della linea elettrica – DOTE della rete ferroviaria umbra, tenuto conto della centralità del nodo ferroviario di Foligno anche con riguardo al servizio che questo impianto tecnologico potrà fare per la Ferrovia Centrale Umbra;

per quali ragioni vengano disattese le giuste aspettative di una regione, come l'Umbria, che vede perdere via via momenti di centralità decisionale nel settore del trasporto ferroviario a favore della regione Marche in un momento in cui è ancora da definirsi il generale assetto delle Ferrovie dello Stato spa e nell'imminenza del 2000 che vedrà questa regione interessata ad un notevole flusso di pellegrini per l'anno giubilare.

(3-02953)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i dottori commercialisti sono professionisti fra i più coinvolti nel prestare assistenza ai contribuenti per l'assolvimento dei loro obblighi fiscali;

che con l'obbligo – imposto a partire da quest'anno ai soli professionisti – di presentare le dichiarazioni fiscali dei loro assistiti per via telematica i dottori commercialisti saranno chiamati sempre più a collaborare con le istituzioni tributarie del paese per la riscossione delle imposte;

che a fronte dei nuovi oneri, dei maggiori obblighi e delle maggiori responsabilità loro attribuite con le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni di cui sopra i dottori commercialisti non ricevono alcuna agevolazione e la loro opera deve svolgersi negli stessi tempi e con le stesse modalità riservate ad ogni altro contribuente;

che con il «modello unico» di dichiarazione unificata compensativa gli obblighi di dichiarazione annuale vengono assolti contemporaneamente e con una unica scadenza in particolar modo per le imprese (privati, società o enti) che debbono presentare contemporaneamente con il modello unico i dati relativi a IVA, redditi, sostituti d'imposta, previdenza, eccetera;

che i termini di scadenza per i versamenti di imposte e per la presentazione delle dichiarazioni sono ormai imminenti;

che su tutto il territorio nazionale a tutt'oggi sono pervenuti solo una minima parte dei modelli indispensabili per redigere le dichiarazioni e risulta quasi impossibile reperire gli altri tipi di modelli;

che molteplici sono state le difficoltà lamentate dall'ordine dei dottori commercialisti, derivanti dalla enorme complessità degli adempimenti dichiarativi;

che i termini previsti per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali coincidono con altre importanti scadenze tributarie, quale quella delle assegnazioni agevolate di beni sociali ai soci e quella per affrancamento delle plusvalenze latenti ai fini dell'imposta sul *capital-gain*;

che nello stesso periodo i contribuenti ricevono cartelle esattoriali inesatte o errate derivanti da disfunzioni dell'amministrazione che, se pur differite nei termini di pagamento con provvedimenti amministrativi, procurano dispendio di tempo a discapito del lavoro corrente;

che i dottori commercialisti ed i loro dipendenti e collaboratori, con i termini di scadenza ora previsti per la presentazione delle dichiarazioni annuali, per le liquidazioni IVA ed i versamenti periodici, per l'invio telematico delle dichiarazioni periodiche IVA e per le successive trasmissioni telematiche delle dichiarazioni annuali, non hanno la possibilità di godere delle ferie;

che la complessità insita nella normativa tributaria e nelle istruzioni per le dichiarazioni è quest'anno enormemente accentuata dal fatto che occorre tener conto per la prima volta di decine di provvedimenti legislativi approvati e più volte modificati dal Governo negli anni 1997, 1998 e 1999, con le relative circolari, risoluzioni, istruzioni, interpretazioni, modificazioni, ed i commenti vari, che tutte insieme costituiscono decine di migliaia di pagine da leggere e di cui tener conto nella predisposizione delle dichiarazioni;

che la complessità dell'assolvimento degli obblighi fiscali è ulteriormente e colpevolmente accentuata dai provvedimenti e precisazioni dell'ultimo momento confezionati e resi noti dal fisco in termini assur-

damente ristretti rispetto alle scadenze (l'ultima appena il 1° luglio 1999, circolare del Ministero delle finanze n. 137/E del 22 giugno 1999);

che anche a causa di ciò le procedure informatiche degli studi non sono oggi ancora complete e funzionanti, in quanto presentano lacune e in molti casi malfuzionamenti, con gravi rischi di errore e incompletezza nei versamenti e nelle dichiarazioni;

che la mancanza di modelli, la complessità delle dichiarazioni e le anomalie presenti nei programmi informatici impediscono di fatto di determinare correttamente gli importi dei versamenti e di rispettare la scadenza del 30 giugno;

che non solo i dottori commercialisti incontrano difficoltà nella interpretazione e nella applicazione delle norme tributarie ai fini della prossima dichiarazione fiscale ma la stessa amministrazione finanziaria non è in grado di offrire risposte corrette ai dubbi dei contribuenti in quanto, come recenti indagini giornalistiche hanno dimostrato, risponde con una alta percentuale di errore o addirittura lascia inevasa la richiesta,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover mutare radicalmente il rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed i liberi professionisti, affinchè, come da tempo si verifica negli altri paesi della Comunità europea, i dottori commercialisti possano assumere un più preciso ruolo istituzionale a vantaggio dei contribuenti e della stessa amministrazione finanziaria;

quali interventi urgenti si intenda adottare affinchè:

il periodo feriale previsto per il contenzioso tributario sia esteso anche agli adempimenti fiscali e contributivi (scadenza 16 e 31 agosto);

sia disposta la proroga dei termini per effettuare le assegnazioni dei beni ai soci e le perizie di stima per i *capital-gain*;

sia resa facoltativa la trasmissione telematica delle dichiarazioni ed i termini di tale trasmissione non siano perentori e non si prevedano a tal fine sanzioni specifiche a carico dei professionisti, nè, in considerazione dell'estrema complessità delle dichiarazioni, siano irrogate sanzioni ai contribuenti ed ai professionisti;

i versamenti delle imposte e dei contributi effettuati entro il 20 luglio non siano gravati dalla maggiorazione dello 0,4 per cento per tutti i contribuenti;

sia posto urgentemente in discussione in Parlamento il disegno di legge recante nuove norme allo statuto del contribuente;

quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di propria competenza, affinchè sia posto un freno all'eccessiva instabilità della legislazione tributaria ed all'abitudine di introdurre norme dell'ultimo momento e con effetto retroattivo.

(4-15737)

ASCIUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Ministero degli affari esteri per il triennio 1999-2002 ha stabilito che in sede di determinazione dell'organico scolastico sia operata una riduzione di 47 unità, nello specifico 36 nel settore dei corsi e 11 nel settore delle scuole, istituendo al contempo 27 cattedre di lettorato in diversi paesi del mondo;

che secondo quanto stabilito da queste misure il contingente viene nei fatti ridotto dalle attuali 1.272 unità a 1.252 unità e dunque al di sotto delle 1.400 unità fissate per legge;

che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL Scuola e SNALS Belgio ritengono queste misure assai gravi per i notevoli tagli apportati considerandole l'espressione di una politica di puro smantellamento del servizio scolastico nelle aree di emigrazione;

che la notizia della soppressione di 9 posti di docente in tutto il Belgio ha destato una grande preoccupazione in tutta la comunità italiana e nelle scuole belghe che accolgono i nostri corsi di italiano;

che si è creata una grande agitazione e un diffuso malcontento per questa situazione di disagio che peggiora la già difficile condizione degli insegnanti che hanno visto nel tempo, a partire dal 1993 in seguito alle soppressioni di posti effettuate, il triplicarsi del numero degli alunni e il raddoppiarsi dei corsi;

che questa impostazione deriva dall'applicazione di una «razionalizzazione» non motivata vista la grande utenza;

che sarebbe indispensabile non una riduzione ma bensì un incremento del corpo docente al fine di organizzare corsi differenziati in livelli di competenza diversi e con più ore settimanali di lezione che vadano a coprire vaste aree d'utenza al momento trascurate;

che allo stato attuale solo 70 insegnanti servono 12.000 alunni che hanno l'esigenza e il diritto di servirsi di un'organizzazione che assicuri qualità;

che sono presenti in modo diffuso queste richieste e sono state fatte manifestazioni di protesta contro questa operazione che, carente di regole, porta solo ad una diminuzione della qualità del servizio offerto e a condizioni ancora più precarie del personale a livello contrattuale ma senza risultati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per cambiare tale situazione oramai insostenibile e «ridicola», che non serve ad altro se non a svilire e sminuire le istituzioni scolastiche all'estero con dannose ripercussioni su tutta la collettività;

come mai questo Governo tanto «progressista» ed avanzato sul piano delle «riforme» non riesca a portare avanti un semplice riordino amministrativo nel rispetto delle esigenze degli italiani all'estero e del personale docente impiegato.

(4-15738)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sul quotidiano «Il Messaggero» di Roma del giorno 1º luglio 1999 sono stati pubblicati gli esiti dell'aggiudicazione di due gare mediante pubblico incanto al massimo ribasso;

che in particolare trattasi delle gare indette dall'«Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa» con sede in Roma, piazza Adriana 12;

che le due gare si riferiscono alle seguenti prestazioni:

a) la fornitura e l'installazione in opera di risorse *hardware*, *software* e di rete costituita da 20 PC e relativi *monitor*, 5 periferiche per disabili, infrastruttura di rete locale (LAN), *software*, eccetera per il centro informativo sito in Roma, via della Conciliazione 2;

b) la fornitura e l'installazione in opera di risorse audio-video costituita da sistema musicale amplificatore *mixer* con annessi microfoni, 20 diffusori acustici, 2 sistemi di proiezione con grandi schermi, sistema video a circuito chiuso con telecamere e 7 schermi al plasma, eccetera per il centro informativo sito in Roma, via della Conciliazione 2;

che la prima gara è stata aggiudicata alla ditta Italware srl con sede in Roma, via Francesco Redi 5, per un importo di lire 201.109.700 su un importo a base d'appalto di lire 253.000.000 con un ribasso del 20.51 per cento;

che la seconda gara è stata aggiudicata all'impresa EL.CA srl con sede in Roma, via Gregorio VII 176, per un importo di lire 197.130.900 su un valore a base d'appalto di lire 329.100.000;

che l'importo di aggiudicazione corrisponde ad un ribasso del 40.01 per cento con un risparmio di ben lire 131.969.100;

che destano particolare stupore i vistosi ribassi ed in modo particolare quello della seconda gara per delle forniture elettroniche sulle quali i margini di oscillazione attualmente sono ridotti al minimo per la diffusa concorrenza del mercato, facendo anche pensare ad un errore di quantificazione in fase di predisposizione dei preventivi,

si chiede di sapere:

se le indicazioni fornite dal giornale corrispondano al vero o se non ci sia stato un errore tipografico sugli importi sia a base d'appalto che di aggiudicazione;

quante ditte abbiano partecipato alle due gare;

quali siano stati i ribassi indicati dagli esclusi;

quali siano gli organi che esercitano i controlli e, infine, quale sia il giudizio che il Ministro dia al riguardo in materia a quanto segnalato.

(4-15739)

MORO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'aeroporto di Fiumicino rappresenta uno dei più importanti scali del traffico aereo;

che il collegamento con la città è garantito oltre da mezzi di trasporto su gomma (taxi, autovetture da noleggio, eccetera) anche dal collegamento ferroviario con la possibilità dell'uso del treno diretto alla stazione Termini o di quello metropolitano;

che il passeggero, una volta sbarcato al lato arrivi, non è messo nelle condizioni di conoscere gli orari di partenza dei treni se non nei

pressi della stazione ferroviaria dopo aver fatto a piedi tutto il tragitto, magari con i propri bagagli al seguito;

che talvolta è possibile giungere alla stazione ferroviaria un attimo dopo la partenza dei treni;

che tale situazione comporta o l'attesa della prossima partenza o il ritorno al lato arrivi per l'utilizzo di altri mezzi di trasporto;

che si possono prevedere notevoli incrementi dei flussi di traffico in occasione delle celebrazioni legate al Giubileo,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di far installare nella zona arrivi dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino alcuni indicatori degli orari ferroviari dei treni in partenza in modo da consentire la possibilità di scelta del mezzo di trasporto senza dover sopportare gli inevitabili disagi per la mancata coincidenza.

(4-15740)

GAMBINI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative nelle province di Rimini e di Pesaro si sono svolte assemblee pubbliche promosse da Alleanza nazionale, cui ha preso parte attiva un membro del Governo della Repubblica di San Marino;

che ogni iniziativa promossa da partiti politici nel corso dei giorni di campagna elettorale riveste carattere di comizio elettorale;

che lo spirito degli accordi internazionali che regolano i rapporti tra i due Stati si basa sull'amicizia ed il buon vicinato e non può certo contemplare una ingerenza nelle competizioni elettorali dei due paesi;

che la presenza non di un comune esponente della politica sammarinese ma di un autorevole membro di quel Governo, impegnato a discutere nel corso di manifestazioni politiche, svolte in campagna elettorale, di temi e questioni controverse, anche attinenti i rapporti tra i due Stati, si è di fatto configurata invece come esplicito sostegno ad una delle parti impegnate nel confronto elettorale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano stati preventivamente informati di queste partecipazioni;

se si ritenga che esse possano essere considerate previste e compatibili con gli accordi internazionali esistenti tra i due paesi;

qualora così non fosse, quale tipo di iniziativa si intenda assumere nei confronti degli episodi citati.

(4-15741)

GAMBINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 20 giugno 1999 la stampa locale ha dato notizia di una conferenza stampa nella quale il candidato sindaco del comune di Rimini del Polo delle Libertà annunciava quale sarebbe stata

la composizione della propria giunta comunale in caso di vittoria nel ballottaggio;

che nella squadra annunciata figuravano anche due giornalisti della RAI, Francesco Carasso della redazione regionale dell'Emilia-Romagna ed Andrea Basagni della redazione delle Marche;

che entrambi i TG regionali vengono visti nel comune di Rimini,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le normative esistenti consentano ai giornalisti RAI di svolgere la propria professione anche con presenza in video mentre sono candidati a svolgere il ruolo di assessori comunali, a campagna elettorale in corso;

qualora ciò non fosse previsto, quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti dei giornalisti summenzionati;

qualora non vi fossero normative in merito, se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario provvedere con una propria iniziativa. (4-15742)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel corso dell'ultimo Giro d'Italia (82° edizione), gara ciclistica di rilevanza internazionale, diversi servizi apparsi sui quotidiani e riportati anche dai mezzi televisivi hanno evidenziato come questa competizione sportiva, seguita da molti appassionati, ha registrato continui litigi ed insulti fra le squadre partecipanti;

che il motivo di questi incresciosi episodi andrebbe cercato nel fatto che alcuni corridori italiani si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli ematici predisposti dal CONI in relazione al progetto «Io non rischio la salute»;

che l'atteggiamento assunto dalla maggior parte delle squadre che rifiutano di sottoporsi ai controlli pur in presenza di un assenso incondizionato, dato già diversi mesi fa, rischia di isolare quelle squadre che, con un atteggiamento consapevole, si sono rese disponibili a tali prelievi;

considerato che i regolamenti sportivi sono stati violati poichè gli atleti professionisti italiani iscritti ad una federazione sportiva sono obbligati, al momento del tesseramento, ad accettare quanto previsto dallo statuto, che si armonizza con quello del CONI;

dato che il rifiuto di sottoporsi ai test del CONI e non a quelli effettuati dall'UCI (Unione ciclistica internazionale) fa nascere il sospetto che si voglia nascondere qualcosa di più che non una semplice protesta relativa all'inadeguatezza dei locali e allo stress a cui si è sottoposti per i continui prelievi;

che i controlli effettuati dal CONI sono in grado, a differenza di quelli dell'UCI, di individuare anche le eventuali diluizioni del sangue e scoprire se vi sia stata un'alterazione per mascherare l'assunzione di sostanze dopanti,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire per fare luce sui fatti riportati in premessa.

(4-15743)

SERVELLO. – *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* – Premesso che tra i riflessi negativi generati dal conflitto bellico dell'area balcanica sulle transazioni commerciali tra un numero significativo di aziende italiane e clienti di detta area è da annoverare il blocco anche di pagamenti relativi a forniture anteguerra, l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga doveroso provvedere, in attesa della normalizzazione dei rapporti commerciali compromessi, alla temporanea sospensione d'imposta per tali crediti in sofferenza.

(4-15744)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la Commissione europea ha riconosciuto l'esigenza di interventi per incentivare l'economia ritenendo possibile l'abbattimento e la riduzione delle aliquote IVA nei settori non esposti alla concorrenza internazionale e ad alta intensità lavorativa e che tra tali settori è compreso anche quello dell'edilizia;

che l'edilizia rappresenta uno dei settori più importanti per l'economia e per l'occupazione del nostro paese;

che in più occasioni e con vari strumenti parlamentari l'interrogante ha manifestato l'esigenza di un riordino della materia e di una contestuale riduzione dell'IVA nel settore dell'edilizia;

che tale esigenza nasce dal fatto che in questo campo esiste una vera e propria giungla di aliquote e disposizioni, anche di carattere normativo, che determinano molto spesso difficoltà di applicazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere a favore di questo settore e se non ritenga di prevedere una riduzione dell'aliquota IVA, almeno al 10 per cento, applicabile a tutta la filiera degli interventi nel settore dell'edilizia, nella legge finanziaria per il 2000.

(4-15745)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, a seguito della deliberazione n. 154 del 28 novembre 1997 della giunta comunale di Casorate Sempione (Varese) e del decreto n. 63774 del 2 luglio 1998 della regione Lombardia - Direzione generale trasporti e mobilità relativo all'approvazione del progetto dei lavori di realizzazione del sottopasso della linea ferroviaria del Sempione, veniva sottoscritta una convenzione tra le Ferrovie dello Stato, società di trasporto e servizi per azioni, e l'amministrazione comunale di Casorate Sempione che prevede la soppressione di due passaggi a livello sulla linea Milano-Arona-Domodossola;

che a seguito dei provvedimenti di cui sopra, con ordinanza n. 22 del 16 giugno 1999, il sindaco del comune di Casorate Sempione, architetto Giovanni Aliverti, ha ordinato la chiusura definitiva del tratto di strada di via Macallè interna al passaggio a livello sito al chilometro 30 + 105 della linea Milano - Arona, a far data dal

30 giugno 1999, disponendo inoltre la deviazione del traffico pedonale e stradale verso i seguenti percorsi alternativi:

il sottopasso esistente in via Toti per il traffico automobilistico ed i pullman di linea;

il sottopasso già esistente per il traffico pedonale,

e non consentendo più il traffico dei mezzi pesanti oltre 35 quintali su via Macallè, via Toti e nel sottopasso, restando il predetto traffico autorizzato solo per il carico e lo scarico per destinazioni riferite alle vie sopracitate;

che l'adozione del suddetto provvedimento coinvolge direttamente i comuni viciniori di Arsago Seprio, Somma Lombardo e Besnate, con conseguenze pesantissime sulla viabilità;

che per i motivi di cui sopra il sindaco del comune di Arsago Seprio, professor Claudio Montagnoli, non appena avuta conoscenza, e solo in via informale, dell'ordinanza del collega architetto Aliverti, si è comunque immediatamente attivato presso tutti gli enti interessati al provvedimento, trovando il parere concorde dell'assessore alla viabilità della provincia di Varese, che ha prontamente convocato una riunione in data 29 giugno 1999, e che dalla stessa è emerso un *idem sentire* degli organi interessati sulle necessità di un coordinamento tra le forze di polizia municipale dei comuni coinvolti, al fine di definire la nuova viabilità e la nuova segnaletica stradale;

che il predetto sindaco, professor Montagnoli, avverso ai contenuti dell'ordinanza n. 22 del sindaco del comune di Casorate Sempione ha ritenuto di presentare, in data 30 giugno 1999, ricorso gerarchico al prefetto di Varese, al fine di ottenere l'annullamento della stessa, primariamente per tutelare l'incolumità pubblica ma anche per consistenti dubbi di legittimità,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;

se il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile non ritenga, viste le preoccupazioni per l'incolumità pubblica avanzate dagli organi amministrativi locali, di provvedere, per il tramite dei suoi organi decentrati, alla sospensione dell'ordinanza n. 22 del 1999 del sindaco di Casorate Sempione;

se il Ministro dei trasporti non ritenga utile viste le difficoltà che vengono create ai comuni contigui a quello di Casorate Sempione e che mettono a repentaglio la sicurezza della viabilità, provvedere ad una revisione della convenzione sottoscritta tra le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale di Casorate Sempione, in conseguenza della quale è stata emanata l'ordinanza in argomento;

quali provvedimenti intendano prendere in alternativa i Ministri in indirizzo per tutelare concretamente l'incolumità di coloro che transitano sulle strade dei comuni interessati dall'ordinanza n. 22 del 1999 del sindaco di Casorate Sempione.

(4-15746)

RONCONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Atteso che nel territorio del comune di Nocera Umbra (Perugia) in località «Acciano» in-

siste da anni un invaso artificiale costruito in terra battuta e che dovrebbe garantire sufficienti risorse idriche a tutta la vallata dell'Umbria centrale;

rilevato che dal 26 settembre 1997, data degli eventi sismici, il bacino è stato completamente svuotato e così rimane tuttora,

si chiede di sapere:

per quali motivi tale invaso rimanga inutilizzato e se questa situazione sia conseguente a danni eventuali riportati dalla struttura a seguito del terremoto;

per quali motivi ad oggi non sia stata fornita alcuna notizia in merito ai cittadini e alle istituzioni interessate;

se sia vero che le colline circostanti sono considerate a rischio di frane con conseguente grave rischio incombente sul bacino;

se sia vero che esistono sorgenti alla base della diga che ne minerebbero la stabilità;

quando e se sarà rimesso in funzione il bacino idrico.

(4-15747)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che è indubbiamente per un fatto casuale che lo stesso giorno – 10 giugno 1999 – in cui su parte dei quotidiani italiani compariva la notizia che agenti e dipendenti civili della polizia di Stato in servizio al commissariato di Fiumicino (paese, non aeroporto) avevano dimostrato con un *sit-in* dinanzi alla sede del commissariato stesso per le inammissibili condizioni in cui si trovavano ad operare gli stessi giornali informavano che il TAR del Lazio, accogliendo un ricorso del sindaco di Fiumicino, aveva sospeso l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in forza del quale il comune di Fiumicino era stato escluso dal novero degli enti locali con facoltà di prelazione sul 3 per cento del capitale della «Aeroporti di Roma» (AdR), società per azioni attualmente a maggioranza IRI, proprietaria del complesso dell'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci», ubicato nel territorio del comune di Fiumicino, nel caso di privatizzazione;

che l'accennato *sit-in* del personale del commissariato di polizia di Fiumicino trovava motivazione nelle inammissibili condizioni di fatiscenza della sede, dimensionalmente insufficiente ed igienicamente fuori norma, del commissariato in questione, nella paralizzante carenza di personale e di mezzi ed in numerosi altri motivi fra i quali l'inefficienza del sistema di telecomunicazioni di servizio, sistema quest'ultimo indispensabile per i sessanta agenti in organico (in effetti non più di trentacinque di effettiva disponibilità operativa) ai quali, con altrettanti militari dell'Arma dei carabinieri, spetta provvedere al rispetto della legge ed alla sicurezza dei cittadini in un territorio comunale della superficie di 22.000 ettari (uno dei più estesi d'Italia), con oltre 50 chilometri di costa del tutto aperta in prossimità del più importante scalo aereo della penisola, con 50.000 abitanti (150.000 i residenti nel periodo estivo), con

presenze di extracomunitari in aumento e con un apporto di fatto nullo da parte della locale vigilanza municipale a causa dei criteri d'impiego di quest'ultima;

che, salvo l'esito di eventuali ricorsi, con l'accennata decisione del TAR del Lazio viene dato per scontato che l'amministrazione comunale di Fiumicino parteciperà – assieme al comune di Roma, alla regione Lazio ed alla provincia di Roma – ad acquisire, nella eventuale privatizzazione della AdR spa, il 3 per cento del capitale di quest'ultima; secondo le attuali valutazione il 3 per cento della AdR varrebbe fra 90 e 100 miliardi di lire; conseguentemente l'amministrazione municipale di Fiumicino per acquisire lo 0,75 per cento del capitale della AdR si sobbarcherà ad una spesa variante fra i 22,5 ed i 25 miliardi di lire, con un'utilità pratica del tutto astratta;

che con atti di sindacato parlamentare ispettivo 4-06619, 4-13015 e 4-14862 presentati rispettivamente il 25 giugno 1997, il 10 novembre 1998 e del 13 aprile 1999, nonchè con precedenti atti, erano sollecitati ragguagli in relazione all'osservanza degli obblighi fiscali da parte della citata AdR spa nei confronti del comune di Fiumicino, nel cui territorio è ubicato il comprensorio aeroportuale, e sui rapporti passati e presenti fra la dirigenza della predetta AdR ed i responsabili di detta amministrazione comunale nonchè sa eventuali omissioni di carattere fiscale-tributario da parte di detta amministrazione municipale nei confronti della AdR spa; in particolare veniva chiesto se ai competenti organismi del Ministero delle finanze risultasse corrisposta da parte della citata AdR spa al comune di Fiumicino per gli esercizi 1994, 1995, 1996 e 1997 l'imposta comunale sugli immobili (ICI), essendo decaduta l'esenzione per effetto della legge n. 537 del 24 dicembre 1993; affidato in gestione dallo Stato alla AdR spa il comprensorio dell'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» è interamente ubicato nel territorio del comune di Fiumicino, la cui amministrazione comunale normalmente provvede ad alcuni servizi d'interesse dell'aeroporto stesso, in particolare quello inerente al controllo della viabilità entro il comprensorio aeroportuale, affidato a vigili urbani del comune di Fiumicino, sottratti conseguentemente ad adempimenti di legge non svolti in vaste zone abitate, di fatto prive di servizio di vigilanza urbana, del territorio comunale; nei citati atti di sindacato ispettivo era stato chiesto altresì:

se negli impegni di vendita del gruppo Benetton delle proprietà ubicate nel territorio del comune di Fiumicino della società IRI Maccarese fossero incluse clausole riservate o comunque non rese note circa particolari obblighi da parte del comune di Fiumicino e\o di altre amministrazioni pubbliche;

l'ammontare dell'indebitamento cumulato dall'amministrazione comunale di Fiumicino dalla costituzione, specificando l'ammontare per ogni esercizio finanziario e la destinazione di tali risorse;

se rispondesse a verità che ingentissime somme di denaro erano state devolute dall'amministrazione comunale di Fiumicino a consulenze di assai dubbia utilità e, in caso afferma-

tivo, i nomi dei consulenti ed i motivi specifici dell'incarico avuto da detta amministrazione comunale;

le modalità dell'organizzazione del servizio di vigilanza di spettanza del Corpo dei vigili urbani del comune in questione, con particolare riferimento alle rilevantissime omissioni e carenze di detto servizio per quanto riguarda l'igiene, l'asportazione dei rifiuti solidi, il controllo dell'osservanza del codice della strada ed il rispetto di altre leggi dello Stato;

gli esatti termini della convenzione intercorsa fra l'amministrazione comunale di Fiumicino e la società RIF (già Financo) nonchè i dati relativi agli adempimenti (ed ai mancati adempimenti) derivanti dagli obblighi contenuti in detta convenzione da entrambe le parti e le rispettive implicazioni economiche;

la valutazione sulle convenzioni e\o sui contatti fra l'amministrazione comunale di Fiumicino e le ditte cui sono stati affidati i servizi di trasporto locale, di gestione di alcune imposte ed i lavori riguardanti la rete stradale nonchè sull'accennata convenzione con la RIF (già Financo);

che ricorrenti sono le informazioni riguardanti una presunta non ortodossa definizione fra l'amministrazione comunale di Fiumicino, la AdR spa e la proprietà dell'hotel di recente edificato nell'ambito aeroportuale per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi relativi alla cosidetta «legge Bucalossi»;

che nel sintetizzato scenario dell'amministrazione municipale di Fiumicino meraviglia assai poco quanto, rispettivamente il 14 giugno ed il 22 giugno 1999, annunciato dagli organi d'informazione, secondo i quali ignoti malviventi avrebbero asportato alcune migliaia di pratiche relative ai condoni edilizi del comune stesso, riposte in locali non della sede municipale, privi di appropriate predisposizioni di sicurezza, ed avrebbero messo a soqquadro gli uffici dell'assessorato al commercio senza nulla asportare,

si chiede di conoscere:

quali i misure i Ministri in indirizzo intendano adottare nei confronti dell'amministrazione municipale di Fiumicino che, travalicando i limiti dell'incontestabile autonomia comunale, ha palesato di omettere l'adempimento degli obblighi elementari – come di recente e platealmente denunciano fra l'altro le motivazioni del *sit-in* dei dipendenti del commissariato della polizia di Stato di Fiumicino e la non appropriata cura con la quale erano conservate le pratiche relative ai condoni edilizi – mentre gli amministratori comunali si impegnano in un'indefinibile azione in polemica col Governo per acquisire un'inutile quanto onerosa partecipazione al capitale della AdR spa in caso di privatizzazione di quest'ultima;

se il comportamento del Ministro delle finanze nei confronti della AdR spa e dell'amministrazione comunale di Fiumicino per quanto riguarda il mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'importo di decine di miliardi di lire debba considerarsi emblematico del carattere della declamata lotta all'evasione ed all'elusione fiscale

proclamata dallo stesso Ministro che, più volte informato dei fatti, nella fattispecie con la propria inerzia assume il ruolo di protettore dei responsabili di una gigantesca inadempienza degli obblighi fiscali;

se sia vero che l'accennato furto di pratiche relative al condono edilizio e l'atto vandalico all'assessorato per il commercio siano «trattati» dai competenti organi territoriali di polizia alla stregua di una delle decine di migliaia di furti ed *exploit* di vandalismo perpetrati quotidianamente in Italia;

se il Ministro delle finanze non abbia ritenuto opportuno che alle indagini sull'accennato furto di pratiche relative al condono edilizio venga affiancato personale del nucleo investigativo della Guardia di finanza;

i motivi per i quali il Ministro dell'interno, ripetitivamente informato (anche a seguito della dimostrazione di protesta del personale del commissariato della polizia di Stato di Fiumicino) del singolare modo di adempiere gli obblighi di legge – soprattutto quelli connessi con la sicurezza dei cittadini contribuenti e con gli adempimenti imposti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonchè dal codice della strada – da parte dell'amministrazione municipale di Fiumicino ha finora omesso di adottare provvedimenti a tutela della popolazione, a cominciare dal disporre di appropriate ispezioni;

i motivi per i quali il Ministro di grazia e giustizia, pur rapido nel sottoscrivere decreti non sollecitatigli di dubbia legittimità a tutela di collaboratori di giustizia con menomazione dei diritti elementari di centinaia cittadini imputati, non ha ritenuto di adottare iniziative circa le vicende riguardanti l'amministrazione comunale di Fiumicino, ripetitivamente portate a sua conoscenza tramite atti di sindacato ispettivo;

se il Ministro del tesoro, anche a seguito del reiterato interesse dell'amministrazione comunale di Fiumicino ad acquisire quote della AdR spa e delle altre vicende coinvolgenti questa società per azioni e la predetta amministrazione municipale, non ritenga di incaricare con sollecitudine il dipendente Ispettorato generale di finanza ad esperire un'indagine fiscale e amministrativa a vasto raggio sulla società AdR nonchè sulle connessioni fra quest'ultima e l'amministrazione comunale di Fiumicino, anche al fine di accertare l'esistenza di danni erariali e produrre le premesse formali per il perseguimento dei responsabili e per il recupero di questi ultimi.

(4-15748)

BRIENZA – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che, con atto di denuncia e querela del 1° giugno 1995, il dottor Francesco Giangualano, nato a Trani il 22 novembre 1945, ha sporto denuncia per calunnia nei confronti del noto «collaboratore di giustizia Salvatore Annacondia;

che in data 23 maggio 1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, dottor Marco Dinapoli, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto di archiviazione;

che, con istanza *ex* articoli 408 e 409 del codice di procedura penale del 22 giugno 1996, il querelante ha prodotto formale opposizione del decreto di archiviazione;

che all'udienza del 19 gennaio 1998 il giudice per le indagini preliminari ha accolto parzialmente la richiesta di archiviazione, disponendo che il pubblico ministero «svolga ulteriori indagini richiamate in motivazione e con termine di giorni 90 per il loro compimento (trattandosi di atti plurimi e complessi)», in pratica ritenendo che, pur non avendo l'Annacondia attribuito al denunciante un reato di tentato omicidio per mancanza degli estremi del tentativo, doveva però tenersi conto della concorrente attribuzione di una insistente partecipazione ad associazione mafiosa;

considerato che in data 22 febbraio 1999 lo stesso denunciante ha richiesto notizie con lettere raccomandate nn. 0981 e 0919 in pari data e indirizzate rispettivamente al presidente, sezione GIP, del tribunale di Bari e al procuratore capo e/o del tribunale di Bari, e che a tutt'oggi non gli è pervenuto alcun riscontro;

ritenuto che il termine concesso è scaduto da oltre un anno, l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure si intenda adottare allo scopo di rimuovere un tale stato di inerzia;

se non si ritenga che un tale episodio rappresenti un'ulteriore dimostrazione della abituale mancanza di adeguate e sollecite iniziative giudiziarie a fronte di reati commessi da «pentiti» già resisi, come in questo caso, colpevoli di gravissimi delitti, con accuse infondate nei confronti di cittadini innocenti.

(4-15749)

CURTO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'ipotesi progettuale del cosiddetto «Corridoio 8» (collegamento tra Adriatico e Mar Nero - Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria), fatta dall'Unione europea vedeva come punto di partenza dall'Italia il porto di Brindisi;

che il giorno 25 giugno 1999 si è tenuto a Bari un incontro tra il Presidente della giunta regionale, Salvatore Distaso e i Sottosegretari agli esteri dei quattro paesi coinvolti nella realizzazione del «Corridoio 8»;

che sempre a Bari è stato costituito un gruppo di rappresentanti di tutti quegli organismi che collaboreranno a formulare i contenuti e le strategie della nuova via di comunicazione;

che altri convegni ed altri incontri si sono tenute sempre a Bari per fare il punto della progettazione del «Corridoio 8»;

che tutti questi segnali farebbero pensare ad un trasferimento della realizzazione del progetto nell'area di Bari, escludendo di conseguenza il porto di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:

se sia a conoscenza di eventuali evoluzioni successive al periodo in cui il Presidente Prodi annunciò più di un anno fa, che il «Corridoio 8» avrebbe avuto come punto di partenza il porto di Brindisi;

chi e che cosa abbia influenzato e stravolto tale progetto favorendo il porto di Bari e facendo così scomparire quello di Brindisi;

se non si ritenga giusto ed opportuno recuperare il progetto iniziale, per dare al porto ed alla città di Brindisi (conosciuta da tutti per le migliaia e migliaia di profughi e clandestini sbarcati sulle sue coste), la possibilità di un concreto sviluppo economico.

(4-15750)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che da notizie di stampa (Il Manifesto del 26 giugno 1999) si apprende che quattordici operaie (su trentadue) di una ditta che ha in appalto il servizio di mensa del Ministero della marina, sono in sciopero da quindici giorni per ottenere il rispetto dei loro diritti;

che le operaie addette alla mensa avrebbero firmato un contratto di cui non sarebbero mai riuscite ad avere copia, alcune di loro avrebbero dovuto firmare per sette ore settimanali, cioè fuori da ogni normativa nazionale del settore, la legge n. 626 (sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) sarebbe ampiamente disattesa e quando capita un incidente sarebbero forti le pressioni per non farlo risultare tale;

che la ditta appaltatrice, «La Preferita» con sede a Napoli, risulterebbe intestata ad una donna, ma chi tratta direttamente con le operaie è un uomo che sembrerebbe essere il genero;

che la ditta avrebbe cominciato ad operare nel Ministero della Marina nel 1996, allora aveva l'appalto per le pulizie, dal 1998 avrebbe ottenuto anche il servizio di mensa e le operaie coprirebbero tutti i ruoli;

che le condizioni e gli orari di lavoro delle operaie non corrisponderebbero a quelle messe nero su bianco sul contratto «fantasma», gli straordinari verrebbero pagati come sostituzione perciò senza il regolare aumento del 30 per cento, le attestazioni rilasciate per il collocamento porterebbero dati diversi da quelli registrati sulla busta paga;

che le lavoratrici lamenterebbero di non aver potuto leggere il capitolato d'appalto, ovvero il contratto che lega il ministero e La Preferita, dove dovrebbero risultare descritti in dettaglio i servizi che la ditta deve fornire e tutto ciò sembrerebbe contrastare con la legge sulla trasparenza;

considerato:

che nell'ottobre scorso, in merito alla situazione di cui in premessa, l'articolo di giornale riferisce essere stata effettuata una ispezione, a seguito della denuncia di una operaia (risultata in seguito dimissionaria), nel corso della quale sarebbero state riscontrate diverse anomalie (come i contratti per 2 ore giornaliere a fronte di 4 ore di lavoro effettivo);

che il numero delle lavoratrici è decisamente al di sotto delle necessità e di ciò ne risente sia il lavoro che l'igiene e a tal proposito sarebbe stata presentata una ulteriore denuncia nell'ultimo mese che ancora non avrebbe dato corso ad alcun tipo di verifica e controllo,

di chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

se corrisponda al vero che nell'autunno del 1998 sia stata realizzata una ispezione nei confronti della ditta La Preferita che opera presso il Ministero della Marina e quale sia stato l'effettivo esito dell'ispezione e se a seguito di tale atto si siano potuti riscontrare gli adeguamenti alle norme in vigore a cui La Preferita avrebbe disatteso;

se nell'ambito dell'ispezione effettuata sia stato esaminato in tutte le sue parti il capitolato d'appalto e verificata la coerenza con le norme di legge e l'effettiva applicazione di quanto in esso contenuto;

quali azioni il Ministero della Marina abbia intrapreso in merito alla situazione descritta;

come si ritenga di dover intervenire a salvaguardia dei diritti delle lavoratrici de La Preferita.

(4-15751)

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con due interrogazioni, una in data 1° marzo 1995, l'altra in data 5 giugno 1996, rimaste senza risposta, lo scrivente aveva manifestato il necessario interessamento nei riguardi della società Alcatel Cavi, specificatamente per il complesso di Scafati (Salerno), sofferente per una crisi del settore della telefonia, come denunciato dalla stampa;

che il 19 novembre 1996, in un incontro presso l'Associazione industriali di Salerno tra l'Alcatel Cavi, la COPMES spa, la NACGEPI, la FULC, le rappresentanze sindacali unitarie, si confermava da parte della Alcatel Cavi la cessazione della propria attività entro il 31 gennaio 1997;

che il 23 dicembre 1996 presso il Comitato per l'occupazione, alla presenza dell'onorevole Francesi e della dottoressa Mancini, rappresentante del Ministero del lavoro, del signor Nicosia per l'Alcatel Cavi, del signor Artioli e del signor Smelieri per la COPMES spa, dei rappresentanti della FULC nazionale e territoriale della rappresentaza sindacale unitaria aziendale, si è formalizzato un verbale di accordo tra la COPMES spa, l'Alcatel Cavi e le organizzazioni sindacali per la cessione degli impianti e del personale dalla Alcatel Cavi alla COPMES previa valutazione, validazione ed approvazione da parte della NAC spa e da parte della GEPI spa, con l'inserimento di quest'ultima nel capitale sociale della nuova iniziativa;

che con delibera di giunta n. 465 del 22 maggio 1997 il comune di Scafati accettava la cessazione gratuita dei beni dell'Alcatel Cavi di Scafati e, per gli effetti del disposto dell'articolo 4, comma 23 della legge n. 608 del 1996, cedeva a titolo gratuito l'immobile e tutte le relative pertinenze, in ottemperanza degli accordi assunti dalle parti interessate, anche in sede governativa, alla COPMES spa;

che a seguito della suddetta deliberazione di giunta, in data 2 luglio 1997, presso lo studio notarile D'Amaro, si stipulava l'atto conseguente di acquisizione gratuita dell'impianto Alcatel di Scafati con tutte le pertinenze da parte del comune e di cessione a titolo gratuito alla COPMES spa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 23 della legge n. 608 del 1996;

che la nuova società, COPMES Sud, dopo circa un anno di attività, ha evidenziato presso la *task force* della Presidenza del Consiglio uno stato di grave difficoltà, manifestato dalla caduta del suo fatturato, dagli 8 miliardi del 1997 ai 2 miliardi del 1998, concretizzato nella impossibilità di pagare le legittime spettanze delle maestranze già da alcuni mesi;

che la situazione gravissima, già più volte all'esame del dottor Borghini, delle forze sindacali, delle raprpesentanze politiche ed aziendali della COPMES e dall'Alcatel Cavi, si è arenata e non si prevede, al momento, alcuna possibile soluzione;

che lo sgomento e l'esasperazione hanno determinato, il giorno 1° luglio 1999, gravissimi episodi di violenza con spari e scontri tra forze dell'ordine ed operai, quattro ferimenti, una agitazione pericolisissima, legittima non solo tra i diversi interessati ma in tutta l'opinione pubblica,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire per individuare eventuali responsabilità di privati ed enti in un affare sempre più intricato ed incomprensibile, per ristabilire tutte le condizioni necessarie per ridare fiducia e lavoro alle circa 200 famiglie così duramente colpite e per creare condizioni di vivibilità civile, evitando un pericolo che rischia di diventare una tragedia.

(4-15752)

MUNDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le decisioni amministrative prese dai comuni influiscono sempre maggiormente nella vita dei cittadini, in seguito ai recenti provvedimenti che hanno favorito il decentramento amministrativo;

che i regolamenti di attuazione, le circolari amministrative e tutte le fonti di diritto subordinate alla legge ordinaria devono contribuire a facilitare l'applicazione della legge stessa in ogni realtà locale;

che i consigli comunali, composti da cittadini democraticamente eletti, devono essere messi in grado di svolgere le loro funzioni con pienezza fin dal momento del loro insediamento;

che in alcuni consigli comunali, fra i quali quello di Foggia e quello di San Severo (Foggia), si è determinata una situazione di estrema confusione dovuta alla coincidenza delle date previste per l'approvazione dell'esercizio finanziario e dell'insediamento del nuovo consiglio scaturito dalle recenti elezioni comunali;

che tale confusione è stata determinata dalla circolare telegrafica n. 17 del 1999 della Direzione centrale per la finanza locale che prevede espressamente che il consiglio comunale uscente debba approvare il rendiconto del bilancio comunale;

che nei casi dei comuni sopraelencati non è risultato chiaro ai cittadini e ad alcuni consiglieri comunali se dovesse essere convocato il consiglio comunale uscente o quello uscito dalle ultime consultazioni;

che a molti cittadini non è parso chiaro quali poteri possa avere un consiglio comunale decaduto per approvare atti di tale importanza,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno per fare chiarezza su questa vicenda e per spiegare agli amministratori locali e ai cittadini come debba avvenire la transizione ed il passaggio dei poteri fra i consigli comunali uscenti e quelli appena insediati.

(4-15753)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno non ha concesso a Vittorio Emanuele di Savoia di entrare in Italia per un brevissimo periodo al fine di consegnare personalmente alla Croce rossa 60 tonnellate di viveri raccolte attraverso associazioni private per le vittime nei Balcani;

che, a seguito di ciò, lo stesso Vittorio Emanuele ha deciso di ricorrere alla Corte europea per i diritti dell'uomo ed ha annunciato tale iniziativa con una lettera aperta agli italiani;

che, anche a prescindere dall'episodio e dall'alta finalità del breve rientro in Italia del rappresentante di Casa Savoia, non si comprendono i ritardi nella cancellazione definitiva della norma transitoria della Costituzione che vieta agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti ed ai loro discendenti maschi l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale, e ciò alle soglie del 2000 e a distanza di 53 anni dal varo della Costituzione,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno intendano assumere.

(4-15754)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dalle informazioni assunte dall'interrogante risulta che i dati elettorali ufficializzati dall'ufficio elettorale provinciale per le elezioni provinciali della provincia di Belluno sono discordi rispetto a quelli risultanti dallo spoglio, pubblicizzati su Internet al termine delle operazioni e divulgati dalla stampa provinciale;

che la differenza sembra dovuta ad un errore nella compilazione del verbale della sezione n. 2 del comune di Quero;

che l'ufficio elettorale provinciale, pur edotto della probabilità dell'errore, si rifiutava di verificare la rispondenza dei dati riportati sul verbale allegato al plico elettorale della sezione con i dati effettivamente contenuti nel plico, adducendo la motivazione che le disposizioni vigenti vietano a tale ufficio l'apertura del plico e che

il controllo si riduce quindi alla mera verifica della esattezza della somma dei dati riportati sul verbale;

che la convalida dei dati ha determinato una composizione del nuovo consiglio provinciale probabilmente non rispondente all'effettivo esito della consultazione elettorale;

che qualora tale prassi di mancato controllo, anche nei casi dubbi venga applicata da tutte le commissioni provinciali, ciò si tradurrebbe in una autentica licenza per gli addetti ai seggi di alterare a piacimento i dati elettorali, con tutte le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare, soprattutto nel caso di elezione del sindaco nei piccoli comuni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le disposizioni impartite dal Ministro in indirizzo relative agli adempimenti della commissione elettorale provinciale corrispondano a quanto sopra riportato e se non si ritenga di rendere più puntuali i controlli, almeno in presenza di casi dubbi o di dati non corrispondenti a quelli pubblicamente rilevati in sede di scrutinio;

se nel caso specifico delle elezioni provinciali di Belluno non si ritenga di verificare l'esattezza dei dati relativi al comune di Quero e, se del caso, di rivedere l'assegnazione dei seggi in seno al consiglio provinciale.

(4-15755)

MINARDO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che nella città di Ragusa e zone balneari nei giorni scorsi si sono verificati inquietanti episodi di microcriminalità urbana;

che la diffusione di tali fenomeni allarma l'intera collettività di una zona in cui mai si sono registrati episodi di tal genere,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda attuare al fine di operare un capillare controllo del territorio allo scopo di scongiurare questi fenomeni criminosi e restituire sicurezza e tranquillità ai cittadini;

se il Governo non intenda finalmente provvedere ad un necessario ed urgente potenziamento degli organici e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine in provincia di Ragusa.

(4-15756)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione*. – Premesso:

che il maestro Leonardo Quadrini, direttore d'orchestra e docente presso il Conservatorio di Foggia, ha denunciato la decisione del Governo di sopprimere la cattedra di musica nelle scuole italiane che operano in Turchia;

che tale decisione sembrerebbe essere stata adottata su pressione del Ministero degli affari esteri, adducendo la motivazione di ristrettezze economico-finanziarie;

che la grave determinazione è un segnale di retroguardia e si muove contro la necessità di una sempre maggior presenza e divulgazio-

ne della nostra cultura specie in un paese di frontiera come la Turchia, penalizzata – oggi più che mai – da forti tensioni sociali anche a causa della vicenda Ocalan,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se tale decisione sia da considerarsi provvisoria o, piuttosto, definitiva;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinchè lo studio della musica venga ripristinato nelle scuole italiane che operano all'estero.

(4-15757)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, mentre il Governo conclama anche in sede europea un rigoroso contenimento della spesa pubblica, un'intervista concessa dal capo della divisione aeronautica della Alenia Aerospazio (azienda della Finmeccanica spa controllata dall'IRI) al periodico «JP-4» (giugno 1999, pagine 34-43) documenta in modo oggettivo ed incontrovertibile la dissipazione di denaro pubblico da parte degli organismi del Ministero della difesa preposti all'acquisizione di mezzi e sistemi aeronautici, il protrarsi di inammissibili rapporti privilegiati tra gli stessi organismi e l'azienda Alenia Aerospazio, l'oneroso interferire del Ministero dell'industria in questioni di competenza e responsabilità del Ministero della difesa e l'accentuazione da parte del Governo italiano della incostituzionale *policy* di incentivazione della disseminazione degli armamenti;

che detto capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) ha definito testualmente «un'operazione certo non conveniente per il paese» ed «un esempio da non seguire» la decisione di alcuni anni or sono da parte del Ministero della difesa relativa all'acquisizione degli aerei da combattimento AV8B della Marina militare, decisione in base alla quale questi velivoli, prodotti da un'industria di Saint Louis (Missouri), una volta completati e collaudati in volo erano smontati, spediti in parti staccate in Italia e qui riassemblati dall'Alenia Aerospazio; se – com'era possibile – gli AV8B fossero stati inviati direttamente in Italia in volo o via mare, l'erario italiano avrebbe risparmiato fino al 45 per cento del costo di acquisizione di ogni aeromobile; è rilevante che l'operazione sia definita nei termini riportati dal capo della stessa azienda che ha beneficiato di questo sperpero;

che – come reso noto nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – nel 1999 l'Aeronautica militare italiana acquisirà dall'Alenia Aeronautica venti aviogetti da caccia «Starfighter» F104/ASA/M, che nel 2000 ne acquisirà altri dieci e che sussiste il rischio che questi velivoli ritornino all'Alenia Aeronautica per essere sottoposti alla grande revisione (Iran), onerosa operazione il cui costo è sproporzionato rispetto all'effettivo valore del velivolo (di rottame a peso); concepito all'epoca della guerra di Corea, l'aviogetto «Starfighter» effettuò il primo volo nel 1954 e, nono-

stante almeno tre processi di «gerovitalizzazione» (particolarmente proficui per l'Alenia Aerospazio), era completamente privo di validità difensiva (contrariamente a quanto fatto credere dal Ministero della difesa in occasione della recente campagna sulla Serbia) fin dal 1993, allorquando i vertici dell'Aeronautica militare, adeguandosi agli interessi industriali della Finmeccanica, acconsentirono a commissionare un'ulteriore «gerovitalizzazione» (ASA/M) del velivolo stesso e l'acquisizione in *leasing* dal Regno Unito di venticinque Tornado ADV2 di terza mano, operazione discussa e criticata;

che – come reso noto nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – l'Aeronautica militare ha messo a disposizione della stessa Alenia Aeronautica due bimotori da trasporto G.222 per essere convertiti in C22J, con l'impegno che i due aeromobili fossero restituiti alla Forza armata;

che, com'è noto, negli anni Sessanta il Ministero della difesa ebbe a commissionare all'allora FIAT Aviazione il bimotore da trasporto G.222 successivamente commissionato all'Aeritalia (poi confluita in Alenia Aerospazio) in quarantacinque esemplari; in realtà questo bimotore – in assoluto il primo aereo metallico di serie a fusoliera pressurizzata realizzato in Italia – risultò affetto da incoreggibili imperfezioni, con conseguenti limitazioni operative; nel 1997, come contropartita all'acquisto da parte dell'Aeronautica militare di bimotori da trasporto C.130J «Hercules» dalla statunitense Lockheed, quest'ultima assieme all'Alenia Aerospazio proponeva ed otteneva (in conto di una compensazione di 2.000 miliardi di lire) dal Ministero dell'industria di ricostruire, aggiornato e corretto, avvalendosi delle tecnologie Lockheed il vecchio bimotore G.222, ridesignato C.22J; l'allora Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, oggi Capo di stato maggiore della difesa, specificava che nella pianificazione dell'Aeronautica militare non era prevista l'acquisizione di C.22J, mentre invano la stessa Aeronautica militare tentava di vendere a paese esteri a prezzi di realizzo, sbarazzandosene, circa venti dei G.222 in servizio; tuttavia per l'ammodernamento della strumentazione di questi aeroplani inutili è in corso di definizione un contratto di molti miliardi di lire fra il Ministero della difesa e l'Alenia Aerospazio;

che nonostante questa premessa, nella realtà spesso nascosta, l'operazione Lockheed Alenia C.27J ha trovato l'appoggio dal Ministero della difesa sia – come anticipato – con il «prestito» di due velivoli sia con l'impegno (formalizzato il 15 febbraio 1999) che l'Aeronautica militare si farà carico degli oneri e degli adempimenti di certificazione militare (operazione del costo minimo di alcune centinaia di milioni di lire) del C-27J, velivolo – è il caso di ribadire non incluso nella programmazione delle acquisizioni di aeromobili dell'Aeronautica militare stessa e che l'Alenia Aerospazio – come specificato nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccnica) – spera di vendere ad Austria, Australia, Grecia, nonchè alla stessa Aeronautica militare italiana sia per l'effetto indotto dalla «restituzione» all'Aeronautica militare dei due G.222 avuti in prestito trasformato in C-27J sia per le consuete condiscendenze in sede politica e fra i vertici

del Ministero della difesa e dell'industria nonchè delle aziende a partecipazione statali teoricamente in permanente stato di pre-privatizzazione; la prova di ciò s'è avuta in occasione del recente Salone aeronautico svoltosi a Parigi-Le Bourget, ove il generale (a tre stelle) comandante della prima regione aerea ha fatto intravedere la possibilità che l'Aeronautica militare finisca con l'acquisire C.27J;

che – come reso noto nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – il Ministero della difesa ha commissionato a detta Alenia Aerospazio, per quindici velivoli «Tornado IDS», sia «interventi manutentivi di terzo livello» sia la trasformazione da IDS in ECR (Electronic combat reconnaissance) con una permanenza in ditta di sette-otto mesi;

che – come reso noto nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – è in atto fra il Ministero della difesa e l'Aeronautica militare da una parte ed Alenia Aerospazio (Finmeccanica) dall'altra la «concertazione » per la messa a punto del sistema logistico del velivolo da difesa aerea «Eurofighter» EF2000, destinato ad entrare in servizio nel 2002 ed a rimanervi per almeno 15 anni, le cui esigenze logistiche saranno notoriamente assai complesse ed onerose, mentre – anche sulla base di dati di recente divulgati dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare le condizioni praticate dalla cosiddetta industria nazionale per adempimenti logistici quanto a costi, ad efficienza e a costi d'attuazione sono negativamente inaccettabili;

che – come noto nella citata intervista dal capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – con fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria e «grazie al supporto dell'Aeronautica militare» la Alenia Aerospazio si appresta a realizzare un nuovo velivolo d'addestramento avanzato (ATA) derivato dal noto AMX, cacciabombardiere di cui i primi trenta esemplari non sono utilizzabili e si trovano in uno stato di sostanziale rottamazione e che, dopo rilevanti lavori ed oneri, presenta ancora problemi (nonostante la Alenia Aerospazio anche con onerose iniziative editoriali tenti di dimostrare il contrario); il nuovo aviogetto d'addestramento ATA – finanziato del Ministero dell'industria – non rientra nella pianificazione nè dell'Aeronautica militare italiana nè di altre forze aeree europee e l'attesa del mercato di questo aeroplano, asserita dai dirigenti dell'Alenia Aerospazio, è un concetto astratto privo di apprezzabili elementi concreti;

che dalla citata intervista risulta che il capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) abbia testualmente dichiarato: «... c'è stato fortunatamente un cambiamento significativo rispetto al passato nei rapporti con Governo e Forze armate <italiane> che ultimamente stanno fornendo ad Alenia ed alle altre società italiane impegnate nell'attività di promozione dei loro prodotti all'estero un supporto che personalmente in trent'anni d'attività nel settore non avevo mai riscontrato...»;

che viene data come imminente la consegna all'Aeronautica militare di altri bimotori «per uomini d'affari» Piaggio P.180 «Avanti» nonchè la definizione di contratti per ulteriori forniture di questi velivoli

che non rispondono ad alcun requisito militare, comportano un impiego (che si risolve nel moltiplicarsi dei voli per il cosiddetto «trasporto VI-P») oneroso quanto inutile, non risolvono le complicate condizioni dell'azienda che li ha prodotti e al contrario ne allungano l'agonia allontanando la prospettiva di una diversa sistemazione dei lavoratori dipendenti,

si chiede di sapere:

se – come sembrerebbe la Corte dei conti abbia rilevato l'inammissibile spreco conseguente al descritto «inserimento» nell'Alenia Aerospazio nell'acquisizione da parte della Marina militare dei velivoli AV8B e quali misure, in caso di conferma dei pesanti rilievi che la Corte dei conti avrebbe formulato sull'operazione AV8B-Alenia Aerospazio, siano state adottate nei confronti dei responsabili del conseguente sperpero di denaro pubblico e, nel caso tali responsabili siano rimasti impuniti, quali misure il Governo intenda porre in atto per perseguire le connesse omissioni, per recuperare gli ingenti danni erariali e per evitare il ripetersi di operazioni del genere;

se, in omaggio al declamato orientamento politico di contenimento della spesa pubblica, non si ritenga di disdire ogni rapporto contrattuale fra il Ministero della difesa e l'Alenia Aeronautica (Finmeccanica) almeno per quanto riguarda i velivoli «Starfighter» e di avviare un'indagine sugli interessi privati che influenzarono circostanze e modalità dei contratti per l'attuazione delle modifiche ASA/M e per l'acquisizione dei «Tornado» ADV;

l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interrogati sulla sintetizzata vicenda «Lockheed Alenia C.22J» ed in particolare se il «prestito» di due velivoli G.222 dell'Aeronautica militare ed il sostenere il Ministero della difesa gli oneri della certificazione militare del C.22J non corrispondano a fatti perseguibili secondo la legge italiana ed incompatibili con la normativa dell'Unione europea (considerando l'intenzione di commercializzare il C.22J anche all'estero), per l'inosservanza della quale al nostro paese potrebbero essere comminate sanzioni di rilievo;

se sia tassativamente da escludere che vi siano altre ditte dell'Unione europea disposte ad eseguire a velivoli «Tornado» interventi manutentivi e la trasformazione in ECR a costi assai più bassi di quelli riconosciuti all'Alenia Aerospazio e dal Ministero della difesa e con minore periodo di immobilizzazione del velivolo;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano che corrisponda ad un inammissibile sperpero di denaro pubblico l'iniziativa del Ministero dell'industria di finanziare l'avvio della realizzazione da parte dell'Alenia Aerospazio di un nuovo aviogetto d'addestramento avanzato, non incluso nella programmazione dell'Aeronautica militare (i cui *leader* ne supportano inspiegabilmente l'iniziativa) derivato dal cacciabombardiere AMX, che non ha trovato alcuno sbocco di mercato al di fuori dei due paesi costruttori (Italia e Brasile) e sulla cui torbida vicenda non è stato possibile fare chiarezza per un opinabile blocco delle indagini giudiziarie da parte

del procuratore capo della Repubblica di Roma (il cui operato, nella fattispecie, è all'esame dell'autorità giudiziaria di Perugia);

se, per quanto riguarda l'accennato sistema logistico del velivolo «Eurofighter» – un *business* della durata oltre quindici anni –, il rispetto per il denaro dei contribuenti non imporrebbe di indire una gara a livello europeo, anche in considerazione del fatto che l'Aeronautica militare di recente per soddisfare alcune urgenti esigenze manutentive di velivoli «Tornado», non assolvibili da parte dell'Alenia Aerospazio, è stata costretta a rivolgersi a ditte non italiane dalle quali ha ottenuto quanto richiesto a costi ed in tempi minori di quanto praticato dall'Alenia Aerospazio;

in quali specifici modi, oltre a quelli inammissibili se non illegali segnalati e documentati in precedenti atti di sindacato parlamentare ispettivo, «Governo e Forze armate <italiane> – come ha affermato nell'intervista in questione il capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) – stanno fornendo ad Alenia ed alle altre società italiane impegnate nell'attività di promozione dei loro prodotti all'estero ...» ed in particolare se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati possano escludere in termini tassativi che iniziative promozionali del genere, che sarebbero originate dall'Ufficio del segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti con l'assenso del Ministro ed il plauso di alcuni Stati maggiori, non comportino destinazione di risorse finanziarie diverse da quella stabilite per legge e se ritengano che siano compatibili col dettato costituzionale, non contribuiscano ad aggravare la tensione in aree mondiali in crisi e siano compatibili altresì con la normativa dell'Unione europea;

il totale delle forniture eseguite, in atto e contrattualmente previste, ad amministrazioni pubbliche (Aeronautica militare, esercito, polizia di Stato, carabinieri, Protezione civile, Presidenza del Consiglio, eccetera) di bimotori per uomini d'affari Piaggio P.180 «Avanti», i requisiti per soddisfare i quali sono state disposte le forniture di tali bimotori, l'ammontare degli oneri che l'acquisto, l'impiego e la manutenzione di questi velivoli comporta nonchè il costo per ora di volo (da fonti militari indicato in 4,5 milioni di lire) e l'effetto indotto dalle ordinazioni di questi velivoli nell'evoluzione della crisi dell'azienda produttrice;

l'opinione del Presidente del Consiglio e dei Ministri interrogati sulla sistematica omissione da parte dei Ministri della difesa succedutisi nel corso della presente legislatura a rispondere ad atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti le aziende della Finmeccanica, le scelte e le acquisizioni di mezzi aeronautici, l'attività riguardante la Direzione generale degli armamenti aeronautici e l'attività del segretario generale della Difesa (e direttore nazionale degli armamenti);

l'opinione del Presidente del Consiglio e dei Ministri interrogati, ed in particolare del Ministro del tesoro, sulla dimestichezza con il Ministero della difesa in generale e con gli organismi dell'Aeronautica militare in particolare di cui sono permeate le risposte del capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) ai quesiti postigli nel corso della citata intervista («JP-4» del giugno 1999, pagine 34-43); dall'intero contesto di quanto affermato dal capo della divisione

aeronautica dell'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) sembra che le norme della contabilità dello Stato e della contrattualistica fra l'amministrazione pubblica ed entità esterne a quest'ultima non siano valide per l'Alenia Aerospazio (Finmeccanica), la quale appare come un soggetto integrato nel Ministero della difesa (ed esentato a propria volta dall'osservanza della normativa riguardante le amministrazioni pubbliche) con privilegi particolari nell'appropriazione di parti del preventivo di spesa di questi enti: una condizione questa apparentemente inammissibile che rappresenta tuttavia al momento l'unica spiegazione al fatto che da anni detta Alenia Aerospazio, con pretesti diversi, si aggiudica ingenti aliquote del preventivo di spesa del Ministero della difesa e del Ministero dell'industria, senza produrre proporzionate contropartite e con l'acquiescenza di gran parte dei responsabili di detti Ministeri, del tutto privi di considerazione degli elementari criteri del rapporto costo/rendimento.

(4-15758)

FASSONE, BERTONI, DE LUCA Michele, PARDINI, TAPPARO, FOLLIERI, MONTAGNINO, BORTOLOTTO, BOCO, PETTINATO, FUMAGALLI CARULLI, CIRAMI, MARCHETTI, RUSSO SPENA, CONTESTABILE, DE ANNA, SCOPELLITI, VALENTINO, GASPERINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il 10 ottobre prossimo si celebrerà la Giornata mondiale della salute mentale, evento che deve unire malati, familiari, associazioni, operatori sanitari e medici in particolare in una riflessione collettiva capace di dare vita ad una fattiva collaborazione per la tutela, diretta o indiretta, degli ammalati psichici;

che la Giornata mondiale è stata proclamata per la prima volta nel 1992 dalla *World Federation for Mental Health*, con il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di incrementare il controllo dei disturbi mentali tra i diversi sistemi sanitari e da allora ogni anno affronta una tematica particolare (nell'anno trascorso essa fu dedicata alla prevenzione dei disturbi psichiatrici nei giovani, e nell'ambito in corso ai diritti umani e la salute mentale);

che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro un ventennio i disturbi mentali e quelli dell'umore sono destinati ad aumentare a tal punto da ascendere al secondo posto, dopo le malattie cardiache, tra le patologie che causano disabilità e compromettono la qualità della vita; sicché l'attenzione a questo fenomeno deve essere adeguatamente sollecitata;

che la *World Federation for Mental Health* ha redatto un questionario per conoscere come nei diversi paesi si celebra la Giornata mondiale, invitando a commemorarla con eventi particolari,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno celebrare adeguatamente anche in Italia la Giornata mondiale della salute mentale;

quali iniziative intenda assumere ed a quali eventi intenda dare vita per promuovere la necessaria riflessione collettiva sul problema.

(4-15759)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con provvedimento 16 giugno 1997 il procuratore capo della Repubblica di Roma, Salvatore Vecchione ha revocato al sostituto procuratore Giuseppe Pititto la delega per lo svolgimento delle indagini relative al duplice omicidio in Somalia dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

che l'inchiesta è stata sottratta al pubblico ministero Pititto proprio mentre stavano per giungere dalla Somalia per essere da lui sentiti due testimoni oculari del duplice omicidio, che, in conseguenza, gli è stato impedito di interrogare;

che il procuratore Vecchione ha motivato la revoca in maniera pretestuosa, tant'è che l'ispettore del Ministro guardasigilli ha dovuto dare atto al dottor Pititto di assoluta correttezza, così riconoscendo l'illegittimità della revoca;

che il provvedimento del procuratore Vecchione, per il momento particolare delicato in cui è intervenuto e l'assoluta inconsistenza della motivazione addotta, è immediatamente apparso per nulla convincente agli occhi dell'opinione pubblica, tant'è che il quotidiano *Liberazione*, in particolare, è giunto a scrivere di «inquietante estromissione del dottor Pititto»;

che il pubblico ministero Pititto aveva individuato ed iscritto quale mandante del duplice omicidio nel registro degli indagati tale Moussa Bogor detto «il sultano di Bosaso» ed era pure andato a interrogarlo in Yemen;

che dopo l'estromissione del pubblico ministero Pititto, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto l'archiviazione per Moussa Bogor;

che il 28 aprile 1999, davanti alla corte di assise di Roma dove si sta celebrando il processo per l'omicidio dei due giornalisti, il dirigente della Digos di Udine ha confermato che uno dei mandanti del duplice omicidio è proprio il detto Moussa Bogor;

che l'allora ministro di grazia e giustizia Giovanni Maria Flick, interrogato in ordine a detto provvedimento, ha risposto, con procedura chiaramente viziata perché inidonea a fare emergere i fatti nella loro obiettività, esclusivamente sulla base di informazioni fornitegli dal procuratore Vecchione, cioè dall'autore del provvedimento oggetto dell'interrogazione;

che ancor più stranamente, il Consiglio Superiore della Magistratura, se pure investito della vicenda, non risulta abbia assunto una qualsivoglia iniziativa per verificare la legittimità del detto provvedimento di revoca, traendone le doverose e dovute conseguenze;

che più di recente al pubblico ministero Pititto era stata affidata altra richiesta relativa all'acquisto che Cotral ha effettuato da Iveco di centinaia di pulman;

che il pubblico ministero Pititto, essendo emerso da apposita consulenza tecnica che il prezzo pagato per l'acquisto superava di diversi miliardi il giusto prezzo di mercato, intendeva procedere al sequestro di tale maggiore somma, ma ne è stato impedito dal

procuratore capo Vecchione, tant'è che egli si è visto costretto a restituire la delega;

che per analoga vicenda, la procura della Repubblica di Napoli ha invece chiesto e ottenuto l'arresto di decine di persone;

che è preoccupante che per fatti identici e gravi la procura di Napoli proceda all'arresto dei responsabili e il procuratore capo di Roma impedisca persino il sequestro di somme di denaro che non risultano dovute dalla pubblica amministrazione;

che nell'ambito di una inchiesta relativa alla fornitura al Ministero della difesa di cacciabombardieri ed elicotteri con gravi problemi strutturali, il pubblico ministero Pititto aveva ordinato il sequestro probatorio di due velivoli affidandone l'esecuzione alla Guardia di finanza;

che il procuratore Vecchione ha dapprima illegittimamente bloccato l'esecuzione del sequestro ed ha quindi illegittimamente sottratto del tutto l'inchiesta al dottor Pititto;

che l'attuale ministro guardasigilli, interrogato al riguardo, stranamente ma con metodo che sembra di prassi al ministero di grazia e giustizia, ha pure egli risposto sulla base delle informazioni fornitegli esclusivamente dal procuratore Vecchione, cioè, dall'autore del provvedimento oggetto di interrogazione;

che è inammissibile ed offensivo per la dignità del parlamentare interrogante che un ministro risponda a interrogazioni aventi ad oggetto determinati provvedimenti sulla base di informazioni richieste e fornitegli esclusivamente dall'autore del provvedimento oggetto di interrogazione, senza neanche sentire il soggetto colpito dal provvedimento medesimo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre, con la massima urgenza, indagini serie ed approfondite, e non meramente apparenti, che consentano di accertare la veridicità dei fatti esposti in premessa, e, qualora gli stessi risultino veri, promuovere nei confronti del dottor Vecchione la procedura di incompatibilità funzionale nonché ogni opportuna e doverosa azione disciplinare.

(4-15760)

MARINO, BERGONZI, MARCHETTI, ALBERTINI, MANZI, CAPONI. *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle finanze*. – Premesso:

che i dipendenti per i beni culturali (ex antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione) di Napoli costituirono nel 1953 una cooperativa di consumo a responsabilità limitata che prese la denominazione «Società cooperativa di consumo srl Mobiga (Monumenti, biblioteche, gallerie) allo scopo di acquistare viveri ed altri generi di largo consumo per distribuirli ai soci;

che tale cooperativa, la cui durata è fissata sino al 31 dicembre 2050 svolge le sue attività in locali dati in gestione dal demanio e siti in Palazzo Reale a Napoli;

che lo stesso demanio con nota n. 1860 del 10 maggio 1995 comunicava alla cooperativa Mobiga l'adeguamento del canone annuo di locazione per il periodo 1991-1994;

che in data 11 ottobre 1996 la cooperativa Mobiga comunicava al demanio la disponibilità a versare come acconto degli importi dovuti la somma di lire 10.000.000 (versamento effettuato) chiedendo nel contempo di essere esonerata dalla presentazione della polizza di fidejussione di garanzia richiesta dal demanio stesso;

che con nota n. 4770 del 5 maggio 1997 il demanio concedeva la richiesta dilazione quantificando in lire 90.528.000 l'ammontare degli importi dovuti fino al 31 dicembre 1996 da riscuotere in 48 rate da lire 1.886.000 con inizio dal 1° giugno 1997;

che con nota del 12 settembre 1998 la cooperativa Mobiga comunicava al demanio, nell'attesa della stipula dell'atto, la propria disponibilità a versare un ulteriore acconto di lire 10.000.000;

che con nota n. 11613 del 17 febbraio 1998 il demanio comunicava alla cooperativa Mobiga la diffida a lasciare liberi i locali demaniali occupati *sine titulo* entro il termine di 60 giorni;

che con nota n. 1438/6 del 19 ottobre 1998 il demanio ed il soprintendente architetto Zampino con firma congiunta hanno intimato alla cooperativa Mobiga di lasciare entro il termine di 120 giorni i locali richiedendo alla forza pubblica di operare lo sfratto coatto in caso d'inadempienza;

che il 28 febbraio scorso sono scaduti i termini concessi dal demanio per lasciare liberi i locali dati in concessione alla cooperativa Mobiga;

che il presidente della Mobiga ha chiesto delle proroghe, regolarmente concesse di bimestre in bimestre fino al 30 giugno;

che anche codesto ministero in data 21 aprile confortava l'ipotesi che le proroghe potessero protrarsi sino all'effettiva entrata in funzione dei nuovi «servizi aggiuntivi»;

che il soprintendente il 28 giugno intimava alla Mobiga di lasciare liberi i locali, minacciando anche l'intervento della forza pubblica;

che i lavoratori, hanno occupato i locali per la difesa del posto di lavoro e che l'occupazione tuttora prosegue;

considerato:

che la cooperativa Mobiga svolge da circa 50 anni un servizio in favore dei dipendenti del Ministero per i beni culturali, che usufruiscono in loco dell'attività di bar e ristoro economicamente convenienti;

che la chiusura dell'attività comporterebbe la perdita del posti di lavoro per i lavoratori impegnati nella gestione dei servizi;

che non risponde al vero che i locali siano occupati *sine titulo* dalla cooperativa;

che lo stesso demanio solo in quanto sollecitato dalla Sovrintendenza ai beni artistici di Napoli ha dato luogo alla diffida a lasciare liberi i locali;

che per quanto riguarda «i servizi aggiuntivi» non è stata ancora aggiudicata la gara;

che i locali relativi a detti «servizi aggiuntivi» non sono quelli occupati dalla cooperativa Mobiga;

che detti locali saranno in futuro interessati dai lavori del Museo dell'opera S. Carlo per il quale non esiste ancora né il progetto, né il finanziamento,

si interrogano i Ministri in indirizzo per sapere:

quali iniziative intendano adottare per risolvere una situazione resa drammatica dall'atteggiamento della soprintendenza che, negando ogni possibilità di trattativa, ha privato da un giorno all'altro del proprio onesto lavoro ben sette famiglie che lavorano ormai da molti decenni in quei locali;

quali iniziative intendano porre in essere per giungere a un preciso impegno di salvaguardia del posto di lavoro per quelle famiglie;

quali misure inoltre intendano adottare per giungere, nel più breve tempo possibile, all'aggiudicazione della gara per i servizi aggiuntivi e perché i dipendenti pubblici in servizio a Palazzo Reale di Napoli possano continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa Mobiga.

(4-15761)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02953, del senatore Castellani Pierluigi, sulla riqualificazione dell'offerta e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione Umbria.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 639ª seduta, del 29 giugno 1999, *Allegato B*, a pagina 23, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione» sopprimere il quarto e il quinto capoverso.